



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

APRILE 2022



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA	21
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA	43
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA	75
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO	106
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA	126
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	158
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	191

APRILE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 13702 del 29/04/2022** (Rv. **664574 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

L. (GELATO PAOLA) contro ".

Regola giurisdizione

031010 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) Contraffazione marchi nazionali ed europei - Competenza ex art. 125 del Reg. UE n. 1001 del 2017 - Criteri - Imputabilità della condotta - Irrilevanza - Ragioni.

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

In tema di azione avente a oggetto la repressione della contraffazione di marchi nazionali ed europei, qualora la domanda possa essere simultaneamente promossa innanzi a giudici di Stati diversi, ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE n. 1001 del 2017 la competenza a conoscere della relativa azione spetta alternativamente al giudice del luogo in cui ha sede il convenuto o al giudice del luogo in cui l'attore sostiene che sia stata commessa la contraffazione, trovando anche in detta materia applicazione il criterio del "petitum" sostanziale, il quale esclude che la giurisdizione possa essere determinata "secundum eventum litis", imponendo invece di avere riguardo ai fatti allegati dall'attore, e quindi di prescindere dalle eccezioni del convenuto, in ordine all'imputabilità della predetta attività, delle quali dovrà tenersi conto solo ai fini della decisione del merito della controversia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120, Regolam. Consiglio CEE 14/06/2017 num. 1001 art. 125

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16296 del 2007 Rv. 598894 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 13595 del 29/04/2022** (Rv. **664657 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.** Relatore: **IOFRIDA GIULIA.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

F. (CUONZO RENZO) contro C. (GAROFALO LUIGI)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Procedura ad evidenza pubblica - Fase procedimentale - Responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di procedure ad evidenza pubblica, la controversia relativa alla responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento del privato nella correttezza dell'azione amministrativa, spetta al giudice ordinario, anche in relazione alla fase procedimentale - in cui la P.A. agisce secondo regole di rilievo pubblicistico - che intercorre tra l'aggiudicazione provvisoria, al termine della procedura di selezione della migliore offerta, e l'aggiudicazione definitiva, cui segue di regola il contratto, laddove a fondamento della domanda risarcitoria sia posta una responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, senza contestare la legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del comportamento

SEZIONI UNITE

complessivamente tenuto dall'Amministrazione, atteso che il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, è sempre che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione e che la "causa petendi" si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/2006 num. 163 art. 11, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12428 del 2021 Rv. 661305 - 02, N. 24411 del 2018 Rv. 651341 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 13678 del 29/04/2022 (Rv. 664573 - 01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **COSENTINO ANTONELLO.** *Relatore:* **COSENTINO ANTONELLO.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

T. (MARIANI DOMENICO) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 30/09/2021

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Disciplinare magistrati - Principio della domanda cautelare - Applicazione - Richiesta del Ministro - Sufficienza.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, ferma la natura unitaria dell'azione disciplinare, i soggetti che ne sono titolari hanno un autonomo ed equordinato potere di proporre al C.S.M. domande cautelari nei confronti dei magistrati incolpati di un illecito disciplinare, con la conseguenza che l'avvenuta proposizione della suddetta domanda da parte del Ministro legittima il C.S.M. a pronunciarsi indipendentemente dalle conclusioni che in udienza abbia formulato il rappresentante del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 14, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 21

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27689 del 2005 Rv. 586375 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 13394 del 28/04/2022 (Rv. 664656 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

D. (CARDILE ANTONIO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 31/07/2020

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata - Onere di autonoma attivazione - Sussistenza - Fattispecie.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia

SEZIONI UNITE

diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica dell'atto di appello, richiesta ad ottobre 2014 ma perfezionata il 10 novembre 2015, tenuto conto che l'appellante non si era attivato autonomamente ma aveva atteso l'udienza del 29 settembre 2015, per richiedere l'autorizzazione alla rinnovazione, senza allegare e provare la ricorrenza di circostanze eccezionali che giustificassero l'omessa riattivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 20700 del 2018 Rv. 650482 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022 (Rv. 664654 - 03)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

*M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MUSITANO GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2019*

127006 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE Società fiduciaria in liquidazione coatta amministrativa - Creditori ammessi al passivo ex artt. 207 e 208 l.fall. - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Modalità - Art. 1310, comma 1, c.c. - Applicabilità - Estensione all'organo di vigilanza coobbligato (MISE) - Configurabilità.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

Nel caso di società fiduciaria posta in liquidazione coatta amministrativa, l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, comma 1, l.fall., sia per i creditori ammessi a domanda ex art. 208 l.fall., l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l.fall.; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. si estende anche al Ministero dello Sviluppo Economico, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1939 num. 1966 art. 2, Regio Decr. 22/04/1940 num. 531 art. 3, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 4683 del 2020 Rv. 656911 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 7016 del 2020 Rv. 657505 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022 (Rv. 664654 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

*M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MUSITANO GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2019*

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Conferimento di capitali a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939 - Rapporto di mandato senza rappresentanza - Sussistenza - Conseguenze -

SEZIONI UNITE

Inadempimento per cattiva gestione del capitale conferito - Inadempimento dell'organo di vigilanza (MISE) - Solidarietà ex art. 2055 c.c. - Configurabilità.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell'art. 2055 c.c. con quella dell'organo chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico).

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1939 num. 1966 art. 2, Regio Decr. 22/04/1940 num. 531 art. 3, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Difformi: N. 4683 del 2020 Rv. 656911 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 7016 del 2020 Rv. 657505 - 01, N. 7364 del 2018 Rv. 647765 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 13143 del 27/04/2022** (Rv. **664654 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore:

TERRUSI FRANCESCO. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MUSITANO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2019

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. - Imputabilità del fatto dannoso a più soggetti - Necessità - Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità - Ininfluenza - Fondamento - Accertamento del nesso di causalità - Criteri.

Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 24405 del 2021 Rv. 662109 - 01, N. 1842 del 2021 Rv. 660322 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 13143 del 27/04/2022** (Rv. **664654 - 04**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MUSITANO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2019

113223 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - PRESCRIZIONE Solidarietà tra coobbligati ex art. 2055 c.c. - Interruzione della prescrizione - Applicabilità dell'art. 1310, comma 1, c.c. - Conoscenza dell'atto interruttivo da parte degli altri condebitori - Necessità - Esclusione - Fondamento.

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.

Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22524 del 2019 Rv. 655367 - 01, N. 7016 del 2020 Rv. 657505 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 13145 del 27/04/2022** (Rv. **664655 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

P. (FERRAJOLI LUIGI) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 17/03/2015

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Agevolazione "prima casa" - Art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014 - Irretroattività - Conseguenze ai fini sanzionatori - Dichiarazione mendace - "Abolitio criminis" - Esclusione - Fondamento.

279392 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento del beneficio, disposta, quanto all'IVA, dall'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, non ha inciso retroattivamente e l'infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l'oggetto, è rimasta immutata; ne consegue che non si è verificata alcuna "abolitio criminis".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 all. 33, DPR 26/10/1972 num. 633 all. 1 n. 21, DM Lavori pubblici 02/08/1969

Massime precedenti Vedi: N. 24648 del 2021 Rv. 662133 - 01, N. 18421 del 2017 Rv. 645281 - 01, N. 10656 del 2021 Rv. 660972 - 02

Sez. U - , **Sentenza n. 13145 del 27/04/2022** (Rv. **664655 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA.**

Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

P. (FERRAJOLI LUIGI) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 17/03/2015

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Successioni di norme tributarie - Sanzioni tributarie - Doppia punibilità in concreto - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di successione di norme, l'impianto sanzionatorio in materia tributaria, seppure modellato, qualora incida sulle materie di competenza dell'Unione, dai principi unionali di adeguatezza, proporzionalità ed effettività, risponde a uno stampo penalistico che ha ormai ripudiato, ai fini dell'"abolitio criminis", il criterio della doppia punibilità in concreto secondo cui, per poter lasciare ferma la sanzione, si richiede che il fatto punito in base alla legge anteriore, lo sia anche in base a quella posteriore; ne consegue che, qualora, nonostante la modificazione normativa, l'imposta continui ad essere dovuta per il passato, restando fermo il presupposto impositivo, anche la sanzione resta applicabile, segnando tale modificazione solo il passaggio tra due contesti giuridici con le correlate situazioni di fatto, cosicché estendere al primo il trattamento riservato al secondo, sia pure ai soli fini sanzionatori, si traduce in un'inammissibile applicazione della nuova norma ad un contesto diverso da quello al quale essa si riferisce.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 33, DPR 26/10/1972 num. 633 all. 1 n. 21, DM Lavori pubblici 02/08/1969

Massime precedenti Vedi: N. 12936 del 2019 Rv. 653993 - 01, N. 18421 del 2017 Rv. 645281 - 01, N. 10656 del 2021 Rv. 660972 - 02

Sez. U - , **Ordinanza n. 13062 del 26/04/2022** (Rv. **664572 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore:

GRASSO GIUSEPPE. P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Diff.)

M. (FERRARA ALESSANDRO) contro Q.

Regola giurisdizione

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Controversie sul rilascio o diniego del titolo di viaggio - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

In tema di riparto di giurisdizione, le controversie relative al rilascio, al diniego o al ritiro del titolo di viaggio del cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 251 del 2007, rientrano nella materia peculiare dei passaporti, e dei titoli equipollenti o assimilabili, e sono, pertanto, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in presenza di una commistione tra posizioni soggettive d'interesse legittimo e di diritto soggettivo che il legislatore ha deciso di assegnare al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 24, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. U

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1053 del 2022 Rv. 663589 - 01, N. 22412 del 2018 Rv. 650282 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 13051 del 26/04/2022 (Rv. 664571 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

C. (PULLINI ALBERTO) contro B. (DOMENICHELLI VITTORIO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 02/11/2020

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Decisione del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'appello - Conseguente giudicato sulla giurisdizione - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile per tardività il proposto appello, in quanto, pur comportando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado declinatoria della giurisdizione, costituisce ordinaria estrinsecazione della potestà giurisdizionale del Consiglio di Stato nella interpretazione della legge processuale avanti a sé applicabile, atteso che l'effetto sulla giurisdizione risulta soltanto indiretto, ed indotto dall'applicazione della disciplina generale dei termini processuali, sicché non rientra nel sindacato sull'applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38597 del 2021 Rv. 663505 - 02, N. 7026 del 2006 Rv. 589664 - 01, N. 8363 del 2013 Rv. 625680 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 12962 del 22/04/2022 (Rv. 664570 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (DELIA SANTI) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 08/03/2021

001037 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - ESTENSIONE DELLA DEMANIALITA' - IN GENERE Acqua pubblica - Nozione - Opera destinata alla raccolta di acque reflue urbane - Riconducibilità - Condizioni - Conseguenze in tema di giurisdizione.

001089 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA' - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE In genere.

Le opere destinate alla raccolta delle acque reflue urbane rientrano nella nozione di acqua pubblica quando sussiste l'attitudine di tali risorse idriche a soddisfare il pubblico interesse, da valutarsi, in relazione al sistema idrografico cui appartengono ed alla strumentalità dei relativi impianti, tenuto conto non solo della fase di conduzione e depurazione delle acque, ma anche di quella successiva della loro eventuale utilizzazione; rientra, pertanto, nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la controversia relativa alla legittimità dell'annullamento d'ufficio di un permesso a costruire in sanatoria, conseguente alla prossimità

SEZIONI UNITE

del fabbricato ad un canale di raccolta di acque reflue urbane, inserito in un reticolo idrografico soggetto al regime delle acque pubbliche.

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1994 num. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9149 del 2009 Rv. 607504 - 01, N. 33656 del 2018 Rv. 651964 - 01, N. 10845 del 2009 Rv. 607921 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 12871 del 22/04/2022 (Rv. 664569 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

U. (ZIINO SALVATORE) contro A.

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 11/05/2021

079179 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA Confisca del bene ipotecato - Procedimento ex art. 1, commi 201 e ss. della l. n. 228 del 2012 - Controversia sulla violazione dell'obbligo di provvedere da parte dell'ANBSC - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

In tema di confisca di beni ipotecati, la controversia sulla violazione dell'obbligo dell'ANBSC di espletare il procedimento concorsuale previsto dall'art. 1, commi 201 e ss., della l. n. 228 del 2012, volto a reintegrare, in misura indennitaria, i creditori aventi diritti reali di garanzia su beni confiscati per reati di criminalità organizzata ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo natura di diritto soggettivo la posizione dei creditori garantiti che, dopo la verifica del giudice delle misure di prevenzione, accedono a tale strumento concorsuale, svolto dall'ANBSC, quale mero ausiliario dell'organo giurisdizionale ordinario, esercitando una discrezionalità di tipo tecnico e non amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10532 del 2013 Rv. 626570 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 12442 del 19/04/2022 (Rv. 664518 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

D. (DE JORIO FILIPPO) contro P. (COLAVECCHIO ANTONIO)

Regola giurisdizione

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Pontificia Università Lateranense - Ammissione a dottorato di ricerca - Controversie relative - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Qualificazione quale ente centrale della Chiesa - Irrilevanza - Ragioni.

La controversia inerente l'ammissione ad un dottorato di ricerca presso la Pontificia Università Lateranense non si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'immunità, garantita

SEZIONI UNITE

dall'art. 11 del Trattato lateranense dell'11 febbraio 1929, è riservata ai soli enti che concorrono, con funzione strumentale ed ausiliaria, al governo della Chiesa universale, senza che ai fini del riparto di giurisdizione rilevi la qualificazione, in virtù della Dichiarazione della Segreteria di Stato della Santa Sede del gennaio 2019, della suddetta Università, quale "Ente centrale della Chiesa Cattolica", non vertendosi in ambito di scelte di organizzazione, configurabili come estrinsecazione immediata e diretta di sovranità, connesse all'esercizio di compiti espressivi della potestà "iure imperii" della Santa Sede, bensì di determinazioni afferenti allo "jus gestionis" dell'Ente internazionale.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/02/1929 art. 11, Tratt. Internaz. 18/02/1984, Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 222 CORTE COST., Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6143 del 1991 Rv. 472451 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21541 del 2017 Rv. 645316 - 01, N. 16847 del 2011 Rv. 618828 - 01, N. 1133 del 2007 Rv. 593864 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 12445 del 19/04/2022 (Rv. 664568 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

M. (GIOIA DARIO) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 01/03/2021

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura rilasciata dal legale rappresentante di una società - Discordanza tra le generalità del legale rappresentante indicato nell'intestazione dell'atto e quelle del conferente la procura - Sussistenza della qualità di legale rappresentante nel conferente la procura - Validità della procura - Fondamento.

Nel caso in cui nell'intestazione di un atto giudiziario sia indicata una determinata persona quale rappresentante legale della società cui l'atto è riferibile e la procura alle liti rilasciata a margine o in calce all'atto stesso risulti invece sottoscritta da un soggetto diverso, la discordanza configura un mero errore materiale che non incide sulla validità dell'atto, qualora si accerti che la procura è stata rilasciata da colui che riveste la qualità di legale rappresentante della società.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 11144 del 2003 Rv. 565150 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 12446 del 19/04/2022 (Rv. 664746 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore: COSENTINO ANTONELLO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

P. (MISTRI CORRADO) contro A.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 26/05/2021

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Sentenza della sezione disciplinare del CSM - Impugnazione - Motivi - Illogicità della sentenza - Contenuto - Fattispecie.

In materia di illecito disciplinare degli appartenenti all'ordine giudiziario, la denuncia - con ricorso per cassazione - del vizio di manifesta illogicità della decisione, in cui sarebbe incorsa la sezione

SEZIONI UNITE

disciplinare del CSM, può sollecitare la Suprema Corte esclusivamente a verificare se il giudice di merito abbia esaminato gli elementi e le deduzioni posti a sua disposizione ed abbia fatto corretto uso di regole logiche, massime di esperienza e criteri legali di valutazione, così da offrire razionale spiegazione dell'opzione decisionale fatta rispetto alle diverse tesi difensive, restando, invece, preclusa la possibilità di opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa loro ricostruzione. (Nella specie, la S.C ha cassato la pronuncia della sezione disciplinare poiché, senza valutare il contenuto del materiale probatorio acquisito al giudizio disciplinare, evidenziandone eventuali profili di inattendibilità, ne aveva obliterato il contenuto, esprimendo un giudizio meramente apodittico le cui ragioni erano rimaste del tutto inesprese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14430 del 2017 Rv. 644565 - 03

Sez. U - , Sentenza n. 12447 del 19/04/2022 (Rv. 664747 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore: COSENTINO ANTONELLO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

D. (LOPARDI RICCARDO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 25/06/2021

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Omessa pronuncia su eccezione di prescrizione - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.

In materia di illecito disciplinare a carico degli avvocati, l'omessa pronuncia da parte del CNF sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'incolpato non determina, di per sé, l'invalidazione della sentenza impugnata, trattandosi di eccezione rilevabile anche in sede di legittimità, e, comunque, di omissione alla quale può e deve rimediarsi in quest'ultima sede processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28159 del 2008 Rv. 605550 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 12209 del 14/04/2022 (Rv. 664415 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (TOSI PAOLO) contro P. (BORTOLUZZI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/08/2017

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Fondi complementari preesistenti alla l. n. 421 del 1992 - Artt. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 e 14 del d.lgs. n. 252 del 2005 - Portabilità della posizione previdenziale individuale - Applicabilità - Caratteristiche strutturali - Irrilevanza - Rendimenti dei contributi - Computabilità.

In tema di previdenza complementare, il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale, previsto originariamente dall'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 ed oggi dall'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, comportante il trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il

SEZIONI UNITE

medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e a prestazione definita, essendo comunque ravvisabile una posizione individuale di valore determinabile, la cui consistenza va parametrata ai contributi versati al fondo, compresi quelli datoriali, ed ai rendimenti provenienti dal loro impiego produttivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 10, Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 14 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 2447

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16084 del 2021 Rv. 661389 - 02, N. 477 del 2015 Rv. 633755 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 12210 del 14/04/2022 (Rv. 664490 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.**

Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA.**

F. (CACOPARDO SERGIO ANTONIO MARIA) contro A.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 14/04/2021

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Errore revocatorio - Errore materiale emendabile - Differenza - Conversione della revocazione in correzione di errore materiale - Ammissibilità - Fondamento.

L'errore materiale, che colpisce la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, va distinto dall'errore revocatorio, che incide sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione; ne deriva che, mentre il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in un ricorso per revocazione, per il quale, assumendosi l'erroneità del deciso per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto, vi è necessità di impugnazione, è ammissibile la conversione del ricorso per revocazione in quello per correzione dell'errore materiale che implica, al contrario, l'esattezza della decisione, nonostante l'erronea indicazione dei dati documentali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 ter, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 657 del 2003 Rv. 559849 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 11772 del 12/04/2022 (Rv. 664489 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **ESPOSITO LUCIA.** *Relatore:* **ESPOSITO LUCIA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Dipendente della Polizia di Stato - Assoggettamento alla disciplina pubblicistica - Conseguenze - Controversia relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.

SEZIONI UNITE

Il rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato non è stato privatizzato, ma resta soggetto alla disciplina pubblicistica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che la domanda proposta da un appartenente alla Polizia di Stato per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6997 del 2010 Rv. 612508 - 01, N. 21605 del 2019 Rv. 654878 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 11677 del 11/04/2022 (Rv. 664488 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (DI STEFANO DORANGELA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2014

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Trasferimenti di personale di cui all'art. 1, commi 25 e 25 bis, del d.l. n. 181 del 2006 - Limite dell'invarianza di spesa - Interpretazione - Copertura di maggiori spese mediante compensazioni - Esclusione - Conseguenze.

In tema di trasferimento di personale nel pubblico impiego privatizzato, i commi 25 e 25 bis dell'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 233 del 2006, non rimettono ad eventuali meccanismi di compensazione la copertura della possibile maggiore spesa per la revisione dei trattamenti economici in atto conseguente al riordino delle funzioni, ma la escludono, stabilendo che ai dipendenti trasferiti continua ad applicarsi la contrattazione del comparto di provenienza (o di quello di destinazione se ciò non comporta oneri maggiori); ciò per un periodo di tempo ragionevolmente limitato, al fine di riorganizzare le funzioni trasferite e di reperire le risorse finanziarie necessarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/05/2006 num. 181 art. 1 com. 25, Decreto Legge 18/05/2006 num. 181 art. 1 com. 25, Legge 17/07/2006 num. 233 art. 1

Massime precedenti Difformi: N. 31087 del 2018 Rv. 651683 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 11677 del 11/04/2022 (Rv. 664488 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (DI STEFANO DORANGELA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2014

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Trasferimenti di personale di cui all'art. 1, commi 25 e 25 bis, del d.l. n. 181 del 2006 - Mantenimento del trattamento in godimento - Violazione del principio di parità di trattamento - Esclusione - Ragioni.

Nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina speciale di cui ai commi 25 e 25 bis dell'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006, conv. dalla l. n. 233 del 2006, che, nel regolare il rapporto di lavoro del personale trasferito, secondo quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha disposto

SEZIONI UNITE

la conservazione del trattamento economico in godimento, in quanto proporzionata ed adeguata alla complessità del disposto riordino delle funzioni, non è né irragionevole né arbitraria, ma giustificata dalla diversa provenienza e dal peculiare percorso professionale dei gruppi di dipendenti in comparazione, nonché dal sovrapporsi di fonti contrattuali diverse per un periodo limitato necessario, da un lato, a realizzare la piena integrazione produttiva e organizzativa dell'attività trasferita e, dall'altro, a reperire le risorse finanziarie valevoli a garantire in futuro, anche ai dipendenti trasferiti, l'equiparazione di disciplina contrattuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/05/2006 num. 181 art. 1 com. 25, Decreto Legge 18/05/2006 num. 181 art. 1 com. 25, Legge 17/07/2006 num. 233 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31087 del 2018 Rv. 651683 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 11546 del 08/04/2022 (Rv. 664487 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

P. (ARNULFO CARLO) contro P.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/07/2021

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Procedimento disciplinare magistrati - Disciplina dettata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. in l. n. 176 del 2020 - Omessa richiesta di discussione orale - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, nel caso in cui trovi applicazione, "ratione temporis", l'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 176 del 2020, che disciplina le modalità di trattazione dei ricorsi fissati in udienza pubblica a norma degli artt. 374, 375, ultimo comma, e 379 c.p.c., l'individuazione del rito per la decisione non dipende da alcun ulteriore provvedimento di fissazione emesso dal presidente e comunicato alle parti, ma dalla diretta volontà della legge, che stabilisce che si debba procedere automaticamente in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale facciano richiesta di discussione orale entro il termine di venticinque giorni liberi prima dell'udienza; in mancanza di tale richiesta, alle parti non è consentito di partecipare alla discussione nell'udienza ex art. 379 c.p.c., senza che ciò rechi ostacolo all'esercizio del diritto di difesa giacché, dopo che il procuratore generale ha formulato le sue conclusioni con atto spedito alla cancelleria, e da questa inviato ai difensori, gli stessi possono depositare memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2610 del 2021 Rv. 660309 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 11550 del 08/04/2022** (Rv. **664424 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

P. (PETROCCHI PIERO) contro C. (SANSONI ANDREA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 19/12/2016

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA Verbale di accertamento di infrazione al codice della strada - Notificazione - Nullità - Sanatoria - Presupposti - Proposizione di tempestiva e rituale opposizione - Necessità - Opposizione tardiva - Conseguenze.

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

La nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è "ex lege" finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Cod. Strada art. 204 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 10185 del 2018 Rv. 648228 - 01, N. 16822 del 2006 Rv. 591427 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2866 del 2021 Rv. 660403 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 11457 del 08/04/2022** (Rv. **664414 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **FIMIANI PASQUALE**. (Conf.)

P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE IN PERSONA DEL P.G. DR. MARCO DALL' OLIO) contro B.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 09/11/2021

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Disciplinare magistrati - Determinazione della sanzione adeguata - Giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione - Ponderazione in concreto - Necessità - Criteri - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ove sia riconosciuta la responsabilità dell'incolpato, la scelta della sanzione da applicare va effettuata, da parte della Sezione disciplinare del C.S.M., secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto. A tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti

SEZIONI UNITE

disciplinari; tale valutazione deve essere particolarmente approfondita qualora la scelta si rivolga alla più grave delle sanzioni, sul presupposto che l'illecito contestato al magistrato sia di tale entità che ogni altra sanzione risulti insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende perseguire, costituiti dalla fiducia e dalla considerazione di cui il magistrato deve godere, nonché dal prestigio dell'Ordine giudiziario. (Nella specie, la S.C. ha annullato una sentenza che aveva inflitto la sanzione della sospensione dalle funzioni per due anni in luogo della rimozione, rilevando come la condotta di appropriazione indebita contestata al magistrato a danno di un ente con scopi benefici, realizzata in concorso con soggetti legati da motivi politici e l'ampio risalto della vicenda sui media nazionali, erano circostanze idonee a compromettere irrimediabilmente il prestigio e la credibilità del magistrato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 5, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 10, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 11

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11137 del 2012 Rv. 623233 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 11454 del 08/04/2022 (Rv. 664666 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA.** Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA.**

B. (ACTIS GIOVANNI) contro A. (MEROLA GIUSEPPE)

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Regolamento preventivo di giurisdizione - Procedimento per convalida di sfratto - Provvedimenti emessi all'esito della fase preliminare - Preclusione - Esclusione.

Nel procedimento per convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e segg. c.p.c., i provvedimenti resi dal giudice nella fase preliminare, in quanto aventi carattere provvisorio, non integrano decisione nel merito e, pertanto, non ostano alla proponibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 357, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2335 del 1988 Rv. 458110 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 11257 del 06/04/2022 (Rv. 664486 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **TERRUSI FRANCESCO.** Relatore: **TERRUSI FRANCESCO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Diff.)

M. (SCANZANO FRANCESCO) contro P.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Contratti stipulati da società mista - Riparto della giurisdizione - Criteri - Individuazione - Fondamento.

Nei contratti di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività di una società mista, con l'avvenuta cessione delle quote e la conclusione della procedura di selezione, indicata dall'art. 17 del d.lgs. n. 175 del 2016 per l'ingresso del socio privato nella compagine originaria, si attua la fattispecie della società mista pubblico-privata e, contemporaneamente, si chiude la fase

SEZIONI UNITE

involgente la giurisdizione esclusiva; dopo di che niente altro rileva che l'esercizio dei conseguenti comuni poteri di natura privatistica, tali da assoggettare la controversia agli ordinari criteri di riparto in base alla posizione che la domanda, sotto il profilo del "petitum" sostanziale, è diretta a tutelare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 17

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14188 del 2015 Rv. 635892 - 01, N. 13191 del 2018 Rv. 648652 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 11169 del 06/04/2022 (Rv. 664485 - 01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

S. (STICCO ELIO) contro O.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 17/09/2021

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 032781/2018 65207501

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32781 del 2018 Rv. 652075 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 11168 del 06/04/2022 (Rv. 664413 - 01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

C. (ANDREOTTI LORIA EDOARDO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 17/07/2021

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Disciplinare avvocati - Somme riscosse per conto del cliente - Omessa restituzione - Violazione dell'art. 44, del codice deontologico forense vigente "ratione temporis" - Presupposti per la compensazione legale - Sussistenza - Irrilevanza - Fondamento.

113013 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - ALIMENTI In genere.

L'avvocato che si appropria dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di restituire al cliente le somme di sua pertinenza, al di fuori delle ipotesi tipiche in cui gli è consentito trattenerle, contravviene all'art. 44 del codice deontologico forense vigente "ratione temporis"; né tale violazione deontologica viene meno in presenza dei presupposti della compensazione legale, dal momento che la deontologia forense e le norme civili sulla compensazione riflettono finalità differenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2223, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5200 del 2019 Rv. 652862 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 11258 del 06/04/2022** (Rv. **664653 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

D. (TRUSCELLI CARMELINA) contro C.

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione - Presupposti - Cause aventi parziale diversità di soggetti e di "petitum" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La denuncia del conflitto reale, positivo o negativo di giurisdizione, a norma dell'art. 362 c.p.c., è ammissibile anche nel caso in cui fra i giudizi, svolti dinanzi a due diversi ordini giurisdizionali, vi sia una parziale diversità di "petitum" formale, allorchè questa sia comunque posta in relazione alla medesima "causa petendi". (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso in un caso in cui, in riferimento ad una convenzione urbanistica, il Tar aveva denegato la sua giurisdizione, in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento comunale di notifica delle spese sostenute in danno per la realizzazione di un canale di scolo e dell'ordinanza-ingiunzione emessa dallo stesso Comune per il pagamento di ratei scaduti, ed il tribunale adito aveva, a sua volta, denegato la giurisdizione ordinaria in relazione alla domanda di annullamento della medesima ordinanza-ingiunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21928 del 2008 Rv. 605931 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 11167 del 06/04/2022** (Rv. **664412 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

Z. (ZAULI CESARE MENOTTO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 17/07/2021

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Ricorso per cassazione - Violazione di norme costituzionali di diretta applicazione - Deduzione immediata ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

La violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25573 del 2020 Rv. 659459 - 01

APRILE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



Sez. 1 - , Ordinanza n. 13690 del 29/04/2022 (Rv. 664765 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

E. (QUADRUCCIO PAOLO) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE FERRARA, 15/07/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Presentazione di una prima domanda reiterata - Disciplina previgente al d.lgs. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 - Diritto del richiedente di restare nel territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale - Sussistenza - Eccezione nel caso di domanda presentata della fase di esecuzione del provvedimento di espulsione - Configurabilità - Fattispecie.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 29 bis, d. lgs. n. 25 del 2008, nel testo applicabile "ratione temporis", la presentazione di una domanda di protezione internazionale reiterata attribuisce al richiedente il diritto di rimanere in Italia fino alla decisione della Commissione territoriale, a meno che si tratti di domanda reiterata presentata in fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale si deduceva l'illegittimità di un decreto di espulsione con ordine di allontanamento immediato poiché notificato nella pendenza di una domanda reiterata di protezione internazionale introdotta dopo la notifica del decreto di espulsione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 bis, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 9 com. 1 lett. D, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 4561 del 2022 Rv. 664015 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2453 del 2021 Rv. 660500 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

F. (PETROSILLO PAOLO) contro S. (CESCHINI ROBERTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/09/2019

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Mantenimento - Esigenze del figlio - Notorio aumento con la sua crescita - Spese straordinarie - Sufficienza - Esclusione - Adeguamento dell'assegno - Necessità.

In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 12/01/1970 num. 898 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 17055 del 2007 Rv. 599718 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 13400 del 28/04/2022 (Rv. 664761 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

K. (MAGGIOLINI SIMONA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 03/03/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Situazione di disabilità fisica o psichica - Vulnerabilità - Condizioni.

La condizione di vulnerabilità idonea a sorreggere il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, può essere fondata sull'allegazione di una situazione di disabilità fisica o psichica generatrice, nel paese di origine, di un trattamento discriminatorio, pur non derivante da atti o comportamenti statuali, dovuto ad emarginazione sociale e relazionale, secondo un modello culturale diffuso e non contrastato, tale da integrare una grave violazione dei diritti umani così come garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione e dall'art. 1 e seguenti della Convenzione ONU fatta a New York nel 2006, ratificata in Italia con l. n. 18 del 2009. (Principio di diritto enunciato d'ufficio ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2006, Legge 03/03/2009 num. 18

Massime precedenti Vedi: N. 13079 del 2019 Rv. 654164 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13405 del 28/04/2022 (Rv. 664762 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.

I. (BENCIVENGA ALBERTO) contro C. (GALLO LIDIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/06/2017

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Espropriazione ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Inizio del giudizio di opposizione anche in presenza di stima provvisoria - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si proceda all'esproprio nei modi previsti dall'art. 22 d.P.R. n. 327 del 2001 e insieme al decreto si comunichi la misura dell'indennità provvisoria, il soggetto destinatario può agire, oltre che con il rimedio rappresentato dall'attivazione del procedimento previsto dall'art. 44 d.P.R. cit., anche con l'opposizione alla stima davanti alla corte d'appello, ai sensi del successivo art. 54, onde sentire dichiarare giudizialmente l'indennità a lui dovuta, senza necessità di dovere attendere la determinazione definitiva della stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità in assenza della perizia di stima).

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 22, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44

Massime precedenti Conformi: N. 5518 del 2017 Rv. 644653 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13390 del 28/04/2022 (Rv. 664760 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

P. (WALLNOFER GERDA) contro C. (D'AMATO SERGIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 19/01/2017

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Reiterazione di vincoli espropriativi prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001 - Azione per ottenere l'indennizzo - Prescrizione decennale - Decorrenza dalla reiterazione del vincolo - Sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999 - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'indennizzo dovuto per la reiterazione dei vincoli espropriativi prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001 si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dalla reiterazione di ciascun vincolo, che costituisce la prima manifestazione del danno, non rilevando che l'azione non fosse esercitabile prima della sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 1999, n. 179, trattandosi di mero ostacolo di fatto alla proposizione della domanda, privo di effetti interruttivi o sospensivi della durata della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4879 del 2011 Rv. 616965 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22577 del 2014 Rv. 632588 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13418 del 28/04/2022 (Rv. 664763 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

B. (PLICATO DONATELLA) contro U. (DISCEPOLO DANIELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/05/2017

085001 FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Pagamento del fideiussore - Indebito oggettivo - Azione di ripetizione nei confronti del creditore - Esperibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, può esercitare nei confronti del creditore l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., attesa la natura generale del rimedio e la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima "causa solvendi", senza che sia a ciò di ostacolo l'esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto i garanti di una società fallita, che avevano eseguito pagamenti in favore della banca creditrice, legittimati ad agire nei confronti di quest'ultima con l'azione di ripetizione di indebito).

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1952 com. 3, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10653 del 2002 Rv. 556035 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 13073 del 26/04/2022 (Rv. 664759 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO.

Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

T. (ANGLANI ANGELO) contro T. (MONACO EUTIMIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/03/2018

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE - Posizione dominante - Abuso escludente - Discriminazione di prezzo nel mercato all'ingrosso (wholesale) - Danno da compressione dei margini (margin squeeze) - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di illeciti anticoncorrenziali, l'"abuso escludente", che si realizza mediante l'applicazione da parte del soggetto in posizione dominante nel mercato all'ingrosso (wholesale) di condizioni economiche più onerose nei confronti delle imprese concorrenti rispetto a quelle applicate alle proprie divisioni commerciali, provoca una contrazione degli utili (margin squeeze) nella impresa vittima di tale condotta, sicché il danno da quest'ultima subito è comprensivo del mancato guadagno che si determina per effetto dell'assorbimento del maggior costo sostenuto e, in assenza di altri elementi rappresentativi, può essere liquidato in tale misura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisato l'abuso escludente da parte del gestore del servizio di telecomunicazione, che si trovava in posizione dominante nei mercati all'ingrosso della terminazione delle chiamate su rete mobile, ha ricordato il danno subito dalla concorrente vittima dell'abuso ai maggiori costi da quest'ultima sostenuti per il servizio di terminazione, rispetto a quelli dal gestore applicate alle proprie divisioni commerciali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21033 del 2013 Rv. 627914 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12666 del 20/04/2022 (Rv. 664680 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

F. (CICCARELLI SERGIO) contro G. (PEDARRA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/09/2015

081126 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - DECRETO DI CHIUSURA - IN GENERE - Reclamo - Oggetto - Sussistenza di una delle ipotesi di chiusura di cui all'art. 118 l.fall. - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

La cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, ai sensi dell'art. 119, comma 2, l.fall., è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 118 l.fall., potendo il fallito o chiunque altro ne abbia interesse far valere nelle sedi proprie, esterne alla procedura, tutte le doglianze riferite alla conduzione del fallimento da parte dei suoi organi. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto della Corte d'Appello che aveva revocato la chiusura del fallimento per avvenuta ripartizione

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

dell'attivo in ragione della pendenza di un giudizio di opposizione avverso il decreto di trasferimento di un immobile appreso alla massa).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5892 del 2018 Rv. 647436 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12668 del 20/04/2022 (Rv. 664758 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

C. (CURRO' ANTONELLO) contro R. (INTERDONATO STEFANIA)

Rigetta, TRIBUNALE MESSINA, 28/07/2015

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo -Giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. - Forma dell'atto introduttivo - Ricorso - Utilizzo della citazione - Fungibilità - Condizioni.

In tema di opposizione allo stato passivo, la forma dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio è il ricorso, ma la riassunzione è tempestiva ove avvenga mediante atto di citazione depositato in cancelleria entro il termine trimestrale previsto dall'art. 392 c.p.c.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 6298 del 2014 Rv. 629948 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12673 del 20/04/2022 (Rv. 664682 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

C. (COTTONE ALFONSA) contro S. (PENSABENE MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/05/2018

079057 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) Fallimento - Interferenze fra fallimento ed esecuzione forzata - Dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione da parte del giudice dell'esecuzione edotto del fallimento - Ipotesi patologica - Inerzia del curatore - Conduzione dell'esecuzione forzata sino al suo esito distributivo - Conseguenze.

081218 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAATA In genere.

In tema di interferenze fra procedura concorsuale ed esecuzione forzata, nell'ipotesi patologica in cui il giudice di quest'ultima, ancorché reso edotto del fallimento del debitore, dichiara l'esecutività del progetto di distribuzione, qualora il curatore rimanga inerte e non reagisca tempestivamente con il rimedio oppositivo, subisce l'irretrattabilità della successiva esecuzione del medesimo progetto, cui consegue l'intangibilità delle somme concretamente attribuite e l'impossibilità di chiederne la restituzione mediante l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15963 del 2021 Rv. 661635 - 01, N. 23482 del 2018 Rv. 652465 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12483 del 19/04/2022 (Rv. 664692 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

G. (ALIKUO' GIUSEPPE) contro I. (GAMBADAURO FELICE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 26/04/2016

125140 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - RITENZIONE DEL POSSESSORE DI BUONA FEDE Diritto di ritenzione ex art. 1152 c.c. - Norma eccezionale - Applicabilità in via analogica alle opere eseguite dall'appaltatore sul suolo del committente - Esclusione.

Il diritto di ritenzione di cui all'art. 1152 c.c., è un mezzo di autotutela di natura eccezionale, ed in quanto tale non è applicabile in via analogica a casi che non siano contemplati dalla legge e non può essere esercitato dall'appaltatore rispetto alle opere da lui costruite sul suolo del committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1152, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Conformi: N. 5828 del 1984 Rv. 437502 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12232 del 2002 Rv. 556943 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 12481 del 19/04/2022 (Rv. 664738 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

B. (BURSI GIUSEPPE) contro F.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE COMO, 11/10/2019

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Principio di autosufficienza del ricorso - Compatibilità con l'art. 6, par. 1, CEDU - Requisito ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Requisiti - Onere di deposito di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. - Modalità di assolvimento - Condizioni - Fattispecie

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. (Nella specie, il motivo è stato ritenuto inammissibile per non essere stato trascritto neanche in estratto il contenuto del verbale di udienza, individuato con la sola indicazione della

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

data, né indicati i dati necessari per il suo reperimento nel fascicolo, oltre a non essere stato indicato se e quando fosse stata depositata una lista testimoniale sui capitoli di prova trascritti in ricorso.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7186 del 2022 Rv. 664245 - 01, N. 6769 del 2022 Rv. 664103 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34469 del 2019 Rv. 656488 - 01, N. 8077 del 2012 Rv. 622361 - 01, N. 8950 del 2022 Rv. 664409 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12483 del 19/04/2022 (Rv. 664692 - 02)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.**

(Conf.)

G. (ALIUQUO' GIUSEPPE) contro I. (GAMBADAURO FELICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 26/04/2016

125140 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - RITENZIONE DEL POSSESSORE DI BUONA FEDE Diritto di credito dell'appaltatore - Diritto di ritenzione del cantiere - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di rescissione ex art. 340 l. n. 2248 del 1865.

Quando il vincolo contrattuale tra committente ed appaltatore è venuto meno per effetto della rescissione ad opera del committente (nella specie, ex art. 340 l. n. 2248 del 1865, applicabile "ratione temporis", ad opera dell'ente pubblico) al diritto di credito dell'appaltatore non corrisponde un diritto di ritenzione del cantiere, essendo l'obbligo della riconsegna dello stesso configurabile non come una prestazione in relazione sinallagmatica con l'obbligo del committente al pagamento del corrispettivo, ma solo come un effetto del venir meno del rapporto contrattuale tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16304 del 2009 Rv. 608946 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11964 del 13/04/2022 (Rv. 664677 - 02)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:*

CAMPESE EDUARDO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

L. (PARCO COSIMO) contro S. (ROSSETTI MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 26/11/2018

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Cumulo di domande nello stesso processo - Domanda di separazione personale e di risarcimento dei danni - Trattazione in primo grado con il rito ordinario - Dichiarazione di inammissibilità dell'azione risarcitoria per mancanza dei presupposti di cui all'art. 40, comma 3 c.p.c. - Appello - Applicabilità del rito ordinario - Esclusione.

082302 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE In genere.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Qualora il giudice di primo grado, applicando il rito ordinario, ritenga inammissibili per difetto di "connessione forte" ex art. 40, comma 3, c.p.c., le domande risarcitorie avanzate unitamente a quella di separazione personale dei coniugi, nella successiva fase di appello non si verifica l'effetto espansivo del rito ordinario previsto dalla richiamata norma, sicché l'impugnazione soggiace al rito camerale e va introdotta con ricorso e non con citazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 com. 3, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2155 del 2010 Rv. 611422 - 01, N. 266 del 2000 Rv. 532795 - 01, N. 24037 del 2015 Rv. 637774 - 01, N. 3316 del 2017 Rv. 643722 - 01, N. 22700 del 2021 Rv. 662349 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12119 del 13/04/2022 (Rv. 664679 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

A. (FRANZIN LUDOVICA) contro C. (PAVIOTTI ROBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE UDINE, 02/07/2019

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE Liquidazione coatta amministrativa - Aperta successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 5 del 2006 - Domanda tardiva di ammissione al passivo - Rito applicabile.

081352 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora la procedura sia stata aperta successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, la domanda tardiva di ammissione del credito va proposta al commissario liquidatore, da questi valutata nell'ambito di un progetto di stato passivo da depositare nella cancelleria del tribunale, quindi decisa in udienza da un giudice istruttore, secondo le forme degli artt. 93-97 l.fall. con decreto impugnabile ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 209 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 95, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14329 del 2019 Rv. 654266 - 01, N. 21216 del 2017 Rv. 645401 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11963 del 13/04/2022 (Rv. 664676 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

B. (VECCHI VITTORIO) contro S. (MIMMI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/04/2018

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

013009 ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - Liquidazione da parte del presidente del tribunale - Epoca successiva al 1 aprile 1995 - Collegio composto esclusivamente da avvocati - Adozione di criteri equitativi - Esclusione - Riferimento alla tariffa professionale forense - Necessità.

In tema di arbitrato spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale forense, senza possibilità, per il presidente del tribunale che procede alla liquidazione di fare ricorso a criteri equitativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 22322 del 2006 Rv. 592558 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8247 del 2009 Rv. 607820 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11963 del 13/04/2022 (Rv. 664676 - 02)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

B. (VECCHI VITTORIO) contro S. (MIMMI MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/04/2018

013009 ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - Devoluzione di controversia a collegio arbitrale - Valore della controversia - Determinazione - Riferibilità ai principi generali - Sussistenza - Criterio del "petitum" - Pronunzie di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente - ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore - sulla base del "petitum", senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione "ex post" del valore della causa sulla base del concreto "decisum" sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 8247 del 2009 Rv. 607820 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12115 del 13/04/2022 (Rv. 664678 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

G. (D'AMICO GIOVANNI) contro G. (MALACARNE ANGELA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/03/2020

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Ammissione - Revoca successiva ex art. 173 l.fall. - Fatti idonei - Capacità di pregiudicare il consenso informato dei creditori - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 l.fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale; in tale categoria rientrano non solo

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto fatto idoneo ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, la descrizione ellittica ed incompleta di un'operazione di "leveraged buy out" o fusione per indebitamento, mediante mutuo chirografario concesso alla società veicolo e poi consolidato in credito ipotecario a carico della "società-target", tale da falsare la percezione dei creditori circa la reale convenienza della proposta).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Cod. Civ. art. 2501 bis

Massime precedenti Vedi: N. 25458 del 2019 Rv. 655347 - 01, N. 15013 del 2018 Rv. 649556 - 01, N. 16856 del 2018 Rv. 649538 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11962 del 13/04/2022 (Rv. 664671 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

T. (CORBO NICOLA) contro F. (FERRI FABIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/05/2018

013009 ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO Obbligato solidale evocato in giudizio dal creditore - Chiamata in causa del coobbligato solidale ai fini del regresso - Pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo condizionata all'esecuzione della separata pronuncia di condanna emessa nei confronti del primo coobbligato solidale verso il creditore principale - Ammissibilità.

148078 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere.

Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 814, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12300 del 2003 Rv. 566121 - 01 Rv. 566121 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11800 del 12/04/2022 (Rv. 664667 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

M. (CORONELLA SEBASTIANO) contro D. (DE BENEDICTIS MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/07/2017

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

013009 ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO Arbitrato – Compenso – Collegio arbitrale composto da avvocati – Criteri applicabili.

In tema di liquidazione, ai sensi dell'art. 814 c.p.c., degli onorari dovuti ai componenti di un collegio arbitrale composto da avvocati, in applicazione dell'art. 23 del d.m. n. 55 del 2014 ciascun componente ha diritto ad un compenso integrale per l'attività prestata, non potendosi liquidare un compenso unico da suddividere per tre.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 10, DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 23

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11803 del 12/04/2022** (Rv. **664669 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

B. (STARVAGGI PAOLO) contro C. (CAMI PIETRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/03/2018

013031 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DECRETO DI ESECUTIVITA' Arbitrato – Revoca del c.d. "exequatur" – Ricorso straordinario – Inammissibilità – Ragioni.

In tema di arbitrato, non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. il provvedimento della corte d'appello che, in sede di reclamo, neghi l'esecutorietà del lodo, non rimanendo preclusa, in tal caso, la possibilità di procedere ad esecuzione forzata, sia in quanto la parte può agire in via ordinaria per fare accertare la sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'efficacia esecutiva del lodo, sia in quanto essa può rinnovarne in alternativa il deposito, con il corredo della documentazione di cui sia stata precedentemente rilevata la mancanza o l'irregolarità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 21739 del 2016 Rv. 642628 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11808 del 12/04/2022** (Rv. **664670 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

C. (CHIMENTI CARACCIOLO DI NICASTR STANISLAO) contro C. (BALESTRA LUIGI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 30/05/2016

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - Giudicato c.d. endofallimentare - Oggetto - Fattispecie.

L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso un possibile contrasto di giudicati tra giudizio di opposizione allo stato passivo - in cui erano stati ammessi crediti relativi a canoni di locazione ed Iva non corrisposti dalla società in amministrazione straordinaria, derivanti da un contratto di locazione stipulato con la stessa parte acquirente di immobili a lei

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

precedentemente venduti dalla società "in bonis" - e procedimento avente per oggetto la nullità del suddetto atto di trasferimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96 com. 6, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27709 del 2020 Rv. 660003 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11802 del 12/04/2022 (Rv. 664668 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

D. (MIMOLA GAETANO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/03/2017

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Associazione temporanea di imprese - Clausola compromissoria - Subappalto - Estensione soggettiva alle imprese mandanti - Fondamento - Fattispecie.

L'impresa mandataria di un'associazione temporanea di imprese può ricevere dalle imprese associate, in forza del sottostante mandato con rappresentanza, il potere di rappresentarle non soltanto nei rapporti con la stazione appaltante ma anche nei rapporti con i terzi, in vista della migliore realizzazione dell'opera per la quale l'associazione è stata costituita; in tal caso, ex art. 808, comma 2 c.p.c., il potere di concludere i contratti esecutivi e di subappalto, comprende quello di pattuire la clausola compromissoria, la cui efficacia soggettiva è estesa anche alle imprese mandanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto una impresa mandante inclusa nel perimetro di efficacia soggettiva della clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto concluso con un terzo dalla mandataria dell'a.t.i. con cui la prima era riunita in associazione per la realizzazione di lavori pubblici).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 808 com. 2, Cod. Civ. art. 1704

Massime precedenti Vedi: N. 18441 del 2005 Rv. 584474 - 01, N. 3808 del 2016 Rv. 638846 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 11362 del 07/04/2022 (Rv. 664575 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

W. (BINI ANDREA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/04/2018

031045 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - PROCESSO E SANZIONI (INTERVENTO DEL P.M.) - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Natura e funzione della pubblicazione - Conseguenze - Mancata adozione del relativo ordine - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 126, comma 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all'accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

previsto dall'art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale, con la conseguenza che la mancata adozione del relativo ordine da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 126, Cod. Proc. Civ. art. 120, Cod. Civ. art. 2600

Massime precedenti Conformi: N. 729 del 1963 Rv. 260988 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5722 del 2014 Rv. 630411 - 01, N. 18692 del 2015 Rv. 636770 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11360 del 07/04/2022 (Rv. 664737 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

R. (MAGGIORE ENRICO) contro S. (BRANCADORO MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/02/2016

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Area ricompresa in zona destinata a verde pubblico con caratteristiche speciali da definire - Accordo di programma mai adottato - Determinazione dell'indennità di esproprio - Criterio previsto per le aree bianche - Necessità - Fattispecie.

In materia di espropriazione, rientra tra le aree cd. bianche, prive di regolamentazione urbanistica, l'area ricompresa in una zona destinata a verde pubblico "con caratteristiche speciali", in relazione alla quale, per la definizione delle opere compatibili con il contesto e per l'entità della relativa edificabilità, sia rimandato ad uno specifico accordo di programma ex art. 34 d.P.R. n. 267 del 2000, mai adottato, con la conseguenza che indennità di esproprio ad essa riferita va determinata sulla base del criterio dell'edificabilità di fatto, tenuto conto delle misure di salvaguardia previste per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, dando applicazione al menzionato criterio, aveva escluso l'edificabilità del terreno, perché ad esso era contigua una fascia di rispetto stradale all'interno della quale era vietata ogni tipo di edificazione ad eccezione di piste ciclabili, passaggi pedonali, fermate dei mezzi pubblici o soste di emergenza finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale).

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 34, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 10502 del 2019 Rv. 653879 - 01, N. 12268 del 2016 Rv. 640061 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11245 del 06/04/2022 (Rv. 664736 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

D. (VACCARELLA ROMANO) contro V. (TRAVERSA LEANDRO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/11/2018

013045 ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE Morte della parte nel corso del giudizio arbitrale - Garanzia di effettività del contraddittorio - Necessità - Omissione -

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Conseguenze – Impugnazione del lodo – Fase rescissoria – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

In caso di morte della parte nel corso di giudizio arbitrale, l'art. 816 sexies c.p.c. assegna agli arbitri il compito di individuare ed assumere le misure più idonee a garantire il contraddittorio con i soggetti legittimati a proseguire il giudizio arbitrale, quali successori della parte originaria; pertanto, l'omessa adozione, da parte degli arbitri, di tali misure, determina senz'altro la nullità del lodo per omessa instaurazione del contraddittorio cosicché, ove lo stesso venga impugnato, al giudice del gravame sarà precluso di decidere la causa nel merito ed il giudizio si arresterà alla sola fase rescindente (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale che, pur avendo acclarato la nullità della pronuncia arbitrale emanata senza l'adozione di misure idonee a garantire l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei successori della parte deceduta, aveva nondimeno esaminato il merito della controversia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 830 com. 2

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10989 del 05/04/2022 (Rv. 664546 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.**

Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

V. (PACIFICO RAFFAELE) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA , 27/01/2021

002038 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO Minore convivente con un genitore e il coniuge di quest'ultimo - Adozione ex art. 44, comma 1, lett. b) l. n. 184 del 1983 - Interesse del minore - Valutazione - Persistenza di rapporti con l'altro genitore - Elemento ostativo - Esclusione - Creazione di legami parentali anche con la famiglia del genitore adottivo - Rilevanza alla luce di Corte cost. n. 70 del 2022.

In tema di adozione in casi particolari, non costituisce ostacolo all'adozione del minore da parte del coniuge di uno dei genitori con lui convivente, ex art. 44, comma 1, lett. b) della l. n. 184 del 1983, la circostanza che il minore mantenga rapporti con l'altro genitore, impossibilitato a far fronte al mantenimento, poiché in questi casi l'adozione realizza appieno il preminente interesse del fanciullo alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, in conformità alle ragioni di cui alla sentenza della Corte cost. n. 79 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 55 della l. n. 184 del 1983, nella parte in cui escludeva, nell'adozione in casi particolari, ogni rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 55 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 57, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6633 del 2002 Rv. 554795 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11000 del 05/04/2022** (Rv. **664735 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore:

NAZZICONE LOREDANA. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

G. (CIGLIANO FRANCESCO) contro F. (MARZOLA PATRIZIA)

Rigetta, TRIBUNALE TERNI, 07/06/2019

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE Domande c.d. ultratardive - Prova del ritardo non imputabile - Contenuto.

In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., relativo alle domande c.d. "ultratardive", va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediante e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 23975 del 2015 Rv. 637731 - 01, N. 27590 del 2020 Rv. 660041 - 01, N. 19679 del 2015 Rv. 636718 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 28799 del 2019 Rv. 656090 - 01, N. 3872 del 2020 Rv. 657058 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12336 del 2021 Rv. 661430 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10987 del 05/04/2022** (Rv. **664734 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**.

Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

C. (MELLARO MASSIMO) contro I. (MARTELLA DARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/05/2018

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Obbligo di astensione del magistrato - Art. 51, comma 1, n. 3), c.p.c. - Contratti bancari - Esclusione - Condizioni.

Nei giudizi che coinvolgono istituti di credito, non sussiste l'obbligo di astensione ex art. 51, comma 1, n. 3), c.p.c. del magistrato che abbia in corso rapporti contrattuali (nella specie, conto corrente e mutuo) con banche di rilevanti dimensioni e patrimonializzazione, instaurati mediante il ricorso a moduli contrattuali standardizzati, salvo che non risultino pattuite clausole a lui inequivocabilmente più favorevoli.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5701 del 2012 Rv. 622048 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10843 del 04/04/2022** (Rv. **664545 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.**

C. (CAMMAROTO NUNZIO) contro N. (ALESSI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 17/02/2016

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Conclusione del procedimento espropriativo - Successiva revoca del decreto di esproprio - Ammissibilità - Esclusione - Retrocessione - Possibilità - Effetti.

In tema di espropriazione per pubblico interesse, una volta concluso il procedimento ablativo, la legge non consente lo "ius poenitendi" dell'espropriante, mediante la revoca del decreto di esproprio per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico e la restituzione del bene acquisito, potendo quest'ultima intervenire solo previo esercizio, da parte del soggetto espropriato, del diritto alla retrocessione, che non dà luogo alla caducazione del decreto di esproprio, ma attua un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto "ex nunc".

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 46, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 48, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 21825 del 2005 Rv. 584313 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25825 del 2021 Rv. 662486 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10845 del 04/04/2022** (Rv. **664733 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **SCALIA LAURA.** Relatore: **SCALIA LAURA.**

I. (RUSCONI GIUSEPPE) contro S. (SCOTTI CAMUZZI SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/10/2016

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Appalto di opere pubbliche non statali - Clausola compromissoria - Previsione di un collegio arbitrale composto di cinque arbitri mediante rinvio all'art. 43 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Successiva previsione "ex lege" di un collegio arbitrale composto di tre membri - Accordo delle parti per la nomina di tre arbitri secondo la nuova disciplina - Conseguenze.

114004 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE In genere.

In tema di appalto di opere pubbliche non statali, in presenza di una clausola compromissoria che preveda un collegio arbitrale composto da cinque membri mediante rinvio all'art. 43 d.P.R. n. 1063 del 1962, la successiva abrogazione di tale norma, sostituita dall'art. 32 d.P.R. n. 109 del 1994, che regola un collegio arbitrale composto da tre membri, spiega influenza sul rapporto solo se le parti manifestino, anche indirettamente, la concorde volontà di nominare tre arbitri, come accade nel caso in cui procedano alla loro scelta secondo la nuova disciplina, precludendosi la facoltà di denunciare l'invalidità del lodo per irregolare composizione del collegio (rispetto a quanto stabilito in contratto) e rendendo tale invalidità insuscettibile di rilievo officioso in conseguenza del silenzio serbato nel corso del procedimento arbitrale.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19025 del 2014 Rv. 632089 - 01, N. 10000 del 2014 Rv. 631080 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10637 del 01/04/2022 (Rv. 664544 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FRAULINI PAOLO. Relatore: FRAULINI PAOLO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

P. (LEO ENRICO) contro I. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/12/2018

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Diritto al frazionamento dell'ipoteca - Provvedimento di nomina del notaio ex art. 39 d.lgs. n. 385 del 1993 - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Sussistenza - Fondamento.

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere.

In tema di frazionamento dell'ipoteca, il provvedimento che accoglie o respinge la richiesta di nomina del notaio ai sensi dell'art. 39, comma 6 ter, d.lgs. n. 385 del 1993, è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto idoneo ad incidere in via definitiva sul diritto dell'istante al frazionamento, decidendo sulla fondatezza della domanda nel contraddittorio delle parti e con attitudine alla stabilità "pro iudicato".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39 com. 6, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Difformi: N. 17632 del 2021 Rv. 661613 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15685 del 2013 Rv. 627231 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13367 del 28/04/2022 (Rv. 664779 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

R. (MIGLIACCIO BENEDETTO) contro F. (DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/03/2019

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Apertura del concordato preventivo - Successivo fallimento - Crediti liquidi ed esigibili ex art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. pagati dopo la scadenza - Esenzione da revocatoria - Sussistenza - Fondamento.

In tema di procedure concorsuali, ove vi sia stata ammissione al concordato preventivo seguita da revoca e dichiarazione di fallimento, rientrano nell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. anche i pagamenti di crediti liquidi ed esigibili eseguiti "dopo la scadenza" per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla procedura concordataria, poiché l'espressione "alla scadenza", contenuta nella norma, deve intendersi come un semplice rafforzativo del presupposto della liquidità ed esigibilità di tali crediti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. G, Legge Falliment. art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4340 del 2020 Rv. 657077 - 01, N. 12017 del 2018 Rv. 649109 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42093 del 2021 Rv. 663508 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13176 del 27/04/2022 (Rv. 664778 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: BISOGNI GIACINTO. Relatore: BISOGNI GIACINTO.

D. (RESTIGNOLI ARMANDO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI L'AQUILA, 01/07/2021

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Deduzione dell'esistenza di un preventivo accordo - Accertamenti da compiere.

In tema di sottrazione internazionale dei minori, al giudice è riservata la decisione sulla sola liceità del trasferimento del minore, sicché, ove sia dedotta l'esistenza di un accordo preventivo dei genitori, chi lo deduce deve darne prova rigorosa e univoca, specialmente quando il trasferimento avvenga in una situazione di crisi della coppia genitoriale che non ha dato luogo all'instaurazione di un procedimento di separazione o di divorzio davanti al giudice competente in base alla residenza abituale del minore, quando tale procedimento sia avviato, subito dopo il trasferimento, davanti al giudice del luogo in cui il minore è stato trasferito.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 12, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 9 com. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18602 del 2021 Rv. 661817 - 01, N. 7261 del 2022 Rv. 664169 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13162 del 27/04/2022 (Rv. 664691 - 01)

Presidente: PARISE CLOTILDE. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

F. (CANTAGALLO GIUSEPPE) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/02/2021

082329 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008432/2020 65761001

Massime precedenti Conformi: N. 8432 del 2020 Rv. 657610 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11234 del 06/04/2022 (Rv. 664690 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

P. (COMEGNA CARMELO) contro L. (MARINO MAURIZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/07/2019

159219 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE Delibera assembleare di

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

azzeramento e contestuale ricostituzione del capitale sociale - Immediata sottoscrizione da parte del socio presente - Validità - Condizioni - Fondamento.

In tema di società, è valida la delibera assembleare che, a seguito di riduzione del capitale sociale per perdite, decida l'azzeramento e il contemporaneo aumento, anche ad una cifra superiore al minimo, del menzionato capitale sociale mediante la sottoscrizione immediata e per intero del socio presente, purché ai soci assenti o impossibilitati alla sottoscrizione immediata sia consentito di esercitare, nel termine stabilito dall'art. 2441 c.c., il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni sottoscritte in misura eccedente la quota di spettanza dell'originario sottoscrittore, dal momento che l'esercizio postumo del diritto di opzione opera come condizione risolutiva e rimuove "pro quota" e retroattivamente gli effetti dell'originaria sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 2441, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2482

Massime precedenti Conformi: N. 15614 del 2007 Rv. 600416 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 11216 del 06/04/2022** (Rv. 664776 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

K. (MANDRO LUCA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/06/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Riconoscimento dello "status" di rifugiato - Procedimento ex art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011 - Prova testimoniale dedotta successivamente al ricorso e senza formulazione di capitoli - Ammissibilità - Fondamento.

Nel procedimento per il riconoscimento dello "status" di rifugiato, disciplinato "ratione temporis" dal rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011, è ammissibile la richiesta di prova testimoniale formulata dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso e senza la deduzione di capitoli separati, poiché le norme procedurali nazionali vanno interpretate in modo compatibile con i principi espressi dalle direttive dell'Unione europea che, in tale materia, sanciscono un dovere ufficioso di cooperazione istruttoria, cui deve aggiungersi che l'art. 702 ter c.p.c., attribuisce al giudice il potere di procedere nel modo che ritiene più opportuno all'istruttoria, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, senza prevedere alcuna preclusione o decadenza a carico delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27310 del 2008 Rv. 605498 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 11232 del 06/04/2022** (Rv. 664777 - 02)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

J. (VEGLIO MAURIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/03/2020

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero non accompagnato - Accertamento dell'età - Estratto dell'atto di nascita - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini dell'accertamento dell'età di un minore straniero non accompagnato, si deve tenere conto della produzione dell'estratto dell'atto di nascita di quest'ultimo, poiché, ai sensi dell'art. 19 bis, comma 3, l. n. 142 del 2015, l'età deve essere verificata in via principale attraverso un documento anagrafico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento che non aveva esaminato l'estratto dell'atto di nascita, rilevando che non erano stati prodotti "validi documenti di identificazione").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19 bis, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5936 del 2020 Rv. 657004 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11232 del 06/04/2022 (Rv. 664777 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

J. (VEGLIO MAURIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/03/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero non accompagnato - Procedimento per l'accertamento della sua età - Applicazione analogica dell'art. 5 d.p.c.m. n. 234 del 2016 - Esclusione - Fondamento.

In tema di immigrazione, i minori non accompagnati devono essere identificati secondo la procedura prevista dall'art. 19 bis l. n. 142 del 2015, introdotto dalla l. n. 47 del 2017, restando esclusa l'applicabilità in via analogica delle disposizioni di cui al precedente d.p.c.m. n. 234 del 2016 (relativo all'identificazione dei minori non accompagnati che siano anche vittime di tratta), non potendo una norma di legge primaria, generale e successiva, essere disapplicata da una norma regolamentare, anteriore e speciale.

Riferimenti normativi: DPCM 10/11/2016 art. 5, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19 bis

Massime precedenti Vedi: N. 6520 del 2020 Rv. 657086 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10788 del 04/04/2022 (Rv. 664775 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

A. (PESENTI MARCO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 29/04/2020

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993 - Garanzie integrative che consentono di elevare il limite di finanziabilità del mutuo - Delibera CICR del 22 aprile 1995 - Garanzie prestate da società semplici o da persone fisiche - Esclusione - Fondamento.

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, in conformità alla delibera CICR del 22 aprile 1995,

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

è individuato nella misura dell'80% dei beni ipotecati e può essere elevato sino al 100% solo se vengono prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, fondi di garanzia e altre garanzie idonee, al cui novero non appartengono le garanzie prestate da società semplici o da persone fisiche, poiché il livello di affidabilità patrimoniale offerto non è equiparabile a quello dello Stato e degli istituti bancari e assicurativi appena menzionati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11201 del 2018 Rv. 648901 - 01

APRILE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta
seconda



Sez. 2 - , **Sentenza n. 13583 del 29/04/2022** (Rv. **664624 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BERTUZZI MARIO**. Relatore: **BERTUZZI MARIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

S. (COSTA ALBERTO) contro C. (MANASSERO MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/12/2016

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Condominio - Delibera assembleare su assegnazione del servizio di fornitura del gasolio per il riscaldamento - Responsabilità contrattuale - Responsabilità ai condomini come utenti - Esclusione - Imputabilità al condominio - Sussistenza - Fondamento.

In tema di condominio, la delibera assembleare relativa all'assegnazione del servizio di fornitura del gasolio per il riscaldamento è imputabile, per la connessa responsabilità contrattuale, esclusivamente al condominio e non già ai singoli fruitori del servizio, atteso che le decisioni afferenti alla gestione ed all'utilizzazione dei beni comuni, tra i quali rientrano la caldaia e l'impianto di riscaldamento centralizzato, sono demandate in via esclusiva alla assemblea dei condomini, stante il carattere vincolante delle disposizioni in materia, che, delineando un sistema di organizzazione rigida e non derogabile se non nei limiti di legge, rendono inammissibili forme organizzative alternative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1130 bis, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 10 CORTE COST.

Sez. 2 - , **Sentenza n. 13579 del 29/04/2022** (Rv. **664622 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BERTUZZI MARIO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

F. (GUALTIERI PIERO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/04/2019

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Spettanza di equa riparazione in favore della persona offesa dal reato - Costituzione di parte civile - Necessità - Periodo precedente alla costituzione - Rilevanza - Esclusione.

In tema di equa riparazione ai sensi della l.n.89 del 2001, la persona offesa dal reato, che, al fine di conseguire il risarcimento del danno, si sia costituita parte civile nel processo penale, ha diritto alla ragionevole durata del processo, con le connesse conseguenze indennitarie in caso di violazione, soltanto dal momento di detta costituzione, mentre non rileva la precedente durata del procedimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5294 del 2012 Rv. 622186 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 16323 del 2012 Rv. 623727 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 13580 del 29/04/2022** (Rv. **664623 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

P. (BARNESCHI GIANLUCA) contro P. (ALLEGRI VERONICA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/11/2017

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Rifiuti non pericolosi - Obbligo del produttore e del trasportatore - Fondamento della punibilità nell'art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006 e non nell'art. 5 l. n. 689 de 1981.

In tema di rifiuti non pericolosi, il produttore si qualifica come soggetto obbligato a formare e sottoscrivere il formulario di trasporto assieme al trasportatore e non come soggetto estraneo alla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e di garanzia, integrando per entrambi la relativa omissione gli estremi della condotta tipica dell'illecito previsto dall'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, con la conseguenza che il fondamento della punibilità del concorso di persone in tale illecito amministrativo risiede già nell'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, quale suo intrinseco elemento costitutivo, e non nell'art. 5 della l. n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 193, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 252

Massime precedenti Vedi: N. 34031 del 2019 Rv. 656220 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 13530 del 29/04/2022** (Rv. **664621 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE.** Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

C. (VASARRI MARCO) contro L. (MATTEOLI MASSIMO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/04/2016

168155 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE Legato in sostituzione di legittima - Rinuncia - Modalità - Univocità dell'atto - Rilevanza a tal fine della proposizione dell'azione di riduzione - Esclusione - Rinuncia quando è in corso la causa di riduzione - Tardività - Insussistenza.

La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, fatta salva la forma scritta quando il legato abbia per oggetto beni immobili, ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali non rientra la proposizione dell'azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima, cosicché la rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è tardiva in senso strettamente temporale, potendo la stessa utilmente avere luogo anche prima della spedizione della causa a sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 650

Massime precedenti Vedi: N. 19646 del 2017 Rv. 645100 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 13266 del 28/04/2022** (Rv. **664618 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

B. (DE LUCA FRANCESCO) contro P. (GANINO BRUNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/05/2016

168082 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - INDEGNITA' DI SUCCEDERE - IN GENERE Indegnità a succedere - Delitto di abbandono anche aggravato dall'evento morte - Sussumibilità nella fattispecie ex art. 463, n. 2, c.c. - Esclusione - Fondamento - Volontà di cagionare la morte - Sussumibilità nella fattispecie ex art. 463 n. 1 c.c. - Sussistenza.

Il delitto di abbandono di minore o di persona incapace (art. 591 c.p.), anche nella sua forma aggravata dall'evento morte (art. 591, comma 3, c.p.), non può a priori farsi rientrare fra le ipotesi di indegnità a succedere previste dall'art. 463, n. 2, c.c., atteso che la legge penale non dichiara applicabili, a tale fattispecie criminosa, le disposizioni sull'omicidio; nondimeno, qualora l'abbandono sia stato realizzato con la volontà di cagionare la morte del soggetto passivo del reato, ovvero il soggetto agente si sia rappresentato tale evento come probabile o possibile conseguenza della propria condotta, accettando il rischio implicito della sua verifica, il fatto può farsi rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 463, n. 1, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 463, Cod. Pen. art. 591, Cod. Pen. art. 575

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 13272 del 28/04/2022** (Rv. **664619 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

S. (STARA SALVATORE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/07/2020

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Riassunzione della causa, ex art. 392 c.p.c. - Giudizio di rinvio nel procedimento per equa riparazione - Natura di autonoma e ulteriore fase del giudizio originario - Conseguenze - Nuova iscrizione a ruolo - Necessità - Nota di iscrizione a ruolo - Esclusione - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di riassunzione della causa ex art. 392 c.p.c., il giudizio di rinvio nell'ambito di un procedimento per equa riparazione, in quanto configurabile come autonoma ed ulteriore fase del giudizio originario, necessita di una nuova iscrizione a ruolo, costituita da un atto mediante il quale il cancelliere attesta la pendenza di un determinato procedimento presso l'ufficio giudiziario, ma non anche della nota di iscrizione a ruolo ex artt. 71 e 72 disp.att. c.p.c., stante la sua soggezione all'art. 392, comma 2, c.p.c., non essendo tale atto di parte richiesto nei giudizi introdotti con ricorso, nei quali il rapporto attore-giudice si instaura già con l'iniziale deposito dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 168, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 1950 del 2016 Rv. 638417 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19701 del 2010 Rv. 614355 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 13265 del 28/04/2022** (Rv. **664617 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

S. (HINNA DANESI FABRIZIO) contro C. (SANTARELLI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/12/2016

159514 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - MORTE DEL SOCIO Società di persone - Morte del socio - Costituzione per testamento del diritto di usufrutto sulla quota - Ammissibilità - Condizioni dettate dall'art. 2284 c.c. - Continuazione della società con gli eredi in seguito ad accordo tra socio superstite e erede del socio defunto - Necessità - Mancata continuazione e liquidazione della quota - Realizzazione del diritto sulle somme liquidate sulla partecipazione del socio defunto.

In tema di società di persone, la costituzione per testamento dell'usufrutto sulla quota del socio defunto incontra i limiti previsti dall'art. 2284 c.c., che attribuisce agli eredi del socio il diritto alla liquidazione della quota salvo che i soci superstiti non preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi, qualora vi acconsentano; pertanto, la costituzione dell'usufrutto sulla quota del socio defunto si avrà soltanto in caso di continuazione della società con gli eredi, mentre in caso di liquidazione della quota, il diritto si realizza sulle somme ricavate dalla liquidazione della partecipazione del socio defunto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2289

Massime precedenti Vedi: N. 30542 del 2011 Rv. 620897 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 13336 del 28/04/2022** (Rv. **664620 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

C. (SPAGLIARDI RICCARDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/05/2017

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Illeciti amministrativi - Principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia - Applicazione della legge del tempo di realizzazione della condotta e conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore - Conseguenze sulle modifiche alla l. n. 35 del 1968 introdotte dalla l. n. 135 del 2018 - Differenze tra le due e possibilità della loro contemporanea applicazione.

In tema di illeciti amministrativi, i principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art. 1 della l. n. 689 del 1981, comportano l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo in cui si è verificato e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se abrogatrice o più favorevole, sicché devono ritenersi irrilevanti le modifiche apportate dal d.l. n. 135 del 2018, convertito dalla l. n. 12 del 2019, all'art. 3 della l. n. 35 del 1968. Invero, mentre l'art. 3 della l. n. 35 del 1968 opera genericamente per l'olio destinato al consumo alimentare, a prescindere da quale sia il mercato destinatario, il d.lgs. n. 109 del 1992, che all'art. 29 limita l'applicabilità di esso ai prodotti destinati al consumo in Italia, non contiene alcuna modifica all'ambito di operatività della medesima l. n. 35 del 1968, sicché è ammissibile la loro contemporanea applicazione.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/2019 num. 12 CORTE COST., Legge 27/01/1968 num. 35 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 29 CORTE COST., Decreto Legge 14/12/2018 num. 135 CORTE COST.

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022 (Rv. 664615 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

T. (MINESTRONI GIOVANNI) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/12/2016

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Contenuto delle tabelle millesimali e criteri di ripartizione - Fatto storico - Insussistenza.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente il contenuto delle tabelle millesimali e i criteri di riparto delle spese condominiali, che non costituiscono "fatto storico", ma questioni ed argomentazioni difensive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Cod. Civ. art. 1123

Massime precedenti Vedi: N. 14802 del 2017 Rv. 644485 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 13034 del 26/04/2022 (Rv. 664616 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ORILIA LORENZO. Relatore: ORILIA LORENZO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (ORLANDO ALESSANDRO)

Rigetta, TRIBUNALE LARINO, 23/05/2017

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Art. 64 regolamento per l'esecuzione del codice navigazione - Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi - Presupposto - Attività di manovra - Necessità - Fondamento - Finalità perseguita.

L'art. 64 del regolamento esecutivo del codice della navigazione, nel prevedere che le navi ed i galleggianti nelle manovre di entrata, uscita ed ormeggio effettuate all'interno dei porti non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre navi, presuppone che la nave sia in movimento e non si trovi in una situazione statica, deponendo in tal senso il tenore letterale della disposizione e la sua "ratio", finalizzata alla salvaguardia della sicurezza della navigazione marittima ed in particolare alla riduzione del rischio di collisioni tra imbarcazioni.

Riferimenti normativi: DPR 05/02/1952 num. 328 art. 64

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12866 del 22/04/2022 (Rv. 664614 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

M. (SALA EVA SONIA) contro M. (PIZZINO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/09/2016

031128 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - REGIME - ACCESSORIETA' E SEPARAZIONI (ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE) Accessori pertinenziali – Inclusione nel trasferimento del bene immobile – Mancata indicazione nell'atto di compravendita – Irrilevanza – Espressa volontà della loro esclusione – Necessità – Riconoscimento, nell'atto, del diritto di servitù di passo sulla pertinenza – Idoneità ad escludere la stessa dal trasferimento – Insussistenza – Fondamento – Fattispecie.

Gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli, senza che possa in tal senso interpretarsi il riconoscimento, in capo all'acquirente, di una servitù di passaggio sulla proprietà del bene accessorio (nella specie un cortile), potendo essa giustificarsi nell'intenzione di assicurare un vantaggio per la proprietà esclusiva dell'acquirente, eccedente i limiti di proprietà ex art. 1102 c.c., posto a carico della comunione residua.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Conformi: N. 634 del 2003 Rv. 559829 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26946 del 2006 Rv. 594124 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 (Rv. 664613 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

C. (SANSONI ANDREA) contro T. (BARBARO MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 28/09/2017

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazioni codice della strada - Art. 201, comma 1 bis, c.d.s. - Contestazione non immediata mediante autovelox - Possibilità su determinate tipologie di strade - Strade urbane di scorrimento - Elementi strutturali - Banchina - Caratteristiche necessarie - Dimensioni adeguate - Fattispecie.

L'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse qualificarsi "strada urbana di scorrimento" quella in cui si trovava l'autovelox, in quanto lo spazio esterno alla carreggiata non era riconducibile alle funzioni di banchina in ragione delle sue esigue dimensioni).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 2 com. 3, Cod. Strada Nuovo art. 201 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16622 del 2019 Rv. 654339 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12687 del 21/04/2022** (Rv. **664787 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

A. (GALVAGNO GIUSEPPE) contro S. (VULCANO MARIA SONIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/05/2016

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Notifica dell'impugnazione principale intervenuta mentre erano ancora in corso, per la controparte, i termini ex artt. 325 e 327 c.p.c. - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

In tema d'appello, l'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. può essere proposta dalla parte anche quando, al momento della notifica dell'impugnazione principale, non era ancora decorso per essa il termine per impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20963 del 2018 Rv. 650024 - 01, N. 14094 del 2020 Rv. 658412 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12689 del 21/04/2022** (Rv. **664665 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

S. (EROLI MASSIMO) contro R. (CARBONE PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/11/2016

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Collegio arbitrale - Limite massimo del compenso fissato dall'art. 5 del d.lgs. n. 53 del 2010 - Costituzione dell'organo prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. - Successiva modifica della sua composizione - Rilevanza ai fini dell'applicabilità del limite massimo del compenso - Esclusione - Fondamento.

In tema di arbitrato, il limite massimo del compenso, fissato dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 53 del 2010, non si applica ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto d.lgs., neanche qualora la composizione dell'organo sia stata successivamente modificata, atteso che ciò che condiziona il regime giuridico applicabile è il momento iniziale di costituzione del collegio, non inciso, nella sua identità, dall'eventuale sostituzione dei suoi membri, così come stabilito nella disciplina transitoria di cui all'art. 4, comma 7, del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2010.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 811 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/03/2010 num. 53 art. 5 com. 1 lett. H CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 214 com. 12, Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 4 com. 7 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4893 del 1993 Rv. 482047 - 01, N. 2747 del 2021 Rv. 660561 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12611 del 20/04/2022** (Rv. **664612 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

A. (RICHIELLO UMBERTO) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE GROSSETO, 05/01/2015

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE Art. 6, comma 6, l. n. 898 del 1970 - Estensione alla separazione personale - Provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario - Opponibilità, ancorché non trascritto, al terzo acquirente, compreso il creditore ipotecario - Condizioni - Adozione anteriore all'atto di acquisto del terzo - Necessità.

Ai sensi dell'art. 6, sesto comma, della l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall'art. 11 della l. n. 74 del 1987) in vigore "ratione temporis" - dettato con riguardo al procedimento di divorzio e applicabile anche in tema di separazione personale dei coniugi - il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente solo a condizione che sia stato adottato anteriormente all'atto di acquisto da parte del terzo, ivi compreso il creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente al provvedimento di assegnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 5067 del 2003 Rv. 561723 - 01, N. 7776 del 2016 Rv. 639499 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12432 del 19/04/2022** (Rv. **664547 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**.

C. (DI MEGLIO GIUSEPPE) contro C. (MARSICO MAURIZIO MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/02/2017

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative - Maggiorazione ex art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981 per il ritardo colpevole nel pagamento della sanzione principale - Natura sanzionatoria - Presupposto della imputabilità del ritardo - Necessità - Conseguenze - Inapplicabilità in caso di sospensione ex art. 22 l. n. 689 del 1981 o ex artt. 5 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011.

La maggiorazione prevista dall'art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ha natura non già risarcitoria o corrispettiva, bensì sanzionatoria e, pertanto, si determina solo allorquando sussista il requisito soggettivo dell'imputabilità del ritardo al comportamento doloso o colposo dell'agente; ne deriva che detta maggiorazione non è applicabile in relazione al tempo durante il quale l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio sia stata sospesa, ai sensi dell'art. 22 l. n. 689 del 1981 o degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011, valendo tale sospensione ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nell'omissione del pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26308 del 2021 Rv. 662535 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12440 del 19/04/2022** (Rv. **664548 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

B. (DE CRISTOFARO MARCO) contro M. (PAPARELLA DARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/07/2016

031122 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - IN GENERE Rapporto pertinenziale - Presupposti - Alienazione della pertinenza per quote separate - Permanenza del rapporto - Presupposti per la sua configurabilità.

Poiché il rapporto pertinenziale postula, a norma dell'art. 817 c.c., la volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente una cosa (bene accessorio) al servizio di un'altra (bene principale), nell'ipotesi di alienazione a soggetti diversi, per quote separate, del bene principale e della corrispondente parte del bene accessorio, la permanenza del suindicato rapporto è configurabile (nel concorso dei requisiti di cui al citato art. 817 c.c. ed in difetto di una contraria volontà dei nuovi aventi diritto) solo tra le frazioni concrete del bene principale e di quello accessorio attribuite al medesimo acquirente, mentre la conservazione dell'originario vincolo tra i due beni, a carico di ciascuno degli altri acquirenti delle frazioni della pertinenza ed a favore di ciascuno degli acquirenti delle frazioni del bene principale, non può che conseguire all'assunzione degli obblighi di carattere personale o ad altra costituzione di servitù, anche non pattizie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817

Massime precedenti Vedi: N. 20911 del 2021 Rv. 662050 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12434 del 19/04/2022** (Rv. **664786 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MASSAFRA ANNACHIARA**. Relatore:

MASSAFRA ANNACHIARA.

T. (PORRU DANIELE ANDREA) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 20/09/2016

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Art. 83, comma 3, c.p.c. - Modifica ex l. n. 69 del 2009 - Applicabilità ai giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 della predetta legge - Disciplina per i giudizi instaurati anteriormente - Conferimento con atto pubblico o scrittura privata autenticata - Necessità.

L'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine o in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 della predetta legge (ossia il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24472 del 2020 Rv. 660025 - 01, N. 20692 del 2018 Rv. 650007 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12196 del 14/04/2022** (Rv. **664390 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**.

I. (RIDOLA MARIO GIUSEPPE) contro R. (PERFETTI FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/07/2017

136147 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Nuova costruzione realizzata in sostituzione di precedente - Aumento di volumetria del nuovo manufatto - Conseguenze in tema di distanze legali - Applicabilità all'intero manufatto della normativa sulle "nuove costruzioni" - Condizioni - Espressa previsione contenuta nello "jus superveniens" - Mancanza di tale previsione - Applicazione alle sole parti del manufatto non corrispondenti al vecchio edificio - Sussistenza.

Nell'ambito delle opere edilizie, in caso di demolizione di un edificio preesistente e successiva ricostruzione, comportante un aumento di volumetria, il manufatto nel suo complesso è sottoposto alla disciplina in tema di distanze, vigente al tempo della sua edificazione, solo ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa, con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni; in mancanza di tale previsione, il manufatto va considerato come nuova costruzione solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario e la demolizione va disposta non integralmente, ma esclusivamente per i volumi eccedenti, da accertare in concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 com. 1 lett. D, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 28612 del 2020 Rv. 659841 - 01, N. 15041 del 2018 Rv. 649068 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21578 del 2011 Rv. 619608 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12202 del 14/04/2022** (Rv. **664421 - 02**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

T. (PUNZI ANGELO MARIA) contro G. (SANTORO NICOLA LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/04/2017

046185 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO Art. 1127 c.c. - Sopraelevazione - Nozione - Trasformazione di locali preesistenti sul lastrico solare e aumenti di volumetria - Sussistenza - Fondamento.

La sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. si configura non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma altresì nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale trasformi locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, indipendentemente dall'altezza del fabbricato, atteso che l'indennità prevista dalla norma trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Massime precedenti Vedi: N. 2865 del 2008 Rv. 601822 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12202 del 14/04/2022** (Rv. **664421 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

T. (PUNZI ANGELO MARIA) contro G. (SANTORO NICOLA LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/04/2017

046185 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO Colonna d'aria sovrastante al lastrico solare - Oggetto di diritti autonomi rispetto al lastrico solare - Esclusione - Obbligo di corresponsione dell'indennizzo a fronte delle sopraelevazioni sul lastrico - Sussistenza.

046187 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - PROPRIETA' DELLA COLONNA D'ARIA In genere.

In tema di condominio, la proprietà della colonna d'aria (cioè lo spazio sovrastante il lastrico solare), non costituendo oggetto di diritti e quindi di proprietà autonoma rispetto a quella del lastrico solare, va intesa come il diritto del proprietario di quest'ultimo di utilizzare tale spazio mediante sopraelevazione; ciò peraltro non comporta l'esonero dall'obbligo di corrispondere agli altri condòmini l'indennità prevista dall'art. 1127 c.c., salvo che non vi sia rinuncia a quest'ultima da parte di tutti i proprietari dei piani sottostanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Massime precedenti Conformi: N. 22032 del 2004 Rv. 578589 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 5556 del 1988 Rv. 460118 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12208 del 14/04/2022** (Rv. **664392 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

C. (GUALTIERI STEFANIA) contro V. (LAI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/06/2019

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Formulare rifiuti - Sottoscrizione del produttore, del trasportatore e del destinatario - Possibilità di delegare altri alla sottoscrizione - Esclusione - Fondamento.

I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel d.m. 10 aprile 1998, n. 145, devono essere distintamente sottoscritti sia dal produttore/detentore, che dal trasportatore che, infine, dal destinatario; ne deriva che l'omessa sottoscrizione nel formulario di identificazione dei rifiuti del produttore dei rifiuti stessi elude il rigore formale della normativa, la quale non consente la sua sostituzione con un delegato, trattandosi di una norma che ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258 com. 5, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 193, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 178, Decr. Minist. Ambiente 01/04/1998 num. 145 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 34038 del 2019 Rv. 656221 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 12206 del 14/04/2022** (Rv. **664391 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **MASSAFRA ANNACHIARA**.

Relatore: **MASSAFRA ANNACHIARA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

C. (MILONE MARIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/02/2016

077001 ENFITEUSI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - Enfiteusi - Miglioramenti ed addizioni apportate dall'enfiteuta dopo la cessazione dell'enfiteusi - Diritto all'indennizzo a norma dell'art. 975 c. c. - Esclusione - Fondamento.

077061 ENFITEUSI - ESTINZIONE - MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI In genere.

La disposizione dell'art. 975, comma 1, c.c., secondo cui l'enfiteuta, quando cessa l'enfiteusi, ha diritto al rimborso dei miglioramenti apportati, nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali risultino accertati al momento della riconsegna, trova applicazione solo ai miglioramenti che si collocano nell'ambito del rapporto di enfiteusi e che, essendo ancora esistenti alla data della riconsegna, si traducono in un valore economico direttamente o indirettamente riconducibile alla legittima attività dell'enfiteuta (o dei suoi danti causa), e non anche ai miglioramenti realizzati dopo la cessazione del rapporto nel tempo in cui l'enfiteuta abbia conservato di fatto il possesso materiale del bene, per i quali, invece, risultano applicabili i criteri generali previsti dall'art. 1150 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 975, Cod. Civ. art. 1150

Massime precedenti Conformi: N. 25428 del 2013 Rv. 628742 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12058 del 13/04/2022** (Rv. **664389 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

S. (IANNOTTA GREGORIO) contro S. (ALBERTELLI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2017

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Arbitrato irrituale - Nozione - Assimilabilità alla transazione - Esclusione - Differenze con l'arbitrato rituale.

Posto che l'arbitrato irrituale è un mandato congiunto a comporre una controversia mediante un negozio con questa funzione, deve escludersi la sua assimilabilità al contratto di transazione atteso che la risoluzione della controversia da parte degli arbitri non implica reciproche concessioni tra le parti; peraltro, a differenza dell'arbitrato rituale, la possibilità di attuare i diritti discendenti dall'arbitrato irrituale è rimessa esclusivamente al comportamento delle parti, dovendosi escludere che il relativo lodo possa essere reso esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1972, Cod. Civ. art. 1722, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30000 del 2021 Rv. 662724 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022** (Rv. **664387 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (COSI SAVERIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/03/2017

133152 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO Sospensione del procuratore ex art. 301 c.p.c. - Interruzione automatica del processo - Termine perentorio per la prosecuzione - Dalla cessazione della sospensione - Fondamento.

In caso di interruzione del processo a causa della sospensione disciplinare dell'avvocato di una parte, la temporaneità della sanzione, diversifica i riflessi che la stessa produce sul processo interrotto nel senso che, una volta cessata, non è necessaria una nuova procura alle liti ed il procuratore, del tutto consapevole ed informato dell'evento interruttivo e della sua durata, pur in assenza della conoscenza legale, deve riprendere automaticamente a ad esercitare il mandato alla scadenza anche in relazione agli adempimenti ex art. 305 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Civ. art. 302, Cod. Civ. art. 305

Massime precedenti Vedi: N. 29144 del 2019 Rv. 656241 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 12032 del 13/04/2022** (Rv. **664419 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **BERTUZZI MARIO.** Relatore: **BERTUZZI MARIO.** P.M. **D'OVIDIO PAOLA.** (Conf.)

C. (SED BRUNO) contro S. (POLITINO DANIELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2018

187039 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VINCOLI - Disciplina ex art. 1482 c.c. - Tutela dell'interesse all'adempimento del compratore - Esperimento dell'azione di risoluzione da parte del medesimo - Ammissibilità - Condizioni.

La risoluzione prevista dall'art. 1482 c.c., che ha carattere automatico e stragiudiziale, operando allo stesso modo della diffida ad adempiere, non costituisce per l'acquirente un rimedio speciale o esclusivo, ma alternativo, di ulteriore protezione e tutela del suo interesse all'adempimento, sicché egli conserva la possibilità di esperire l'azione ordinaria di risoluzione del contratto, in presenza del presupposto già richiamato della gravità dell'inadempimento

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1482

Massime precedenti Conformi: N. 3565 del 2002 Rv. 553006 - 01, N. 9498 del 1994 Rv. 488547 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 12033 del 13/04/2022** (Rv. **664420 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **VARRONE LUCA.** Relatore: **VARRONE LUCA.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Parz. Diff.)

A. (GIACOMEL ALBERTO) contro A. (SAVOIA GIUSEPPE MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/12/2016

136036 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE Accessione cd. invertita ex art.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

938 c.c. - Domanda di attribuzione della proprietà del suolo occupato - Necessità - Contestuale offerta di congrua indennità - Esclusione - Carattere vincolante dell'offerta per il giudice - Esclusione - Indicazione o modificazione dell'indennità in appello - Limiti ex artt. 345 e 346 c.p.c. - Insussistenza.

Nell'ipotesi di accessione cd. invertita ai sensi dell'art. 938 c.c., il costruttore il quale abbia occupato in buona fede una parte del suolo del vicino, al fine di ottenere l'attribuzione della proprietà del suolo occupato, pur dovendo proporre un'espressa domanda, non è tenuto ad offrire anche una congrua indennità, perché la determinazione di questa è riservata al giudice del merito il quale, pertanto, non è vincolato dall'entità dell'offerta compiuta dal costruttore, né dalla condotta processuale dello stesso, che può indicare tale indennità anche in appello nonché modificarla, senza che la sua attività processuale al riguardo resti soggetta ai limiti degli artt. 345 e 346 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 1404 del 1986 Rv. 444821 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 12026 del 13/04/2022 (Rv. 664784 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

A. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 25/02/2019

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Danno non patrimoniale - Presunzione di inesistenza nel caso di estinzione del processo per rinuncia o per inattività delle parti - Intervenuta transazione conclusa tra le parti e successivo abbandono del giudizio - Dichiarazione di estinzione - Applicabilità della presunzione - Configurabilità - Fondamento.

In tema di equa riparazione, ai fini dell'applicazione della presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. 208 del 2015, è sufficiente che il giudizio presupposto sia stato definito con una declaratoria di estinzione per rinuncia agli atti o per inattività delle parti, non rilevando nel senso della inoperatività della detta presunzione che queste ultime abbiano abbandonato il giudizio solo dopo la conclusione di una transazione che abbia posto fine alla lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25542 del 2019 Rv. 655264 - 01, N. 32027 del 2021 Rv. 662811 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 12031 del 13/04/2022 (Rv. 664388 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

M. (NEGRO ETTORE MARIA) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2016

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni Consob aventi carattere penale - Art. 187 bis TUF - Sentenza della Corte cost. n. 63 del 2019 - Retroattività "in mitius" - "Jus superveniens" attinente alla misura del trattamento sanzionatorio - Rilievo d'ufficio della Corte di cassazione - Ammissibilità - Determinazione della sanzione da parte della Consob nella cornice edittale stabilita dalla nuova normativa - Causa ostativa alla cassazione con rinvio - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni Consob aventi carattere penale (nella specie, per l'abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187 bis del TUF), l'applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 72 del 2015, conseguente alla sentenza della Corte cost. n. 63 del 2019, che ha dichiarato incostituzionale la deroga alla retroattività "in mitius" prevista dall'art. 6, comma 2, del citato d.lgs., è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e giustifica la rimessione al giudice del merito per rimodulare la sanzione, anche qualora quella in concreto irrogata si collochi, comunque, all'interno della cornice edittale stabilita dalla nuova normativa, stante il diritto dell'autore dell'illecito a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 4521 del 2022 Rv. 663829 - 04, N. 20697 del 2018 Rv. 650011 - 02

Sez. 2 - , **Sentenza n. 12027 del 13/04/2022** (Rv. **664785 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Diff.)

C. (FERRIOLO GIOVAMBATTISTA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/01/2019

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Opposizione a decreto in materia di indennizzo per durata irragionevole del processo - Impugnazione proposta solo per le spese - Valore della causa - Valore differenziale tra le spese liquidate in fase monitoria ed il maggior importo richiesto in fase di opposizione - Sussistenza - Valore della causa di opposizione calcolato sulla base della richiesta di indennizzo proposta in fase monitoria - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, nel caso di opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, ove la parte opponente contesti soltanto la liquidazione delle spese di lite operata in suo favore in sede monitoria, il valore della controversia è rappresentato dalla differenza tra quelle liquidate in fase monitoria ed il maggior importo richiesto a tale titolo in fase di opposizione, atteso che al giudice dell'opposizione viene riproposta in tal caso una parte limitata della domanda, al fine di ottenere una riforma solo parziale del decreto del consigliere estensore, restando escluso che il valore della causa possa essere determinato in base all'ammontare dell'equo indennizzo quantificato nel provvedimento opposto, non impugnato sotto tale profilo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2014 num. 55, Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2018 num. 37

Massime precedenti Vedi: N. 18233 del 2009 Rv. 609418 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 12033 del 13/04/2022** (Rv. **664420 - 02**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore:

VARRONE LUCA. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Parz. Diff.)

A. (GIACOMEL ALBERTO) contro A. (SAVOIA GIUSEPPE MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/12/2016

136036 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE Accessione cd. invertita ex art. 938 c.c. - Domanda di attribuzione della proprietà del suolo occupato - Accoglimento - Carattere costitutivo della sentenza - Trasferimento della proprietà all'occupante condizionato al pagamento dell'indennità.

La sentenza di accoglimento della domanda ex art. 938 c.c. e di attribuzione al costruttore della proprietà dell'opera realizzata e del suolo (cd. accessione invertita) ha natura costitutiva in quanto trasferisce il diritto di proprietà della porzione di suolo occupata in buona fede, sicché il giudice con la pronuncia deve condizionare l'effetto traslativo al pagamento dell'indennità dovuta al proprietario del suolo pari al doppio del valore della superficie occupata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 2908, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 4454 del 2019 Rv. 652579 - 02

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12058 del 13/04/2022** (Rv. **664389 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore:

CARRATO ALDO.

S. (IANNOTTA GREGORIO) contro S. (ALBERTELLI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2017

058093 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - VIOLENZA - IN GENERE Violenza morale - Requisiti - Sussistenza di una minaccia proveniente dall'esterno e condizionante il consenso - Necessità - Timori interni o valutazioni di convenienza - Sufficienza - Esclusione.

In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1435, Cod. Civ. art. 1438

Massime precedenti Conformi: N. 20305 del 2015 Rv. 637343 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11606 del 11/04/2022** (Rv. **664386 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

S. (LO PRESTI GREGORIO) contro P. (PERNICONE SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/02/2017

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Appalto su immobile in condominio - Azione per difformità e vizi - Natura contrattuale - "Legitimatō ad causam" - Spettanza - In capo al condōmino committente - Sussistenza - Diritto al risarcimento del danno - Solidarietà attiva - Presunzione - Esclusione - Conseguenze.

In tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., la relativa azione, di natura contrattuale, spetta soltanto al committente, ossia ai singoli condōmini, nei cui confronti l'appaltatore si è obbligato, con esclusione della solidarietà attiva, sicché, se ad agire in giudizio è il singolo condōmino, egli, in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere, con riferimento ai danni delle parti comuni, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni provocati agli immobili di proprietà esclusiva, con esclusione del litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Vedi: N. 3040 del 2009 Rv. 606687 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11605 del 11/04/2022** (Rv. **664385 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

G. (CONCETTI LUCIA) contro L. (RUSSO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/10/2017

058085 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - DOLO - IN GENERE Dolo omissivo - Causa di annullamento del contratto - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto. (In applicazione di tale principio la S.C., con riferimento ad un contratto di compravendita immobiliare, ha escluso che il silenzio serbato dal venditore, nella fase delle trattative, sull'esistenza di irregolarità urbanistiche potesse configurare un'ipotesi di dolo omissivo, ritenendo che il promissario acquirente avesse avuto la concreta possibilità di rendersi conto dei possibili abusi edilizi e, dunque, di poter verificare la conformità dello stato di fatto a quello di diritto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1439

Massime precedenti Conformi: N. 11009 del 2018 Rv. 648530 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1585 del 2017 Rv. 643501 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11437 del 08/04/2022** (Rv. **664418 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

N. (URBINATI MATTEO) contro O. (NASTRI CARLO GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/04/2017

108006 MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - TERMINE Mutuo senza indicazione del termine - Diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento - Insolvenza del debitore - Necessità di preventiva fissazione giudiziale del termine - Non sussiste.

In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1186

Massime precedenti Conformi: N. 2055 del 1972 Rv. 359227 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20042 del 2020 Rv. 659023 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11439 del 08/04/2022** (Rv. **664383 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

S. (PAGANO LUDOVICO ALDO) contro O. (MATERA FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/10/2016

058114 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI - Conflitto di interessi e contratto con se stesso - Differenze - Ragioni.

058115 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO In genere.

In tema di conflitto di interessi, la predeterminazione del contenuto del contratto e la specifica autorizzazione del rappresentato sono elementi richiesti unicamente dall'art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, quali cautele previste in via alternativa dal legislatore per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale, in tal caso, del conflitto medesimo, attesa l'identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, mentre non rilevano ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, ex art. 1394 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 1395, Cod. Civ. art. 1441

Massime precedenti Conformi: N. 2529 del 2017 Rv. 642808 - 03

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11443 del 08/04/2022** (Rv. **664384 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

M. (STRIULI LUCIANO) contro B. (DE SIERVO BEATRICE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/06/2016

106010 MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Mediazione - Diritto alla provvigione - Rapporto tra attività del mediatore e conclusione dell'affare - Nesso causale - Fattispecie.

In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. (Affermando tale principio, la S.C. ha dato rilievo causale all'intervento del mediatore che aveva posto in relazione i contraenti e fatto visitare l'immobile agli interessati i quali, dopo alcuni mesi dalla visita ed una volta rifiutata un prima offerta di acquisto, avevano collocato dei biglietti nelle cassette postali di tutti i condomini così da riaprire le trattative e giungere all'acquisto dell'unità immobiliare, sia pure per un prezzo inferiore a quello inizialmente richiesto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Vedi: N. 10606 del 2001 Rv. 548730 - 01, N. 869 del 2018 Rv. 646668 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11126 del 06/04/2022** (Rv. **664417 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **VARRONE LUCA.** Relatore:

VARRONE LUCA.

E. (LONGANESI CATTANI ROBERTO) contro E. (SPERATI RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/12/2016

187153 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO Vendita di cose mobili - Inadempimento - Ritardo nella consegna da parte del venditore - Risarcimento del danno - Cose non incluse nell'elenco di cui all'art. 1515, comma 3 c.c. - Criterio di liquidazione previsto nell'art. 1518 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Onere della prova a carico del compratore - Sussiste.

Nella vendita di cose mobili, laddove non trovi applicazione l'art. 1518 c.c., in caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce è onere dell'acquirente provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1515 com. 3, Cod. Civ. art. 1518, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31308 del 2018 Rv. 651757 - 01, N. 3614 del 1994 Rv. 486229 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11132 del 06/04/2022** (Rv. **664382 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

D. (FASSARI CLAUDIO) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE SASSARI, 15/06/2015

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Possesso "ad usucapionem" – Inizio – Dall'atto di trasferimento della proprietà, anche se nullo – Presupposto – Qualità di possessore e non di detentore in capo al dante causa – Necessità – Fattispecie.

Ai fini dell'usucapione, in presenza di atto traslativo della proprietà nullo, è necessaria la situazione di possesso e non di detenzione in capo al "tradens". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ravvisando l'esistenza di un preliminare di vendita, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle condizioni dell'immobile, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo, venendo in rilievo una relazione con la "res" qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata che non poteva fondare un valido possesso "ad usucapionem" in capo all'avente causa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141

Massime precedenti Vedi: N. 29594 del 2021 Rv. 662568 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11127 del 06/04/2022** (Rv. **664381 - 03**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

N. (VERSACE RAFFAELE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2016

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIO Mediatore - Provvisore - Determinazione in assenza di specifica previsione - Fonti di integrazione - Usi normativi e in subordine equità - Fondamento.

In tema di mediazione, la misura della provvigione dovuta al mediatore è determinata dal giudice solo in assenza di specifica previsione delle parti, secondo le fonti di integrazione previste in ordine successivo dall'art. 1755, comma 2, c.c.; di conseguenza, la mancata prova degli usi normativi non comporta, per ciò solo, il rigetto della domanda, dovendosi ricorrere al criterio subordinato dell'equità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 8216 del 2004 Rv. 572447 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11127 del 06/04/2022** (Rv. **664381 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

N. (VERSACE RAFFAELE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2016

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIO Diritto del mediatore alla provvigione - Condizione - Conclusione dell'affare - Nozione - Identità dell'affare proposto con quello concluso - Sostituzione parziale delle parti originarie - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Il diritto del mediatore alla provvigione consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Conformi: N. 8676 del 2009 Rv. 607844 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11127 del 06/04/2022 (Rv. 664381 - 02)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE.** Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

N. (VERSACE RAFFAELE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2016

086017 FONTI DEL DIRITTO - CONSUETUDINE - USI NORMATIVI , Usi normativi - Regime processuale - Onere della prova della loro esistenza - Soggezione al principio "iura novit curia" - Limiti.

Il giudice, non essendo obbligato a conoscere gli usi normativi, è tenuto ad applicarli solo quando siano a lui noti; pertanto, l'onere di provare la loro esistenza grava sulla parte che ne richieda l'applicazione e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 1, Preleggi art. 8, Preleggi art. 9, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15014 del 2000 Rv. 541952 - 01, N. 4853 del 2007 Rv. 595180 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 11048 del 05/04/2022 (Rv. 664379 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CARRATO ALDO.** Relatore: **CARRATO ALDO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Conf.)

F. (SAVITO TOMMASO) contro E. (RICCI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/04/2016

136287 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO Regolamenti comunali - Vincoli di altezza in base al distacco tra prospetti - Criteri di misurazione dell'altezza.

Al fine di verificare se siano rispettati i vincoli di altezza fissati dai regolamenti edilizi quando l'entità del distacco tra fabbricati sia stabilita in rapporto all'altezza delle costruzioni che si fronteggiano, l'altezza da prendere in considerazione è quella dei prospetti che delimitano il distacco e deve essere misurata avendo riguardo al livello del suolo (anche con riferimento a quello di eventuali piani interrati) dei prospetti medesimi, dovendosi, in caso di fabbricati con

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

prospetti su più fronti a quote diverse, aver riguardo, in particolare, all'altezza di ciascun prospetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 106 del 2016 Rv. 638729 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 11032 del 05/04/2022 (Rv. 664376 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

B. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro P. (MERLINI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/01/2017

009010 ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA' PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE Beni di interesse storico artistico appartenenti ad enti pubblici o istituti riconosciuti - Vendita senza autorizzazione ministeriale ai sensi della legge n. 1089 del 1939 - Nullità dell'atto e divieto di "traditio" - Usucapione - Esclusione.

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE In genere.

La disposizione dell'art. 1153 c.c. - sull'acquisto della proprietà in forza di possesso di buona fede di beni mobili, conseguito in esecuzione di atto astrattamente idoneo all'effetto traslativo - non opera con riguardo a cose di interesse artistico e storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti diversi dallo Stato o da altri enti o istituti pubblici e soggette a norma del combinato disposto degli artt. 26 e 28 della l. n. 1089 del 1939 al regime dell'inalienabilità senza previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione e della prelazione statale nell'acquisto di esse, in quanto si tratta di beni per i quali è espressamente vietata (art. 32) all'alienante la "traditio" in pendenza del termine per i detti adempimenti, mentre la consegna della cosa, per potere produrre gli effetti di cui al citato art. 1153, deve essere non vietata dalla legge per motivi d'interesse generale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1153, Cod. Civ. art. 1161

Sez. 2 - , Sentenza n. 11048 del 05/04/2022 (Rv. 664379 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

F. (SAVITO TOMMASO) contro E. (RICCI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/04/2016

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanze tra fabbricati - Art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Interpretazione.

In materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 va interpretato nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggianti sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di detta distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, benché solo una

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, con la conseguenza che il rispetto della distanza minima è dovuto pure per i tratti di parete parzialmente privi di finestre.

Riferimenti normativi: DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 24471 del 2019 Rv. 655256 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11069 del 05/04/2022 (Rv. 664380 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

I. (NAPOLI MAURIZIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/07/2016

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - Omessa notifica della sentenza - Impugnazione entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, integrato dal periodo di sospensione feriale - Luogo di notificazione - Alla parte personalmente - Esclusione.

L'impugnazione non preceduta dalla notifica della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale, va notificata in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 330 c.p.c. e, quindi, alla parte presso il procuratore costituito, non a detta parte personalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2888 del 2002 Rv. 552628 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 11040 del 05/04/2022 (Rv. 664377 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

C. (DIDERO LORELLA) contro U. (TASSO RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/10/2016

159525 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE Trasformazione da s.n.c. a s.a.s. - Socio collettivista che diventa socio accomandante - Presunzione di consenso dei creditori, ex art. 2500 quinquies c.c., alla liberazione del nuovo socio accomandante dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali contratte prima della trasformazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il secondo comma dell'art. 2500 quinquies c.c. prevede un'ipotesi di presunzione di consenso abdicativo del creditore nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che non può essere estesa oltre le ipotesi ivi espressamente contemplate di trasformazione da società di persone a società di capitali, comportando un atto di rinuncia ad un diritto nei confronti di un condebitore solidale con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale sottostante il credito. Ne consegue che la norma citata, nella parte in cui presume il consenso del creditore alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili sulla base di un comportamento non oppositivo, non è suscettibile di interpretazione analogica e non può applicarsi anche all'ipotesi di trasformazione di una società di persone da società in nome collettivo a società in accomandita semplice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2500 quinquies, Cod. Civ. art. 1238

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 13772 del 2021 Rv. 661438 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11040 del 05/04/2022** (Rv. **664377 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **VARRONE LUCA.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Diff.)

C. (DIDERO LORELLA) contro U. (TASSO RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/10/2016

159471 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - AMMINISTRAZIONE - CONGIUNTIVA Società di persone - clausola di amministrazione congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione, ritualmente risultante dal registro imprese - Mancato consenso di un socio per la stipulazione di un mutuo - Opponibilità a lui del debito di restituzione - Esclusione.

Nelle società di persone, il debito di restituzione derivante da un contratto di mutuo stipulato senza il consenso di tutti i soci, in violazione della clausola statutaria - regolarmente iscritta nel registro delle imprese e, quindi, conoscibile dall'altro contraente - che, in deroga alla disciplina generale, preveda per gli atti di straordinaria amministrazione che il potere rappresentativo sia esercitato congiuntamente da tutti i soci, non è opponibile al socio rimasto estraneo all'accordo negoziale, risultando irrilevante che la società abbia utilizzato le somme mutate, perché anche la eventuale ratifica tacita della società deve provenire dall'organo competente a provvedere su di essa e con le modalità richieste per l'atto da ratificare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2258, Cod. Civ. art. 2293

Massime precedenti Vedi: N. 2174 del 1997 Rv. 502956 - 01, N. 9464 del 2000 Rv. 538540 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10933 del 05/04/2022** (Rv. **664375 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

G. (PAPARO SILVIO) contro F. (GHIBELLINI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/03/2017

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Simulazione relativa oggettiva - Prova del contratto dissimulato che avrebbe dovuto rivestire forma scritta "ad substantiam" - Mancanza di controdedichiarazione scritta - Confessione - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di simulazione relativa oggettiva, ai fini della prova del contratto dissimulato che avrebbe dovuto rivestire forma scritta "ad substantiam", deve escludersi che la confessione possa supplire alla mancanza del requisito formale rappresentato dalla controdedichiarazione scritta, necessaria per il contratto diverso da quello apparentemente voluto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che, sulla base della confessione della parte, aveva ritenuto provata la dissimulazione di una datio in solutum immobiliare di cui non vi erano gli elementi nel contratto di compravendita immobiliare asseritamente simulato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414 com. 2, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733

Massime precedenti Vedi: N. 4071 del 2008 Rv. 602030 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11032 del 05/04/2022** (Rv. **664376 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

B. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro P. (MERLINI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/01/2017

009007 ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA' DEGLI ENTI PUBBLICI - IN GENERE Beni di interesse storico artistico - Di proprietà di enti pubblici o di istituti legalmente riconosciuti - Mancanza di autorizzazione ministeriale alla vendita - Conseguenza - Nullità.

La nullità delle alienazioni delle cose di interesse artistico o storico appartenenti agli enti legalmente riconosciuti compiute in assenza della prescritta preventiva autorizzazione ministeriale, prevista dall'art. 61 della l. n. 1089 del 1939, è di carattere assoluto e, pertanto, può essere dedotta da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; qualora, invece, si tratti di alienazioni di cose di interesse artistico e storico appartenenti a privati sottoposte a vincolo realizzate contro i divieti stabiliti dalla legge stessa o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, viene in rilievo una nullità di carattere relativo, essendo stabilita nell'interesse esclusivo dello Stato, cosicché essa non può essere dedotta dai privati o essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 9, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 23, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 24 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 26, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 61 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4378 del 2012 Rv. 622037 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10930 del 05/04/2022** (Rv. **664374 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **D'OVIDIO PAOLA**. (Conf.)

S. (FIERRO FRANCESCO) contro S. (LIMONE ANIELLO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2016

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Specificità dei motivi di appello - Difetto - Conseguenze - Impossibilità per la parte di provvedere ad una specificazione dei motivi di appello nella comparsa conclusionale - Possibilità per il giudice di appello di rilevare d'ufficio una nullità - Esclusione - Fattispecie.

L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 c.p.c., determina l'inammissibilità dell'impugnazione e costituisce un limite alla possibilità stessa per il giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda, che non può essere rimossa da una specificazione dei motivi che avvenga, in corso di causa, con la comparsa conclusionale, neanche se con essa si prospetti una questione che sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, pur avendo rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, aveva esaminato la questione della nullità della sentenza di primo grado per la mancata preventiva acquisizione del certificato di destinazione urbanistica del terreno promesso in vendita, oggetto della domanda di esecuzione in forma specifica del relativo contratto preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. A, Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16 del 2000 Rv. 533632 - 01, N. 27199 del 2017 Rv. 645991 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 11043 del 05/04/2022 (Rv. 664378 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

I. (FRANZE' ANTONIO) contro I. (BALIVA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/08/2018

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO - Litisconsorzio necessario - Omessa integrazione nel giudizio di merito - Censurabilità per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.

L'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23634 del 2018 Rv. 650383 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 11054 del 05/04/2022 (Rv. 664416 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

R. (RUFFO RICCARDO) contro Z. (ZUMERLE FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/06/2017

157048 SERVITU' - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - Servitù - Prediali - Estinzione - Prescrizione - In genere - Mancato esercizio della servitù per almeno un ventennio da parte del titolare - Eccezione di prescrizione della servitù - Natura - Onere probatorio.

In tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6647 del 1991 Rv. 472628 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7562 del 2019 Rv. 653148 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , Sentenza n. 10930 del 05/04/2022 (Rv. 664374 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. D'OVIDIO PAOLA. (Conf.)

S. (FIERRO FRANCESCO) contro S. (LIMONE ANIELLO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2016

037089 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - IN GENERE Rappresentanza processuale del minore - Autorizzazione del giudice tutelare - Proposizione di appello in nome e per conto del minore avverso una sentenza resa in un giudizio in cui il minore soccombente era convenuto - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggia ad atto di ordinaria amministrazione, per il quale non è necessaria la predetta autorizzazione, l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come la proposizione di un atto di appello per contrastare la sentenza di primo grado che abbia accolto la domanda dell'attore di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., trattandosi di un atto di difesa diretto a resistere all'azione avversaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8461 del 2019 Rv. 653267 - 01, N. 743 del 2012 Rv. 621236 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13195 del 27/04/2022 (Rv. 664802 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

C. (FONTANA LUCA) contro R.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 19/02/2020

100177 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - DI PRIMO GRADO Ricorso "per saltum" - Accordo - Natura - Negoziato giuridico processuale - Sufficienza, per la sua conclusione, della procura "ad litem" dei rispettivi difensori delle parti - Esclusione - Necessità della procura speciale - Sua anteriorità rispetto alla scadenza dei termini per l'appello e anteriorità o contemporaneità rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione - Necessità.

L'accordo diretto all'immediata impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza di primo grado (c.d. ricorso "per saltum") costituisce un negozio giuridico processuale che, consistendo nella rinuncia ad un grado di giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti, anche tramite loro procuratori speciali, non potendo essere concluso dai rispettivi procuratori "ad litem", e deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposizione dell'appello - avendo quale oggetto una sentenza "appellabile" e non essendo previsto come mezzo per superare l'intervenuta formazione del giudicato, bensì quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge da parte della Corte di cassazione -, nonché preesistere, o quanto meno essere coevo, alla proposizione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22956 del 2010 Rv. 615535 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16993 del 2006 Rv. 591639 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12928 del 22/04/2022 (Rv. 664644 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

S. (COSI SAVERIO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/02/2021

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011815/2018 64871801

Massime precedenti Conformi: N. 11815 del 2018 Rv. 648718 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12927 del 22/04/2022 (Rv. 664643 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

R. (GENTILE ALFONSO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/07/2021

046075 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Condominio - Compenso dell'amministratore - Sussistenza di documento contenente il preventivo approvato dall'assemblea - Necessità - Indicazione implicita nell'approvazione del rendiconto - Sufficienza - Esclusione.

Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12001 del 13/04/2022 (Rv. 664801 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

C. (CERIO ENNIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 31/03/2020

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Ragionevole durata del processo - Computo della durata del giudizio penale presupposto - Esclusione del periodo di sospensione disposta in attesa della definizione di un giudizio civile pregiudiziale tra diverse parti - Dubbio di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.

In tema di equa riparazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 quater, della l. n. 89 del 2001, in relazione agli artt. 117 Cost. e 6 CEDU,

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

nella parte in cui esclude dal computo relativo alla irragionevole durata del processo il periodo di sospensione di un giudizio penale, nel quale i ricorrenti erano imputati, disposto per la pregiudizialità di un giudizio civile nel quale gli stessi non erano parti, in considerazione dell'ampia portata della dizione della norma, e tenuto conto del fatto che i ricorrenti ben avrebbero potuto valutare se spiegare o meno intervento nel giudizio civile pregiudiziale e domandare, se del caso, in dipendenza dello spiegato intervento, l'equa riparazione in rapporto all'eventuale irragionevole durata di quel giudizio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16328 del 2020 Rv. 658750 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11879 del 12/04/2022 (Rv. 664515 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

C. (PANUNZIO EDOARDO) contro T.

Regola competenza

044020 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE Causa ereditaria - Art. 22 c.p.c. - Nozione ai fini della determinazione della competenza - Divisione ereditaria - Vi rientra - Azione di riduzione di donazione lesiva di legittima - Azione di restituzione di denaro abusivamente prelevato da un conto corrente cointestato con il de cuius, durante la vita di questi - Cause ereditarie - Esclusione - Fondamento.

La competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all'art. 22, n. 1, c.p.c., riguarda unicamente le cause di divisione dell'universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune "de cuius", tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, le regole generali, con la conseguenza che non rientra nel campo applicativo della citata disposizione l'azione di riduzione di una donazione per lesione di legittima, salvo che sia proposta cumulativamente con la domanda di divisione, né, tanto meno, la domanda restitutoria delle somme che il convenuto avrebbe prelevato, quale cointestatario, da un conto corrente del "de cuius" durante la vita di questi, non essendo qualificabile tale domanda come petizione ereditaria, che consente all'erede di reclamare soltanto i beni nei quali egli sia succeduto "mortis causa" al defunto e che, dunque, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7617 del 2019 Rv. 653373 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11500 del 08/04/2022 (Rv. 664437 - 01)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

S. (GRECO SALVINO) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/03/2021

127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029875/2019 65619001

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 29875 del 2019 Rv. 656190 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022 (Rv. 664439 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

K. (BADO' FABRIZIO) contro D. (DITTA NICOLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/03/2021

133079 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE Citazione in giudizio notificata al convenuto dopo la morte dell'attore in senso sostanziale - Nullità del giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Principio della scissione degli effetti della notificazione - Inapplicabilità - Fondamento.

La morte dell'attore in senso sostanziale, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non potendo trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, che, avendo come scopo quello di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività sottratte al suo controllo, presuppone comunque la valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Vedi: N. 27530 del 2017 Rv. 646776 - 01, N. 14360 del 2013 Rv. 626463 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022 (Rv. 664439 - 02)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

K. (BADO' FABRIZIO) contro D. (DITTA NICOLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/03/2021

133079 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE Citazione in giudizio notificata al convenuto dopo la morte dell'attore in senso sostanziale - Nullità del giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Costituzione in giudizio dell'erede universale dell'attore che fa proprie le conclusioni dell'attore - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

La morte dell'attore, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., la sentenza d'appello impugnata, in quanto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato dopo la

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

morte dell'attore in senso sostanziale, con conseguente nullità sia di tale giudizio, sia di quello di secondo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27530 del 2017 Rv. 646776 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11502 del 08/04/2022 (Rv. 664438 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

G. (RABINO ENRICO) contro V.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/10/2020

046178 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Regolamento di condominio - Prescrizione di tipo organizzativo - Disciplina delle modalità d'uso delle parti comuni - Interpretazione - Criteri - Comportamento dei condòmini anche successivo all'approvazione del regolamento - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di condominio negli edifici, il regolamento condominiale può porre limitazioni ai poteri ed alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti comuni, imponendo la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica ed all'aspetto generale dell'edificio. L'interpretazione delle clausole di un regolamento contrattuale contenenti limiti nel godimento delle cose comuni deve avvenire secondo le regole legali di ermeneutica contrattuale; inoltre, le prescrizioni del regolamento aventi natura solo organizzativa, come quelle che disciplinano le modalità d'uso delle parti comuni, possono essere interpretate, giusta l'art. 1362, comma 2, c.c., altresì alla luce della condotta tenuta dai comproprietari posteriormente alla relativa approvazione ed anche "per facta concludentia", in virtù di comportamento univoco. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che da un lato, a fronte di una clausola del regolamento che imponeva il divieto di intraprendere "alcuna operazione esterna che modifichi l'architettura, l'estetica o simmetria del fabbricato", aveva ritenuto che la trasformazione dell'unità immobiliare destinata a negozio di alimentari in cinque autorimesse, con aperture basculanti al posto delle vetrine preesistenti, fosse lesiva del decoro architettonico per il forte impatto visivo sull'armonia degli elementi strutturali della facciata, dall'altro aveva affermato che altra clausola del medesimo regolamento condominiale, che poneva il divieto di ingombro del cortile comune, non precludesse l'utilizzo di parte dello stesso cortile come parcheggio, stante anche il comportamento tenuto dai condomini che posteriormente alla redazione del medesimo regolamento avevano sempre ivi parcheggiato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 12579 del 2017 Rv. 644276 - 01

APRILE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022** (Rv. **664817 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.** Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

M. (BRUNO GAETANO) contro A. (INCANNO' GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 27/05/2019

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Sinistro stradale - Conducente di un veicolo coinvolto - Incapacità a deporre nel giudizio di risarcimento -Sussistenza - Fondamento.

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO In genere.

Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolattenti o sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19258 del 2015 Rv. 636973 - 01, N. 19121 del 2019 Rv. 654450 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022** (Rv. **664639 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GRAZIOSI CHIARA.** Relatore: **GRAZIOSI CHIARA.**

S. (URSO MARCELLO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/08/2019

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Liquidazione in via equitativa - Discrezionalità del giudice di merito - Presupposti - Giudizio di diritto - Configurabilità - Limiti - Prova dell'esistenza del danno - Necessità - Impossibilità o difficoltà di prova dell'esatto ammontare - Contenuto - Decisione di "non liquet" - Inammissibilità - Fattispecie.

Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del danno alla reputazione personale e commerciale derivante da indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, non aveva provveduto alla sua liquidazione equitativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20990 del 2011 Rv. 620130 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4310 del 2018 Rv. 647811 - 01, N. 26051 del 2020 Rv. 659923 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13512 del 29/04/2022 (Rv. 664638 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

C. (BOCCALINI EDOARDO) contro C. (BONANNI EZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/03/2019

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Esposizione ad amianto - Efficienza causale - Accertamento - Criteri.

In tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 9057 del 2004 Rv. 572830 - 01, N. 27952 del 2018 Rv. 651052 - 01, N. 18267 del 2013 Rv. 627285 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13519 del 29/04/2022 (Rv. 664559 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

V. (BRINI ANDREA) contro B. (PINNELLINI CLAUDIO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/09/2019

138102 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - FOTOGRAFIE
Disconoscimento - Riproduzioni fotografiche - Effetti ex art. 215, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2712, Cod. Proc. Civ. art. 215 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3122 del 2015 Rv. 634590 - 01, N. 9977 del 2018 Rv. 648158 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 13509 del 29/04/2022 (Rv. 664818 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

K. (TAVERNITI RICCARDO) contro G. (PUGLIESE PATRIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/06/2018

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Attività professionale del medico chirurgo - Contenuto - Informazioni per il "follow-up" successivo all'intervento eseguito - Inclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità sanitaria, l'attività dovuta dal medico-chirurgo non è limitata all'intervento chirurgico di cui è incaricato, ma si estende, coerentemente alla completezza della sua prestazione ed in relazione al correlato interesse di tutela della salute del paziente, alle informazioni relative al doveroso "follow up" prescritto dai protocolli o comunque ritenuto corretto dalla comunità scientifica in relazione alla specifica diagnosi effettuata nel caso concreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il medico-chirurgo aveva censurato la sentenza di condanna al risarcimento del danno, legato alla perdita delle possibilità di sopravvivenza di un paziente deceduto per un melanoma, in ragione dell'omessa informazione al paziente sulla necessità di eseguire, oltre i dieci anni dall'intervento chirurgico, un "follow up", come previsto da studi scientifici in corso all'epoca dell'intervento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1174, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 28991 del 2019 Rv. 655828 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 13510 del 29/04/2022 (Rv. 664845 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

F. (CONFORTINI MASSIMO) contro C. (FARENGA LUIGI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/06/2019

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA "Linee guida" - Norme dell'ordinamento - Esclusione - Rilevanza - Condizioni e limiti.

In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, il cosiddetto "soft law" delle linee guida - pur non avendo la valenza di norma dell'ordinamento - costituisce espressione di parametri per l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 11208 del 2017 Rv. 644394 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13342 del 28/04/2022** (Rv. **664636 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**.

S. (CREMONA ANTONINO MARIA) contro M. (VARVARO CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/09/2018

113051 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - LIBERAZIONE DELLE GARANZIE Obbligo del creditore soddisfatto di consentire la liberazione dei beni dalle garanzie date per il credito - Contenuto - Garanzie reali e vincolo derivante da pignoramento immobiliare - Differenze - Atto negoziale autorizzativo e atto processuale di rinuncia agli atti esecutivi - Conseguenze - Fattispecie.

In conformità ai principi di buona fede e correttezza, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto: ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva disatteso la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale avanzata dai promissari acquirenti nei confronti dei creditori procedenti, i quali - ricevuto dagli attori il pagamento del debito dell'esecutato - avevano ommesso di adoperarsi per l'estinzione del processo esecutivo attraverso il deposito di regolari atti di rinuncia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Conformi: N. 27545 del 2017 Rv. 646845 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13343 del 28/04/2022** (Rv. **664637 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

P. (TORTORELLA MARCO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/12/2018

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Possibilità legale di esercizio del diritto - Rilevanza - Incertezze giurisprudenziali - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

L'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, assumano rilievo le incertezze giurisprudenziali in ordine al soggetto passivamente legittimato, alla natura della responsabilità dello Stato ed al giudice interno munito di giurisdizione).

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 19/10/1999 num. 370 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Direttive Commissione CEE 15/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

Massime precedenti Vedi: N. 22072 del 2018 Rv. 650555 - 01, N. 19193 del 2018 Rv. 649733 - 01, N. 39421 del 2021 Rv. 663576 - 01, N. 21500 del 2005 Rv. 584446 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12977 del 26/04/2022 (Rv. 664631 - 03)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

S. (PARISE NICO) contro L. (SANTORO GIACINTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 01/04/2019

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Per omessa introduzione del giudizio di merito ex art. 624, comma 3, c.p.c. - Finalità deflattiva - Sussistenza - Fondamento.

L'estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. non ha lo scopo di evitare l'inutile protrarsi del processo esecutivo oltre ogni ragionevole durata, bensì un'evidente finalità deflattiva, connessa alla natura anticipatoria della sospensione: la parte soccombente nella fase sommaria può prestare acquiescenza "in prospettiva", qualora le ragioni addotte dal giudice dell'esecuzione (o dal collegio in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.) paiano convincenti o difficilmente ribaltabili nel giudizio di merito; inoltre, nel caso di disposta sospensione, l'esecutato opponente persegue immediatamente il subitaneo arresto della procedura, anticipandosi così gli effetti del verosimile esito vittorioso dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12982 del 26/04/2022 (Rv. 664633 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

B. (GIACOBBE GIOVANNI) contro B. (FERRANTI ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 16/04/2019

133142 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE Inosservanza dell'art. 174 c.p.c. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'immotivata sostituzione della relatrice, rimasta comunque a comporre il collegio, da parte del presidente potesse determinare l'invalidità della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 174

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 1912 del 2017 Rv. 642786 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12975 del 26/04/2022 (Rv. 664664 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.

Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

A. (LONGANESI CARLO) contro S. (MILITO PAGLIARA DRINGA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/03/2019

018032 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - ABBANDONO - IN GENERE Legittimità - Condizioni - Innavigabilità della nave ex art. 541, lett. c), c.n. - Nozione - Ipotesi di abbandono della nave ex art. 540 c.n. - Fattispecie.

In tema di assicurazione marittima di merci, ai sensi degli artt. 540, lett. a), e 541, lett. c), c.n., sono presupposti del legittimo abbandono delle merci all'assicuratore, oltre alla perdita della nave su cui le merci sono caricate, l'assoluta innavigabilità della nave e la sua non riparabilità, nel caso in cui manchino sul posto i mezzi necessari per la riparazione e non sia possibile procurarli facendone richiesta altrove. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'innavigabilità della nave, essendo stata accertata la riparabilità tramite sostituzione dell'albero motore, senza che fosse stata dedotta l'impossibilità di reperirlo nel porto dove la nave era rimorchiata o di farlo ivi pervenire).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 540, Cod. Navig. art. 541

Massime precedenti Vedi: N. 428 del 1975 Rv. 373695 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12977 del 26/04/2022 (Rv. 664631 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

S. (PARISE NICO) contro L. (SANTORO GIACINTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 01/04/2019

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Per omessa o tardiva introduzione del giudizio di merito ex art. 624, comma 3, c.p.c. - Provvedimento del giudice dell'esecuzione sulle spese - Oggetto - Spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione - Esclusione - Compensi spettanti agli ausiliari - Necessità - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c.

In caso di mancata o tardiva introduzione del giudizio di merito dopo la sospensione della procedura, con l'ordinanza di estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. il giudice dell'esecuzione non può provvedere sulle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva, giacché le spese indicate in detta disposizione concernono il solo processo esecutivo - tra le quali, necessariamente, i compensi spettanti agli ausiliari del giudice - e non anche quelle dell'opposizione; ne deriva che la parte che ne sia stata erroneamente gravata può contestare tale statuizione proponendo reclamo al collegio ex art. 630, comma 3, c.p.c., in forza di quanto previsto dall'art. 624, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632

Sez. 3 - , Sentenza n. 12977 del 26/04/2022 (Rv. 664631 - 02)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

S. (PARISE NICO) contro L. (SANTORO GIACINTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 01/04/2019

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese della fase - Necessità - Omissione - Rimedi.

In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c. o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15082 del 2019 Rv. 654225 - 01, N. 22033 del 2011 Rv. 620285 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12985 del 26/04/2022 (Rv. 664634 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

D. (TORRUSIO FRANCESCO MARIA) contro D. (DEL VECCHIO MARCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/07/2018

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diritto di cronaca - Efficacia scriminante - Condizioni - Conseguenze in tema di riparto dell'onere della prova.

L'esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) della notizia sicché, secondo la distribuzione degli oneri probatori disciplinata dall'art. 2697 c.c., una volta provato dall'attore, che assume di essere stato lesa da una notizia di stampa, il fatto della pubblicazione diffamatoria, spetterà al convenuto dimostrare, a fondamento dell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca e della sussistenza della relativa esimente, la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione alla attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore dimostrarne l'inattendibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9458 del 2013 Rv. 626057 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21969 del 2020 Rv. 659408 - 01, N. 2271 del 2005 Rv. 579526 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12981 del 26/04/2022** (Rv. **664632 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

A. (GUACCERO GAETANO) contro G. (ARIETA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 24/01/2019

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Clausole "on claims made basis" - Atipicità - Esclusione - Deroga al modello legale di cui all'art. 1917, comma 1, c.c. - Conseguenze - Controllo di meritevolezza degli interessi - Esclusione - Verifica di rispondenza del regolamento contrattuale ai limiti imposti dalla legge - Conseguenze - Fattispecie.

Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso, considerandola non meritevole di tutela, l'operatività della clausola "claims made", sul presupposto che essa non solo limitava la garanzia nei limiti della vigenza contrattuale - così escludendo gli esiti delle lungolatenze, tipici dei danni da responsabilità medica - ma affiancava detto limite ad una retroattività solo a "secondo rischio").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1917 com. 1, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8894 del 2020 Rv. 657843 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22437 del 2018 Rv. 650461 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12987 del 26/04/2022** (Rv. **664635 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

Z. (PAOLUCCI PAOLO) contro D. (RAVIDA' FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2019

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno non patrimoniale - Danno da perdita del rapporto parentale e danno morale subito da minore infante - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla nipote di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all'epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 18284 del 2021 Rv. 661702 - 01, N. 28989 del 2019 Rv. 656223 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12971 del 26/04/2022 (Rv. 664816 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

H. (CAPPONI BRUNO) contro C. (SPIRITO FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2019

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Violazione dell'art. 115 c.p.c. - Deducibilità quale vizio di legittimità - Condizioni - Decisione della causa sulla base di prove inesistenti - Nozione - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui la parte aveva dedotto il travisamento del contenuto degli accertamenti tecnico-sanitari svolti in un processo penale, per non avere il ricorrente assolto agli oneri prescritti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 24395 del 2020 Rv. 659540 - 02, N. 9356 del 2017 Rv. 644001 - 01, N. 1163 del 2020 Rv. 656633 - 02, N. 7187 del 2022 Rv. 664394 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12969 del 26/04/2022** (Rv. **664814 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

E. (BRIGUGLIO ANTONIO) contro S. (PASSALACQUA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2018

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Azione di accertamento della copertura assicurativa per r.c. basata sull'efficacia riflessa di condanne, passate e future, dell'assicurato - Inammissibilità - Fondamento - Inopponibilità all'assicuratore rimasto estraneo al giudizio del giudicato favorevole al danneggiato - Fattispecie.

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) In genere.

È inammissibile l'azione dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore volta ad ottenere l'accertamento della copertura assicurativa per responsabilità civile in relazione a un fatto che abbia cagionato una pluralità di danni e la conseguente condanna a rivalerlo di quanto pagato o comunque dovuto ai danneggiati per l'effetto di condanne - pregresse o anche future - in esito a giudizi privi della partecipazione dell'assicuratore, perché tale iniziativa giudiziaria mira a conseguire per via giudiziaria l'imposizione all'assicuratore dell'efficacia riflessa del giudicato, pretesa non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accertato l'operatività della polizza assicurativa stipulata da Enel S.p.A. ed Enel Distribuzione S.p.A. con la propria compagnia assicuratrice e conseguentemente condannato quest'ultima a manlevare le società assicurate in relazione a quanto da esse pagato o da pagarsi a terzi a causa del blackout verificatosi nel 2003, per il quale dette società erano state condannate, in numerosi giudizi, a risarcire i danni in favore degli utenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18325 del 2019 Rv. 654774 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022** (Rv. **664819 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

S. (BENTIVEGNA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/06/2018

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Principio di vicinanza della prova - Ambito di applicazione - Assenza di univoca individuazione normativa dei fatti costitutivi - Deroga alla ripartizione degli oneri probatori - Esclusione - Fondamento.

Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorché le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8018 del 2021 Rv. 660986 - 01, N. 7023 del 2020 Rv. 657157 - 01 Rv. 657157 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12908 del 22/04/2022 (Rv. 664813 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

P. (BARBATELLI MAURIZIO) contro A. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/05/2020

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Clausola "claims made" - Decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965, Cod. Civ. art. 1917 com. 1, Cod. Civ. art. 1904

Massime precedenti Difformi: N. 8894 del 2020 Rv. 657843 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22437 del 2018 Rv. 650461 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022 (Rv. 664812 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

A. (PERUSI STEFANO) contro S.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 19/02/2019

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Ordinanza di assegnazione del credito - Effetti - Chiusura del processo di esecuzione - Conseguenze - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fatti modificativi ed estintivi sopravvenuti all'ordinanza - Deduzione con azione ordinaria di cognizione - Necessità - Fattispecie.

Una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'opposizione all'esecuzione successiva alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito, con la quale il debitore intendeva fare valere la sopravvenuta dichiarazione di inefficacia, ex art. 188 disp. att. c.p.c., del decreto ingiuntivo in forza del quale era stata promossa l'esecuzione forzata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10820 del 2020 Rv. 657965 - 01, N. 4505 del 2011 Rv. 617249 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12554 del 20/04/2022 (Rv. 664630 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

M. (CRISTAUDDO FRANCESCO MARIA) contro G. (GRAZIOSI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/11/2017

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) In genere

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 021983/2021 66187201

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21983 del 2021 Rv. 661872 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12384 del 15/04/2022 (Rv. 664810 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

D. (CILIBERTI ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 09/05/2019

104031 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE Uso della cosa locata - Obbligo del conduttore di osservare la diligenza del buon padre di famiglia - Operatività - Conseguenze - Fattispecie.

L'obbligo del conduttore di osservare nell'uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell'art. 1587, n. 1, c.c., con il conseguente divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione e la natura, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall'altro obbligo, sancito dall'art. 1590 cod. civ., di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata, sicché il locatore ha diritto di esigere in ogni tempo l'osservanza dell'obbligazione di cui al citato art. 1587 n. 1 e di agire nei confronti del conduttore inadempiente. (Principio affermato con riferimento a una fattispecie di affitto di fondo rustico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587 lett. 1, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Conformi: N. 11345 del 2010 Rv. 612888 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12384 del 15/04/2022** (Rv. **664810 - 02**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

D. (CILIBERTI ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 09/05/2019

104048 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO Locazione immobiliare - Presunzione ex art. 1590, comma 2, c.c. - Prova contraria - Carattere rigoroso della stessa - Necessità - Fattispecie.

La presunzione di cui all'art. 1590, comma 2, c.c., secondo la quale, in mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, può essere vinta solo attraverso una prova rigorosa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto di affitto di fondo rustico, sul presupposto che non potesse essere attribuita con certezza all'affittuario la responsabilità per il danneggiamento dei muretti e per la sottrazione del pietrisco e degli alberelli, non essendo dato conoscere lo stato dei luoghi al momento della stipula del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

Massime precedenti Conformi: N. 15361 del 2016 Rv. 641293 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12387 del 15/04/2022** (Rv. **664811 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**.

S. (DE LUCA MICHELA) contro A. (BOTTERO NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/05/2019

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE Assegnazione della casa familiare - Opponibilità nei confronti dei terzi - Trascrizione ex art. 155-quater c.c. ("ratione temporis" applicabile) - Necessità - Opponibilità ex art. 1599, comma 3, c.c. e 6, comma 6, l. n. 898 del 1970 - Esclusione - Ragioni.

173019 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE In genere.

L'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155-quater c.c., applicabile "ratione temporis", è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337-sexies c.c.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'art. 1599, comma 3, c.c., perché a seguito dell'introduzione dell'art. 155-quater c.c. l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell'art. 6, c.6 l. n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega legislativa di cui all'art. 2 della l. n. 219 del 2012.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 1599 com. 3, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 com. 6

Massime precedenti Difformi: N. 7007 del 2017 Rv. 643680 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 772 del 2018 Rv. 647226 - 01, N. 7776 del 2016 Rv. 639499 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 11096 del 2002 Rv. 556297 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12264 del 14/04/2022 (Rv. 664815 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

C. (CORBO' FILIPPO MARIA) contro M. (D'ONOFRIO GIAN FRANCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERCELLI, 20/01/2020

018088 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Diritto di recesso previsto dall'art. 177 d.lgs. n. 209 del 2005 - Assicurazione contro gli infortuni - Applicabilità - Presupposti - Fondamento.

Il diritto di recesso di cui all'art. 177 del d.lgs. n. 209 del 2005, n. 209 - previsto, con riguardo ai contratti di assicurazione sulla vita, al fine di garantire l'espressione di un consenso ponderato e consapevole, attese le "asimmetrie informative" fra assicuratore e contraente, particolarmente rilevanti nel ramo vita in considerazione del normale carattere duraturo del vincolo imposto al contraente, dell'elevato tecnicismo di tali polizze e della loro frequente collocazione mediante "tecniche aggressive", assimilabili a quelle seguite nella collocazione degli strumenti finanziari - è applicabile al contratto di assicurazione contro gli infortuni (anche) mortali non già in virtù di una aprioristica e astratta riconduzione di tale schema contrattuale al tipo dell'assicurazione sulla vita, trattandosi di contratto di per sé del tutto privo di contenuto finanziario e a cui rimane estranea la previsione di alcun piano di accumulo, di alcun diritto di riscatto e di alcuna funzione previdenziale, ma all'esito della concreta valutazione di compatibilità della "ratio" della norma suddetta con lo specifico assetto di interessi che le parti hanno inteso realizzare attraverso la stipulazione della singola polizza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 177, Cod. Civ. art. 1919

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5119 del 2002 Rv. 553633 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12259 del 14/04/2022 (Rv. 664809 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

F. (DE SIERVO BEATRICE) contro C. (PRILLO DONATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Principio di autosufficienza -Motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., implicante l'esame di un documento avente contenuto prestabilito - Riproduzione del relativo contenuto in seno al ricorso - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., di un documento avente contenuto prestabilito è ammissibile, sotto il profilo dell'autosufficienza, anche se dello stesso non venga riportato il contenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il motivo con cui si censurava la sentenza impugnata per l'omesso esame dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte dei controricorrenti, desumibile dalla voltura catastale dei beni ereditari prodotta nel giudizio di merito, il cui contenuto non era stato riprodotto nel ricorso).

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 6769 del 2022 Rv. 664103 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831 - 01, N. 8950 del 2022 Rv. 664409 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12255 del 14/04/2022 (Rv. 664808 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

P. (BARBIERI LORENZO) contro F. (GAUDENI LAURA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2018

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030298/2017 64729001

Massime precedenti Conformi: N. 30298 del 2017 Rv. 647290 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11769 del 12/04/2022 (Rv. 664805 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

P. (AZZENA GIOVANNI) contro M. (CONSOLO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2019

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Diffamazione a mezzo stampa - Esercizio del diritto di cronaca - Cronaca giudiziaria - Requisito della verità della notizia - Nozione - Indicazione specifica della fonte - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, laddove la notizia sia stata attinta da atti giudiziari, il requisito della verità è integrato ove la stessa sia fedele al contenuto dell'atto, senza che sia necessaria né la verifica della fondatezza del fatto "ivi" riportato, né l'indicazione specifica della fonte, purché dal contesto dell'articolo risulti con chiarezza la natura giudiziaria della fonte stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato una legittima espressione del diritto di cronaca in alcuni articoli giornalistici che davano conto dei rapporti intrattenuti da un alto ufficiale della Guardia di Finanza con un imprenditore sottoposto a indagini preliminari - dal quale il primo, in cambio di informazioni riservate, avrebbe ottenuto un posto di lavoro per la figlia e il denaro per l'acquisto di due immobili -, sul presupposto che dal contesto dei suddetti articoli si evincesse chiaramente che le notizie erano state tratte dagli atti delle indagini in corso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 21969 del 2020 Rv. 659408 - 01, N. 39082 del 2021 Rv. 663347 - 01, N. 18264 del 2014 Rv. 632094 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11769 del 12/04/2022** (Rv. **664805 - 03**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

P. (AZZENA GIOVANNI) contro M. (CONSOLO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2019

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Attribuzione di una pluralità di fatti offensivi della reputazione - Requisito della verità della notizia - Riferibilità a tutti i fatti - Necessità - Ragioni.

In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, nel caso di attribuzione al danneggiato di una pluralità di fatti lesivi della sua reputazione, il requisito della verità della notizia deve sussistere con riguardo a ciascuno di essi, non potendo un fatto diffamatorio perdere tale valenza per la sua "portata offensiva marginale", vale a dire solo perché affiancato da altro più grave.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12903 del 2020 Rv. 658176 - 02, N. 11233 del 2017 Rv. 644194 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11768 del 12/04/2022** (Rv. **664629 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

F. (RIPABELLI PASQUALE) contro R. (PUNZI CARMINE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 21/02/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Violazione del diritto all'immagine di persona non nota - Danno patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criterio del c.d. prezzo del consenso - Prova a carico dell'attore - Contenuto - Fattispecie.

L'illecita pubblicazione dell'immagine della persona non nota dà luogo al risarcimento anche del danno patrimoniale, il quale, ove non sia possibile dimostrare specifiche voci di pregiudizio, può essere quantificato nella somma corrispondente al compenso che il danneggiato avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, equitativamente determinata con riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore della pubblicazione e ad ogni altra circostanza utile, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 158, comma 2, della l. n. 633 del 1941. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale in capo a un soggetto che, senza avervi consentito, era stato ripreso per 14 secondi, nell'ambito di una trasmissione televisiva, mentre rendeva testimonianza in seno a un processo penale, sul presupposto che - per la sua scarsa notorietà, l'assenza di finalità pubblicitarie o di intrattenimento, il brevissimo frangente temporale nel quale la sua immagine era stata diffusa - non avrebbe potuto conseguire alcun compenso per l'assenso alla messa in onda delle immagini in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 147, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 158, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 11353 del 2010 Rv. 613003 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11769 del 12/04/2022 (Rv. 664805 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

P. (AZZENA GIOVANNI) contro M. (CONSOLO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2019

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Cronaca giudiziaria - Attribuzione della qualità di indagato a soggetto sentito come persona informata sui fatti - Valenza diffamatoria - Esclusione - Ragioni.

In tema di esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, integra un'inesattezza secondaria e marginale, insuscettibile di assumere valenza diffamatoria, la falsa attribuzione della qualità di indagato ad un soggetto che sia stato sentito come persona informata dei fatti, trattandosi di figure pur sempre afferenti alla fase delle indagini preliminari (anteriore all'esercizio dell'azione penale), e non potendosi pretendere da un giornalista l'uso tecnicamente ineccepibile dei corretti termini tecnici processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12903 del 2020 Rv. 658176 - 02, N. 12370 del 2018 Rv. 648934 - 01, N. 11233 del 2017 Rv. 644194 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11767 del 12/04/2022 (Rv. 664804 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

C. (CORBO GIUSEPPE) contro I. (PORFIDO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/11/2018

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Diffamazione - Esercizio del diritto di critica politica - Limiti - Requisito della continenza della forma - Contenuto - Fattispecie.

Il legittimo esercizio del diritto di critica - anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati - è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto integrasse legittima espressione del diritto di critica politica l'affissione di manifesti nei quali si censurava la condizione di degrado del cimitero cittadino, accostando la figura del sindaco a quello di Satana).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 841 del 2015 Rv. 633962 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11848 del 12/04/2022** (Rv. **664806 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

S. (PALMIERI SABINO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRANI, 01/11/2018

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Rigetto dell'opposizione senza fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito - Forma di ordinanza o di sentenza - Ricorso per cassazione - Conseguenze.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, è inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria, decida il merito della controversia senza fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, potendo la parte introdurre comunque tale giudizio per far valere in quella sede ogni doglianza; ove, invece, il provvedimento adottato abbia forma di sentenza, quest'ultima dev'essere cassata senza rinvio, precludendo in radice la relativa emissione l'introduzione del giudizio di merito, in forza del principio del "ne bis in idem".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 30300 del 2019 Rv. 656163 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11853 del 12/04/2022** (Rv. **664807 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**.

R. (RIZZA GIUSEPPINA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/09/2018

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Esecuzione immobiliare per crediti non tributari o misti - Estinzione ex art. 30, comma 2, d.lgs. n. 46 del 1999 - Dichiarazione di voler procedere al quarto incanto - Deposito in cancelleria - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Nel caso in cui la procedura esecutiva esattoriale immobiliare sia stata promossa in relazione a crediti non tributari o misti, il mancato deposito in cancelleria della richiesta del concessionario di procedere ad ulteriore incanto non determina l'estinzione ex art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, dal momento che, a differenza di quanto accade per l'esecuzione per crediti tributari, il giudice dell'esecuzione non è stato ancora investito, in tale fase, degli atti della procedura, rilevando la dichiarazione dell'esattore alla stregua di un atto potestativo, che trova il suo equivalente nell'avvio delle operazioni di vendita attraverso la notifica del relativo avviso ovvero le connesse affissioni nel termine previsto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 30, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 85 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11761 del 12/04/2022 (Rv. 664803 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.

Relatore: DELL'UTRI MARCO.

A. (RIENZI CARLO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2019

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991 - Mancato riconoscimento della copertura previdenziale - Illegittimità costituzionale o contrasto con il diritto comunitario - Esclusione - Fondamento.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo -, né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest'ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 40, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 41, Legge 29/12/1990 num. 428 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 15/04/1993 num. 16 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 40473 del 2021 Rv. 663577 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11491 del 08/04/2022 (Rv. 664514 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore:

ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

P. (DI ZENZO CARMINE) contro I. (PALMISANO ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/10/2019

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Riscatto agrario - Pagamento del prezzo di acquisto del fondo - Tempestività - Rifiuto del creditore di accettazione del pagamento - Offerta non formale - Irrilevanza - Offerta reale - Necessità - Obsolescenza, macchinosità ed eccesso di formalismo della "mora credendi" - Esclusione - Fattispecie.

113158 OBBLIGAZIONI IN GENERE - "DIES INTERPELLAT PRO HOMINE" - OFFERTA NON FORMALE In genere.

Ai fini dell'esercizio del riscatto agrario, il soggetto retrattante, in assenza di collaborazione dei venditori, deve necessariamente effettuare il versamento del prezzo - alla cui tempestiva esecuzione è subordinata l'efficacia del riscatto - mediante l'offerta reale ex art. 1208 c.c., non potendo valersi di un'offerta non formale - la quale non estingue l'obbligazione, ma produce il solo effetto di non incorrere nella mora del debitore - ed essendo irrilevante la pretesa obsolescenza e macchinosità della "mora credendi", la cui disciplina è fondata su esigenze di certezza giuridica.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1210, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36058 del 2021 Rv. 663323 - 01, N. 17975 del 2014 Rv. 632554 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11317 del 07/04/2022 (Rv. 664512 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

M. (PALMIERO CARLO MARIA) contro T. (CICERCHIA PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/02/2019

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità per danno da prodotto difettoso ex art. 120 del "codice del consumo" - Natura di responsabilità "presunta" (e non oggettiva) - Conseguenze in ordine al riparto dell'onere probatorio - Criteri.

La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 118, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 120, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 29828 del 2018 Rv. 651844 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 11320 del 07/04/2022 (Rv. 664513 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

T. (MANTOVANI RENATO) contro F. (FEDELI RENATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2019

148047 RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA' DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE Prestazioni sanitarie - Contratto con effetti protettivi in favore di terzi - Limiti - Azione contrattuale per danno "iure proprio" - Spettanza ai congiunti - Esclusione - Natura aquiliana della responsabilità - Fondamento - Fattispecie.

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.

Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "iure proprio" alla moglie di un soggetto che, affetto da Morbo di Parkinson, si era allontanato dalla struttura sanitaria presso cui era ricoverato e non era stato mai più ritrovato, precisando che la stessa avrebbe potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14615 del 2020 Rv. 658328 - 01, N. 14258 del 2020 Rv. 658316 - 01, N. 21404 del 2021 Rv. 662040 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del 07/04/2022 (Rv. 664628 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

A. (MINGIARDI GIUSEPPE) contro G. (NODARO PIERO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/12/2018

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE "Mala gestio" dell'assicuratore - Differenze tra "mala gestio" nei confronti del danneggiato e "mala gestio" nei confronti dell'assicurato - Conseguenze - Differenze in ordine al contenuto della domanda introduttiva del giudizio - Domanda di manleva dell'assicurato per importi eccedenti il massimale - Formulazione espressa - necessità

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA In genere.

La responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore c.d. impropria - che deriva dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato - ha come conseguenza l'obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale; la responsabilità per "mala gestio" c.d. propria - derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'assicurato per violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., comporta il diritto dell'assicurato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi oltre il massimale di polizza, ma l'ammissibilità di tale pretesa, avente specifici "petitum" e "causa petendi", postula la proposizione di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la "mala gestio", sin dall'atto introduttivo del giudizio e non può ritenersi contenuta nella domanda di garanzia, avente diverso "petitum" e "causa petendi".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Conformi: N. 1606 del 2014 Rv. 629854 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2276 del 2005 Rv. 580719 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 (Rv. 664509 - 03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

A. (MANFEROCE TOMMASO) contro S. (CAVESTRO MARINO)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/02/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Estinzione per ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Sanatoria mediante riqualificazione in opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità - Ragioni.

È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25421 del 2013 Rv. 629122 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022 (Rv. 664508 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

R. (SCAGLIONE ROSA) contro B.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 19/03/2019

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto - Validità - Esclusione - Fondamento - Potere di certificazione del difensore ex art. 83 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.

La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto introduttivo è invalida, perché l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, sicché l'autenticazione del procuratore deve essere contestuale all'atto a cui la procura si riferisce. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso redatto a Palermo in data 19 maggio 2019, proposto in forza di una procura - comunque priva del requisito di specialità - sottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile 2019).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 24472 del 2020 Rv. 660025 - 01, N. 7137 del 2020 Rv. 657556 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 (Rv. 664509 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

A. (MANFEROCE TOMMASO) contro S. (CAVESTRO MARINO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/02/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Rilievo d'ufficio del difetto di titolo esecutivo - Chiusura anticipata del processo esecutivo - Provvedimenti conseguenti del giudice dell'esecuzione.

Quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti - dichiarare improseguibile l'esecuzione forzata e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione) e, nell'espropriazione immobiliare, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; lo stesso giudice non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis, Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22503 del 2011 Rv. 620241 - 01, N. 1353 del 2012 Rv. 621377 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 (Rv. 664509 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

A. (MANFEROCE TOMMASO) contro S. (CAVESTRO MARINO)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/02/2019

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015605/2017 64481001

Massime precedenti Conformi: N. 15605 del 2017 Rv. 644810 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11193 del 06/04/2022 (Rv. 664507 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

F. (PERINELLI ZENO) contro M. (DEBIASI ANDREA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 05/12/2018

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020964/2018 65002501

Massime precedenti Conformi: N. 20964 del 2018 Rv. 650025 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11242 del 06/04/2022** (Rv. **664510 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.**

B. (FACCENDI GIUSEPPE) contro L. (DANESI PAOLA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIENA, 19/12/2018

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Requisiti formali - Menzione dell'apposizione della formula esecutiva sul mutuo fondiario azionato - Necessità - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 654, comma 2 c.p.c. - Esclusione.

Il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l'apposizione della formula esecutiva sull'atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 654, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 654 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1928 del 2020 Rv. 656889 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11246 del 06/04/2022** (Rv. **664511 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.**

U. (ALBERICI FABIO) contro M. (CIERI TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/11/2019

018150 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO Clausola di esclusione della garanzia assicurativa in caso di conducente non abilitato alla guida - Operatività nei confronti della vittima trasportata a bordo del veicolo - Esclusione - Consapevolezza del trasportato assicurato della mancanza di autorizzazione alla guida - Irrilevanza.

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l'operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell'incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo, indipendentemente dal fatto che l'assicurato vittima fosse consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il mezzo non era assicurata a tal fine o che fosse convinto che quella persona fosse assicurata, oppure, ancora, che non si sia posto domande a tale riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 30/12/1983 num. 5, Direttive Commissione CEE 14/05/1990 num. 232, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Massime precedenti Vedi: N. 1269 del 2018 Rv. 647359 - 02, N. 13738 del 2020 Rv. 658380 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11246 del 06/04/2022** (Rv. **664511 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**.

U. (ALBERICI FABIO) contro M. (CIERI TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/11/2019

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021381/2018 65032502

Massime precedenti Conformi: N. 21381 del 2018 Rv. 650325 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11190 del 06/04/2022** (Rv. **664506 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SESTINI DANILO**.

Relatore: **SESTINI DANILO**.

M. (ACCOTI PAOLO VINCENZO) contro D. (ZARRILLI VITO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/12/2018

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Illecito costituente reato - Decorrenza del termine di prescrizione - Dall'irrevocabilità della sentenza penale - Costituzione di parte civile - Necessità - Conseguenze in caso di mancata partecipazione al processo penale.

Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 20363 del 2019 Rv. 654790 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28456 del 2017 Rv. 646782 - 01

Sez. 3 - , **Decreto n. 11003 del 05/04/2022** (Rv. **664520 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Relatore: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**.

R. (MORI LUIGI) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2021

133038 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE Notifica del ricorso per cassazione a società straniera "dissolved and not restored" - Applicabilità della legge processuale italiana ex art. 12 l. n. 218 del 1995 - Nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. al fine di ricevere la notifica dell'atto - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Ai fini della notificazione del ricorso per cassazione a una società straniera, cancellata e non ricostituita, non può procedersi alla nomina, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., di un curatore speciale per ricevere l'atto, in quanto la predetta curatela presuppone l'esistenza del soggetto rappresentato; è invece necessario individuare i successori della società estinta, nei cui confronti il processo deve proseguire, secondo la legge processuale italiana, applicabile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ritenendo che, con riferimento alla posizione della società di diritto inglese "dissolved and not restaurated", la notifica del ricorso per cassazione dovesse essere effettuata nei confronti di coloro che ne erano soci al momento dell'estinzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 6780 del 1988 Rv. 461035 - 01, N. 7362 del 2015 Rv. 634825 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12065 del 13/04/2022 (Rv. 664840 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

B. (CATINI RICCARDO) contro G.

Regola competenza

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) Ordinanze contenenti statuizioni di natura decisoria ai sensi dell'art. 279 c.p.c. - Valore di sentenze non definitive - Modificabilità o revocabilità con sentenza definitiva - Esclusione.

I provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio, ancorché qualificati ordinanza, vanno considerati sentenze non definitive, con la conseguenza che la statuizione "ivi" contenuta non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2237 del 2005 Rv. 580456 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11930 del 13/04/2022 (Rv. 664838 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

G. (EGIDIO FELICE EGIDIO) contro F. (ALFANO ANNA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/11/2020

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Immissioni intollerabili - Danno non patrimoniale da lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare - Prova presuntiva - Ammissibilità - Contenuto - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere.

L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal proprietario di un appartamento limitrofo a un fondo sul quale veniva effettuata attività di stoccaggio e commercio di carte, cartoni, vetro e plastica, desumendo la ricorrenza del pregiudizio dalla circostanza che le immissioni interessavano la quasi totalità dei vani dell'appartamento dell'attore ed erano percepibili anche nei giorni festivi, nelle ore serali, ed anche con gli infissi chiusi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 2729, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 21649 del 2021 Rv. 661953 - 01, N. 19434 del 2019 Rv. 654622 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12060 del 13/04/2022 (Rv. 664839 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

D. (RICCIARDI VALERIO) contro I. (LIUZZI MILENA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/10/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno morale - Liquidazione - Periodo di effettiva sopravvivenza della vittima - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev'essere effettuata con riferimento a tale momento, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima, come invece accade con riferimento alle ripercussioni afferenti alla sfera dinamico-relazionale del soggetto, naturalmente suscettibili di proiezione futura in rapporto alla sua effettiva permanenza in vita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10980 del 2001 Rv. 548928 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 41933 del 2021 Rv. 663500 - 01, N. 24075 del 2017 Rv. 645779 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11657 del 11/04/2022 (Rv. 664837 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

G. (DI STASIO DOMENICO) contro U.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 22/03/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi civili - Detrazione dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico - Esclusione - Fondamento.

Dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perdita capacità di lavoro e, quindi, di guadagno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 com. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18050 del 2019 Rv. 654357 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11222 del 06/04/2022 (Rv. 664462 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

F. (MENNITI PIETRO) contro C. (DE SIENA ANNARITA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/05/2020

100016 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - SOTTOSCRIZIONE Atto d'appello in formato analogico - Riproduzione in formato digitale ai fini della notifica telematica - Sottoscrizione dell'atto con firma digitale - Necessità - Esclusione - Formato "pdf" invece che "p7m" - Irrilevanza.

L'atto d'appello in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 23951 del 2020 Rv. 659394 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11212 del 06/04/2022 (Rv. 664836 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

C. (CELESIA GASPARE) contro D.

Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Opposizione all'esecuzione per obblighi di fare e opposizione all'ingiunzione ex art. 614 c.p.c. - Pendenza avanti allo stesso ufficiale giudiziario - Sospensione per pregiudizialità logica - Esclusione - Illegittimità - Rimessione al capo dell'ufficio per la riunione - Necessità.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Nel caso in cui pendano avanti allo stesso ufficio giudiziario sia l'opposizione avente ad oggetto l'accertamento degli specifici lavori da eseguire coattivamente ex art. 612 c.p.c., sia l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal creditore per i lavori già effettuati, è illegittima l'ordinanza che dispone la sospensione del secondo giudizio per pregiudizialità logica del primo, non essendo configurabile un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e dovendo il giudice del procedimento "pregiudicato" rimettere gli atti al presidente del tribunale per la valutazione circa la riunione delle cause per ragioni di connessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12441 del 2017 Rv. 644294 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022 (Rv. 664646 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

C. (LANZETTA PASQUALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/03/2021

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Omissione - Conseguenze - Superamento delle presunzioni di rinuncia alle richieste istruttorie - Ammissibilità - Motivazione - Contenuto - Fattispecie.

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA In genere.

133244 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI In genere.

Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 33103 del 2021 Rv. 662750 - 01, N. 4487 del 2021 Rv. 660569 - 01, N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 01, N. 14964 del 2006 Rv. 593036 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 10761 del 04/04/2022** (Rv. **664645 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

G. (TRAVARELLI ETTORE) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/07/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Denuncia di omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di circostanza non contestata - Onere di indicazione della modalità della non contestazione - Sussistenza.

Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24062 del 2017 Rv. 645760 - 01

APRILE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Ordinanza n. 13185 del 27/04/2022** (Rv. **664603 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.**

M. (DEL PUNTA RICCARDO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/04/2016

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Datore di lavoro agricolo - Contributi dovuti sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato - Modalità di calcolo - Riferimento alle ore effettivamente lavorate - Limiti.

In tema di imponibile contributivo, i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, e dell'art. 40 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell'operaio in azienda a sua disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1 com. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Contr. Coll. 06/07/2006 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 15794 del 2008 Rv. 603871 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11199 del 2002 Rv. 556364 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 13063 del 26/04/2022** (Rv. **664597 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO.** Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Parz. Diff.)

F. (MUSTI ANDREA) contro N. (MATTINA LAURA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/04/2019

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Attività svolta dal dipendente in costanza di malattia - Simulazione della malattia o potenziale idoneità della predetta attività a pregiudicare o ritardare il rientro al lavoro - Onere probatorio relativo - Incidenza sul datore di lavoro - Ragioni.

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA In genere.

In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Massime precedenti Difformi: N. 3647 del 1999 Rv. 525304 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13188 del 2003 Rv. 566688 - 01, N. 26496 del 2018 Rv. 650900 - 01, N. 1173 del 2018 Rv. 647202 - 01, N. 13380 del 2015 Rv. 635862 - 01, N. 7830 del 2018 Rv. 647821 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 13066 del 26/04/2022 (Rv. 664602 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

A. (STOLZI PAOLO) contro R. (DI PIERRO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/01/2016

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Incarico ex art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.

In tema di dirigenza medica, la facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l'attribuzione di incarichi ex art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, "ratione temporis" applicabile, può essere esercitata a condizione che persistano le esigenze temporanee e che venga comunque rispettato il limite massimo di durata del rapporto fissato dalla citata disposizione, la quale - benché insuscettibile, atteso il suo carattere di specialità, di essere integrata con la disciplina generale prevista per le assunzioni a termine - va comunque interpretata alla luce, da un lato, della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle precisazioni fornite dal giudice eurounitario sul tema della repressione degli abusi, e, dall'altro, del principio costituzionale dell'accesso all'impiego, anche temporaneo, solo a seguito di concorso pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato il carattere abusivo della reiterazione di un incarico biennale, prorogato per ben cinque volte fino a coprire l'arco temporale di un decennio, sempre per le stesse mansioni e presso la medesima struttura).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 septies com. 2 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4177 del 2021 Rv. 660613 - 01, N. 17010 del 2017 Rv. 644876 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 12952 del 22/04/2022 (Rv. 664482 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

N. (MARTINELLI ANTONIO) contro A. (MANNO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2019

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Docenti universitari - Indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 - Art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999 - Adeguamento alla nuova disciplina - Criteri - Conservazione dei trattamenti economici in godimento - Portata applicativa.

In tema di indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 731 del 1979, spettante al personale universitario docente in servizio presso cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, l'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999 non fa salva solo la conservazione dei trattamenti economici in godimento ma assicura, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, l'equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente che, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, poteva essere attuata tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall'altro, del criterio, di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità.

Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., DPR 11/07/1980 num. 382 art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 6, Contr. Coll. 05/12/1996, Contr. Coll. 08/06/2000

Massime precedenti Vedi: N. 27755 del 2020 Rv. 659956 - 01, N. 14036 del 2016 Rv. 640478 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9279 del 2016 Rv. 639531 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 12789 del 21/04/2022 (Rv. 664481 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore:

BOGHETICH ELENA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

T. (CAPPELLETTO MARCO) contro B. (SPAMPATTI LUCIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/08/2019

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Art. 2119 c.c. - Clausola elastica - Valutazione ad opera del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

L'art. 2119 c.c. configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto; l'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare tale clausola generale, non sfugge pertanto al sindacato di legittimità, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 31155 del 2018 Rv. 651923 - 01, N. 7305 del 2018 Rv. 647544 - 01, N. 13534 del 2019 Rv. 653963 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 12749 del 21/04/2022** (Rv. **664517 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (BAVA ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/10/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Liquidazione dell'assegno ex art. 2 l. n. 407 del 1998 - Perequazione ex l. n. 350 del 2003 - Modifica quantitativa ad opera dell'art. 1, comma 565, l. n. 266 del 2005 - Esclusione - Ragioni.

In materia di benefici in favore delle vittime del dovere, la liquidazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della l. n. 407 del 1998 va perequata, ex art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992, nella misura prevista dall'art. 4, comma 238, della l. n. 350 del 2003, non avendo la disciplina regolamentare di attuazione dell'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 alcun potere di modificare quantitativamente l'emolumento previsto dalla citata l. n. 350, vieppiù in presenza di una esigenza di parità di trattamento tra i diversi soggetti tutelati, testimoniato dall'estensione delle tutele alle vittime del dovere, ed assumendo rilievo il limite di spesa, imposto dal comma 562 dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005, solo su un piano autocompensativo, nel senso che, una volta raggiunto il tetto di spesa annuale, il beneficio viene a far carico alla graduatoria dell'anno successivo, restando escluso che l'assistenza venga meno del tutto.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1998 num. 407 art. 2, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 238 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 562 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 565 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15328 del 2016 Rv. 640872 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7761 del 2017 Rv. 643552 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 12744 del 21/04/2022** (Rv. **664478 - 01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **MARCHESE GABRIELLA**. Relatore: **MARCHESE GABRIELLA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

P. (SABATINI FRANCO) contro I. (MATANO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/02/2016

172010 TRANSAZIONE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' - PRETESA TEMERARIA Elemento oggettivo e soggettivo - Nozione.

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo e uno soggettivo, ossia che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1971

Massime precedenti Conformi: N. 19023 del 2015 Rv. 636931 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 12747 del 21/04/2022** (Rv. **664479 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (GUERRA MAURIZIO MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/03/2016

087034 FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - LEVA MILITARE - IN GENERE
Miliare di leva ferito accidentalmente nel corso di addestramento - Benefici ex art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 - Spettanza - Fattispecie.

Al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto detti benefici in un caso di incidente occorso al soldato di leva, nel corso di un'esercitazione militare notturna, a causa di una bomba lanciata in corsa, atteso che il sinistro era avvenuto dopo appena tre settimane di servizio ed una sola breve lezione sull'uso delle armi, rinvenendosi in detta ipotesi un "quid pluris" rispetto al rischio tipico connesso al servizio di leva).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 565 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26012 del 2018 Rv. 650985 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23396 del 2016 Rv. 641634 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 12754 del 21/04/2022** (Rv. **664480 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **CALAFIORE DANIELA**. Relatore: **CALAFIORE DANIELA**.

P. (ALBERICI FABIO) contro I. (SCIPLINO ESTER ADA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/02/2016

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Presupposti - Formazione in epoca anteriore alla sentenza impugnata - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21170 del 2016 Rv. 641470 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589695 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 12454 del 19/04/2022** (Rv. **664516 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore:

CAVALLARO LUIGI. P.M. **VISONA' STEFANO.** (Diff.)

M. (MAFFEI ROSA) contro I. (CAPANNOLO EMANUELA)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 16/03/2016

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Parte soccombente non abbiente - Art. 96, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di spese di lite nei giudizi di previdenza e assistenza, va escluso che alla parte soccombente non abbiente sia applicabile la previsione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., sia in ragione di un argomento di carattere letterale, visto che l'art. 152 disp. att. c.p.c. fa salva l'applicazione alle controversie in esame del solo comma 1 del citato art. 96, sia di una interpretazione logico-sistematica che tenga conto della diversa "ratio" dei due commi, configurando il comma 1 una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, derivante da un illecito processuale, mentre il comma 3, nel perseguire le finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, commina una sanzione per la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Sez. L - , **Sentenza n. 12452 del 19/04/2022** (Rv. **664600 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore:

CAVALLARO LUIGI. P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

D. (MARCHELLO FRANCESCO) contro I. (CAPANNOLO EMANUELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/04/2016

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Improcedibilità del gravame - Mancato rilievo - Accoglimento parziale dell'impugnazione principale e di quella incidentale tardiva - Interesse alla pronunzia di improcedibilità - Esclusione - Fondamento.

In caso di accoglimento parziale dell'impugnazione principale e di quella incidentale tardiva, l'appellante non può dolersi, in sede di legittimità, del mancato rilievo dell'improcedibilità dell'appello principale, con conseguente inefficacia di quello incidentale tardivo, sia in quanto l'improcedibilità del ricorso principale comporterebbe la caducazione anche delle statuizioni della sentenza a lui favorevoli, rispetto alle quali difetta l'essenziale presupposto della soccombenza, sia perché l'impugnante principale non può con il suo comportamento condizionare la sorte anche dell'impugnazione incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 348

Massime precedenti Vedi: N. 26419 del 2020 Rv. 659858 - 01, N. 10139 del 2016 Rv. 639832 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4640 del 1989 Rv. 464074 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 12453 del 19/04/2022** (Rv. **664601 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore:

CAVALLARO LUIGI. P.M. **VISONA' STEFANO.** (Diff.)

B. (TARABINI GIUSEPPE) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/03/2016

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Proposizione di querela di falso - Pronunzia di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Esclusione - Eccezione.

In caso di proposizione di querela di falso, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., in quanto, trattandosi di causa in cui è obbligatorio l'intervento del P.M., tale declaratoria è preclusa dalla lettera dell'art. 348-bis c.p.c.; tale esclusione, che vale anche nelle ipotesi in cui il giudice dichiara la querela inammissibile, ritenendo integrata un'ipotesi di riempimento del foglio non "absque", ma "contra pacta", non opera ove la querela venga ritenuta nulla per mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità del documento, non sussistendo in tal caso l'obbligo di intervento del P.M.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 12920 del 2020 Rv. 658178 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 12268 del 14/04/2022** (Rv. **664477 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **SPENA FRANCESCA.** Relatore: **SPENA**

FRANCESCA. P.M. **SANLORENZO RITA.** (Diff.)

A. (VIGEZZI DONATO GIUSEPPE) contro B. (GUARISO ALBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE "Performance" ex art. 57 del d.lgs. n. 150 del 2009 - Finalità - Produttività - Differenze.

In tema di compensi incentivanti, l'art. 57 del d.lgs. n. 150 del 2009, novellando l'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha sostituito al concetto di produttività quello di "performance", individuale ed organizzativa, con la finalità di introdurre strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, informati a principi di selettività nel riconoscimento degli incentivi, in quanto la produttività si riferisce all'aspetto oggettivo della quantità di lavoro svolto, mentre la "performance" rappresenta la rispondenza dei risultati raggiunti agli obiettivi programmati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 57, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 3 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 12268 del 14/04/2022** (Rv. **664477 - 02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA FRANCESCA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

A. (VIGEZZI DONATO GIUSEPPE) contro B. (GUARISO ALBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Acconto di produttività - Artt. 46 e 47 del c.c.n.l. sanità del 1995 e artt. 4 e 38 del c.c.n.l. sanità del 1999 - Compensi - Erogazione - Connessa alla mera presenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di acconto di produttività, gli artt. 46 e 47 del c.c.n.l. sanità del 1995 e gli artt. 4 e 38 del c.c.n.l. sanità del 1999 non consentono l'erogazione di compensi legati esclusivamente alla verifica della mera presenza in servizio, perché, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, il sistema della produttività collettiva del comparto sanità non era distribuito «a pioggia», ma in misura differenziata in relazione all'effettivo apporto di ciascun dipendente al raggiungimento dell'obiettivo, valutato dal dirigente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 com. 3 CORTE COST., Contr. Coll. 01/09/1995 art. 46, Contr. Coll. 01/09/1995 art. 47, Contr. Coll. 07/04/1999 art. 4, Contr. Coll. 07/04/1999 art. 38, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.

Sez. L - , **Sentenza n. 12321 del 14/04/2022** (Rv. **664347 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

V. (RIZZO CLAUDIO) contro P. (MARAZZA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/06/2019

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Esercizio del potere disciplinare - Consumazione del potere rispetto agli stessi fatti - Diversa configurazione giuridica - Irrilevanza - Valutazione ai fini della recidiva - Ammissibilità - Verifica sull'identità dei fatti contestati - Apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito.

In tema di procedimento disciplinare privatistico, qualora il datore di lavoro abbia esercitato il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, non può farlo una seconda volta, in relazione agli stessi fatti, nemmeno ove provveda ad una diversa valutazione o configurazione giuridica della fattispecie, e, avendo ormai consumato il potere disciplinare, gli è consentito solo di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva; la verifica in ordine alla identità o diversità dei fatti contestati, implica apprezzamenti di merito, concernenti l'interpretazione degli atti del procedimento disciplinare e la valutazione degli accadimenti in essi riportati, non suscettibili di riesame in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4 lett. PR.7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26815 del 2018 Rv. 651238 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 12038 del 13/04/2022** (Rv. **664472 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA FRANCESCA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

P. (PAGLIARO EMANUELE) contro I. (CIRIELLO CHERUBINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2020

103127 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Svolgimento in fatto di mansioni superiori - Diligenza - Inferiore a quella ordinaria - Esclusione - Diligenza esigibile - Parametri.

Lo svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento non giustifica, di per sé, una diligenza inferiore a quella ordinaria, poiché il giudizio sulla diligenza esigibile deve tener conto dell'insieme di circostanze del fatto concreto, tra cui la complessiva esperienza maturata dal lavoratore, la formazione ricevuta ed i motivi che hanno determinato l'assegnazione delle mansioni superiori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, DPR 16/04/2013 num. 62, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 663 del 2018 Rv. 647389 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 12106 del 13/04/2022** (Rv. **664470 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**.

M. (BOCCI CORRADO) contro C. (PICCININI IOLANDA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2015

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Comuni - Funzioni dirigenziali - Conferimento a personale con qualifica non dirigenziale - Ammissibilità - Art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, un Comune, ai sensi degli artt. 109, comma 2, e 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, può conferire le funzioni dirigenziali a personale con qualifica non dirigenziale, a cui vanno riconosciute, secondo i criteri dettati dalla contrattazione collettiva, ed in aggiunta al trattamento fondamentale previsto per la qualifica di inquadramento, una retribuzione di posizione, graduata in relazione alla natura dell'incarico attribuito, e una retribuzione di risultato, quantificata in misura percentuale rispetto a quella di posizione, e corrisposta all'esito della valutazione positiva annuale, senza che trovi applicazione l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, sia perché le funzioni direttive svolte non possono essere ritenute estranee al profilo di inquadramento, sia perché le maggiori responsabilità assunte vengono retribuite in virtù delle previsioni della contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 109 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110, Contr. Coll. 22/01/2004 art. 15, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 8, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 10

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 12109 del 13/04/2022** (Rv. **664476 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**.

C. (VICICONTE GAETANO) contro P. (PETTINI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/06/2016

098264 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE Sanatoria di cui all'art. 4, comma 3, del d.l. n. 16 del 2014, conv. dalla l. n. 68 del 2014 - Ambito applicativo temporale - Ragioni - Fattispecie.

La retroattività della sanatoria, prevista dall'art. 4, comma 3, del d.l. n. 16 del 2014, conv. dalla l. n. 68 del 2014, è temporalmente limitata agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per la contrattazione collettiva, adottati da regioni ed enti locali in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, deponendo in tal senso il tenore letterale della disposizione e la sua "ratio", volta ad operare non una sanatoria generalizzata, bensì a riallineare, quanto al periodo temporale di tolleranza per l'adeguamento alla riforma, la contrattazione successiva al d.lgs. n. 150 del 2009 a quella vigente al momento della sua entrata in vigore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inapplicabile la sanatoria, di cui al citato d.l. n. 16 del 2014, ad emolumenti corrisposti negli anni dal 2002 al 2006, in forza di un accordo decentrato sottoscritto nel 2002).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/03/2014 num. 16 art. 4 com. 3, Legge 02/05/2014 num. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2011 num. 141 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.

Sez. L - , **Ordinanza n. 11859 del 12/04/2022** (Rv. **664346 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**.

O. (MANNIAS ITALIA) contro M.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE ROMA, 15/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento del richiedente asilo ex art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Domanda di protezione internazionale - Convalida - Competenza del Tribunale ordinario - Sussistenza - Ragioni.

In caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, anche se reiterata, radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 1 lett. C, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 13536 del 2014 Rv. 631426 - 01, N. 2453 del 2021 Rv. 660500 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 11910 del 12/04/2022** (Rv. **664471 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**.

O. (LISO LOREDANA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazione del richiedente - Valutazione di credibilità - Criteri - Plausibilità - Giudizio di verosimiglianza e ragionevolezza secondo il cittadino europeo medio - Insufficienza - Ragioni.

In materia di protezione internazionale, ai fini della valutazione di credibilità del ricorrente, da compiersi alla stregua dei criteri legali indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, il giudizio di verosimiglianza o plausibilità, ovvero lo stesso giudizio di ragionevolezza, non può essere eseguito comparando il racconto del richiedente con ciò che risulti ragionevole per il giudice o un cittadino europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese europeo, dovendo farsi piuttosto riferimento alla plausibilità dei fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel suo paese di origine, compresi genere, età, istruzione e cultura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 10 del 2021 Rv. 660135 - 01, N. 6738 del 2021 Rv. 660736 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 11665 del 11/04/2022** (Rv. **664468 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

R. (LUPONIO SAMANTHA) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Previsione elastica - Sussunzione della condotta addebitata al lavoratore - Ammissibilità - Giudizio di proporzionalità - Sovrapposibilità - Esclusione.

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 12365 del 2019 Rv. 653758 - 01, N. 31839 del 2019 Rv. 656001 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 11666 del 11/04/2022** (Rv. **664469 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **PAGETTA ANTONELLA**. Relatore: **PAGETTA ANTONELLA**.

M. (DE MARCHIS CARLO) contro A. (ALBERTO ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/03/2019

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Contratto collettivo integrativo - Interpretazione - Criteri - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

L'interpretazione degli accordi integrativi - che, riservata al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie denunciabili ex art 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nuova formulazione - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, non nell'ambito di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ricostruendo la volontà delle parti alla luce del tenore lessicale delle disposizioni del contratto integrativo aziendale Auchan del 2007 e verificando la coerenza del significato attribuito al testo con gli scopi perseguiti, aveva escluso che la voce retributiva "ex premio aziendale individuale ad personam", per effetto di novazione, costituisse un premio individuale, incorporato nei singoli contratti individuali, e come tale insensibile alle modifiche non consensuali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 701 del 2021 Rv. 660185 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2173 del 2022 Rv. 663736 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 11499 del 08/04/2022** (Rv. **664335 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**. Relatore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**.

R. (PENNESI ANDREA) contro A. (GARGANO GRAZIA PIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/09/2015

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Svuotamento dell'attività lavorativa - Verifica di equivalenza formale delle mansioni - Necessità - Esclusione.

103120 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE In genere.

In materia di pubblico impiego privatizzato, ove si sia concretizzato, con la destinazione del dipendente ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dalle problematiche attinenti alla verifica dell'equivalenza formale delle mansioni ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, configurandosi non un demansionamento, ma la diversa e più grave figura della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 1

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 11835 del 2009 Rv. 608364 - 01, N. 217 del 2017 Rv. 642818 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 11376 del 07/04/2022 (Rv. 664306 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

C. (PASSALACQUA EUGENIO) contro I. (MANTIA LORIS LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/04/2016

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Impiego pubblico contrattualizzato - Incarico dirigenziale - Clausola di rinnovo automatico del contratto - Validità - Esclusione - Fondamento.

In tema di impiego pubblico contrattualizzato, va esclusa la validità della clausola di rinnovo automatico di un contratto di conferimento di incarico dirigenziale, in quanto il potere datoriale, afferendo ad ineludibili scelte che attengono alla struttura e ai fini dell'organizzazione pubblica, deve manifestarsi "ex novo" all'atto del possibile rinnovo, con l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, valutando in quel momento, in modo combinato, risultati pregressi e piani ed obiettivi futuri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Legge 15/07/2002 num. 145 art. 3 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30228 del 2019 Rv. 655867 - 01, N. 4621 del 2017 Rv. 643268 - 02

Sez. L - , Sentenza n. 11365 del 07/04/2022 (Rv. 664305 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

R. (TOSI PAOLO) contro I. (FARANDA RICCARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/05/2017

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Servizi pubblici essenziali - Lavoratori aderenti ad uno sciopero illegittimamente proclamato dalle organizzazioni sindacali - Potere disciplinare del datore di lavoro - Presupposti - Valutazione negativa del comportamento delle parti collettive ad opera della Commissione di garanzia - Necessità - Iniziativa disciplinare - Obbligatorietà.

103383 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE In genere.

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, il potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che aderiscono ad uno sciopero, proclamato dalle organizzazioni sindacali senza il rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure previste dall'art. 2, comma 2, della l. n. 146 del 1990, come modificata dalla l. n. 83 del 2000, è subordinato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i) della legge citata, alla valutazione negativa del comportamento delle parti collettive ad opera della Commissione di garanzia, che non solo rende

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

doverosa l'attivazione del procedimento disciplinare, ma costituisce anche il presupposto per l'esercizio del potere disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 4 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 13 com. 1 lett. I CORTE COST., Legge 11/04/2000 num. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2298 del 2019 Rv. 652567 - 01, N. 9876 del 1998 Rv. 519441 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 11180 del 06/04/2022 (Rv. 664303 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ELEFANTE LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del terrorismo - Assegno vitalizio ex art. 5, comma 3 bis, della l. n. 206 del 2004, introdotto dalla l. n. 147 del 2013 - Presupposti - Esistenza in vita della vittima al momento di entrata in vigore della disposizione normativa - Esclusione - Ragioni.

In materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, il diritto all'assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma 3 bis, della l. n. 206 del 2004, introdotto dalla l. n. 147 del 2013, in favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, non è condizionato all'esistenza in vita della vittima del terrorismo alla data di entrata in vigore della citata l. n. 147, atteso che tale presupposto non è richiesto dal disposto normativo, che attribuisce a tali soggetti un nuovo diritto spettante "iure proprio", con la esplicita esclusione del caso in cui il coniuge, poi deceduto, o l'ex coniuge divorziato o i figli nati da precedente matrimonio, e viventi al momento dell'evento, abbiano già percepito le prestazioni previste dalla predetta l. n. 206 del 2004.

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 3, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 494 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 3

Sez. L - , Sentenza n. 11181 del 06/04/2022 (Rv. 664304 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: DE FELICE ALFONSINA. Relatore: DE FELICE ALFONSINA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

B. (BAVA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/07/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere e soggetti ad essi equiparati - Benefici destinati ai superstiti - Diritto dei figli non a carico all'epoca del decesso, in presenza di esistenza in vita del coniuge avente diritto - Esclusione - Fondamento.

I superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo - in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 - al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

assistenziale delle provvidenze, dirette ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita.

Riferimenti normativi: Legge 13/08/1980 num. 466 art. 6, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 105 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 106 CORTE COST., Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 3, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22753 del 2018 Rv. 650606 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10745 del 04/04/2022 (Rv. 664334 - 02)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

M. (GRANDINETTI GIANCARLO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/12/2015

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Interpretazione del contratto - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni e limiti.

L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel ricostruire la volontà collettiva consacrata nell'Accordo Istituzionale tra la Regione Calabria e le parti sociali, in ordine al termine di presentazione delle domande per la mobilità in deroga, aveva ritenuto tardiva l'istanza presentata oltre il termine di 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, omettendo tuttavia di considerare, da un lato, la previsione negoziale circa la decorrenza del termine in questione anche dalla data "di cessazione di sostegno al reddito ordinario" e, dall'altro, la deduzione del ricorrente di aver fruito del trattamento di disoccupazione ordinaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 14355 del 2016 Rv. 640551 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20718 del 2018 Rv. 650016 - 02, N. 13751 del 2004 Rv. 574858 - 01, N. 4851 del 2009 Rv. 607247 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10747 del 04/04/2022 (Rv. 664302 - 01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

C. (FERRARA RAFFAELE) contro I. (SFERRAZZA MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/05/2019

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di mobilità - Decadenza prevista per l'indennità di disoccupazione - Applicabilità - Irregolarità del rapporto di lavoro - Irrilevanza - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991, costituente un trattamento di disoccupazione di fonte legale, è necessaria la proposizione di specifica domanda amministrativa all'Istituto previdenziale, nel termine di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che lo stesso sia regolare o irregolare e che la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto decaduto dal diritto all'indennità di mobilità il lavoratore che aveva presentato la domanda amministrativa oltre il suddetto termine, non attribuendo rilevanza né alla mancata adozione, da parte dell'azienda, della procedura di collocamento in mobilità a causa dell'occupazione irregolare degli altri colleghi di lavoro, né all'avvenuto riconoscimento giudiziale, solo successivamente al licenziamento del lavoratore medesimo, dei presupposti per l'iscrizione nelle liste di mobilità).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 12 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 7521 del 2017 Rv. 643572 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28350 del 2020 Rv. 659803 - 01, N. 17404 del 2016 Rv. 641002 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 10753 del 04/04/2022 (Rv. 664423 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

E. (ORLANDO GENNARO) contro I. (RICCI MAURO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 15/03/2016

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Provvedimento di diniego dell'istanza in assenza di consulenza - Ricorso ex art. 111 Cost. - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.

In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 16685 del 2018 Rv. 649246 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10744 del 04/04/2022 (Rv. 664345 - 01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

F. (SPAGNUOLO GIUSEPPE) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/02/2016

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

129015 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA Indennità di mobilità - Decorso del termine ex art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - Decadenza dal diritto - Fondamento - Situazione di mera difficoltà - Irrilevanza.

In materia di indennità di mobilità, il decorso dei sessanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, previsti dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991 -, determina la decadenza dal diritto, trattandosi di termine stabilito nell'interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica, la cui proroga, sospensione o interruzione è ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, sicché è irrilevante il mancato esercizio dovuto ad una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto normativo di "forza maggiore".

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 5, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 12 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45

Massime precedenti Conformi: N. 17404 del 2016 Rv. 641002 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10744 del 04/04/2022 (Rv. 664345 - 02)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

F. (SPAGNUOLO GIUSEPPE) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/02/2016

129018 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE Indennità di mobilità - Presupposti - Accertamento "incidenter tantum" del giudice di merito - Ammissibilità.

Il diritto al conseguimento dell'indennità di mobilità - come di ogni altra prestazione previdenziale per la cui maturazione sia richiesta l'iscrizione in speciali liste o elenchi - può essere accertato "incidenter tantum" dal giudice di merito, indipendentemente dalla previa iscrizione del lavoratore nelle liste o elenchi, o dall'avvenuta cancellazione dagli stessi, mediante verifica della ricorrenza dei relativi presupposti di fatto.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10219 del 2004 Rv. 573228 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10745 del 04/04/2022 (Rv. 664334 - 01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

M. (GRANDINETTI GIANCARLO) contro R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/12/2015

129153 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Improponibilità derivante dalla mancata presentazione della domanda amministrativa - Temporaneo difetto di giurisdizione - Configurabilità - Equiparabilità al difetto assoluto di giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, l'improponibilità della domanda giudiziaria derivante dalla mancata presentazione della domanda amministrativa all'ente previdenziale determina una temporanea carenza di giurisdizione, la quale, tuttavia, non è assimilabile al difetto assoluto di giurisdizione di cui agli artt. 37 e 382, comma 3, c.p.c., che si ha solo quando la situazione dedotta in giudizio resti al di fuori del campo giuridico per difetto di una norma o di un principio dell'ordinamento che la tuteli e non sia, quindi, neppure in astratto configurabile come diritto soggettivo o come interesse legittimo. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto precluso l'esame della questione di giurisdizione, essendo intervenuto il giudicato implicito sulla statuizione del primo giudice che, dichiarando improponibile la domanda per difetto di presentazione della domanda amministrativa, aveva implicitamente affermato la propria cognizione sul merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11438 del 2017 Rv. 644255 - 01, N. 5149 del 2004 Rv. 571093 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10375 del 2007 Rv. 596818 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 12907 del 22/04/2022** (Rv. **664504 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

G. (CARUSO GIOVANNI) contro T. (D'AMATI GIOVANNI NICOLA)
Rigetta, TRIBUNALE ENNA, 27/11/2020

165013 STAMPA - GIORNALISTA - QUALIFICHE Ufficio di corrispondenza - Dipendenza aziendale - Configurabilità - Condizioni - Competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. - Rilevanza.

In tema di lavoro giornalistico, l'ufficio di corrispondenza - quale luogo ove il giornalista corrispondente provvede alla elaborazione di notizie, provenienti da qualsiasi settore dell'area di corrispondenza, ed alla loro trasmissione in via continuativa alla redazione centrale, a prescindere dalla sussistenza o meno di una struttura multipersonale e di una dotazione di specifici mezzi datoriali - è tale anche se coincidente con l'abitazione privata del giornalista e configura quindi una "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", rilevante ai sensi dell'art. 413 c.p.c. per le determinazioni sulla competenza per territorio.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 10/01/1959 art. 5, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6365 del 1988 Rv. 460704 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3154 del 2018 Rv. 646944 - 01, N. 2930 del 2019 Rv. 652605 - 03

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 11458 del 08/04/2022** (Rv. **664348 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **DORONZO ADRIANA**. Relatore: **DORONZO ADRIANA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

G. (BENVENGA GIUSEPPE) contro S.
Regola sospensione

044082 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO Controversia promossa per far valere un credito nei confronti dell'erede

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

del debitore - Questioni attinenti alla qualità di erede - Accertamento meramente incidentale - Configurabilità - Pendenza di controversia ereditaria proposta da altri successibili - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. - Esclusione.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Nella controversia promossa per far valere un credito (nella specie, di lavoro), nei confronti di chi si assuma erede del debitore, le questioni attinenti alla sussistenza o meno di tale qualità di erede, in capo al convenuto, rientrano nell'ambito degli accertamenti meramente incidentali, e, ove venga eccepita la pendenza di una causa ereditaria, proposta da altri successibili, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12999 del 2019 Rv. 653913 - 01, N. 12996 del 2018 Rv. 648748 - 01, N. 3288 del 1987 Rv. 452348 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11223 del 06/04/2022 (Rv. 664309 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

C. (CERVIA NICOLETTA) contro M. (DEL ROSSO MARIA GABRIELLA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 07/11/2020

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza avente ad oggetto istanza diretta alla chiamata in causa di un terzo - Natura di provvedimento processuale privo di contenuto decisorio - Conseguenza - Regolamento di competenza - Proponibilità - Esclusione.

L'ordinanza avente ad oggetto l'istanza diretta alla chiamata in causa di un terzo ha natura di provvedimento processuale attinente alla regolarità del contraddittorio od alla opportunità che il terzo partecipi al giudizio, è priva di qualsiasi contenuto decisorio, ed è, pertanto, insuscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Conformi: N. 5605 del 1982 Rv. 423360 - 01, N. 6785 del 2000 Rv. 536852 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1648 del 2005 Rv. 578732 - 01

APRILE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta
tributaria



Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13705 del 29/04/2022** (Rv. **664501 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **RUSSO RITA**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/04/2015

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027902/2018 65141501

Massime precedenti Conformi: N. 27902 del 2018 Rv. 651415 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13704 del 29/04/2022** (Rv. **664500 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/07/2017

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Atto di assegnazione dell'immobile al socio di cooperativa costruttrice - Applicazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 66, comma 6-bis, del d.l. n. 331 del 1993 - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'atto di assegnazione di alloggio al socio di società cooperativa costruttrice va tassato in misura fissa, ai sensi dell'art. 66, comma 6-bis, lett. c), del d.l. n. 331 del 1993, conv. dalla l. n. 427 del 1993, non trovando applicazione il principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA, come introdotto dall'art. 10, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente "ratione temporis".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 66 com. 6 lett. C CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 04/08/2006 num. 223 art. 35 com. 8 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16557 del 2017 Rv. 645010 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13473 del 29/04/2022** (Rv. **664591 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**.

Relatore: **GORI PIERPAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (MANCINI FRANCESCO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 11/01/2012

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE In genere

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

CONFORME A CASSAZIONE SU 021105/2017 64530801

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21105 del 2017 Rv. 645308 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13425 del 28/04/2022** (Rv. **664519 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (COLAIANNI FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/05/2015

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Eccedenze compensabili - Compensazione c.d. "verticale" - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di IVA, la compensazione c.d. "verticale", di cui all'art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, si applica ai soli crediti relativi alla medesima imposta ed è consentita mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative al solo anno successivo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 11 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23099 del 2020 Rv. 659638 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13099 del 27/04/2022** (Rv. **664587 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **MANZON ENRICO**.

Relatore: **MANZON ENRICO**.

A. (CONTALDI GIANLUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 08/05/2014

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI Deducibilità del costo residuo non ammortizzato - Eliminazione del bene - Nozione - Eventi materiali - Rilevanza.

In tema di ammortamento di beni materiali, l'eliminazione del bene, di cui all'art. 102, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini della deduzione del relativo costo residuo non ammortizzato, va intesa esclusivamente in relazione a eventi materiali, quali la perdita, distruzione o obsolescenza, e non invece a negozi giuridici traslativi della relativa proprietà.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 13123 del 27/04/2022** (Rv. **664590 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

B. (PIFFERI ANTONIO MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/02/2014

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Consolidato nazionale - Società consolidante soggetta al regime delle società di comodo - Deducibilità delle perdite delle consolidate - Limiti.

In tema di consolidato nazionale, qualora la società consolidante sia sottoposta alla disciplina prescritta per le società non operative dall'art. 30 della l. n. 724 del 1994, ed abbia a tal fine formalmente rispettato le modalità di calcolo del reddito minimo, la possibilità di procedere alla determinazione della tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 118 del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo l'ordinaria tecnica della somma algebrica dei redditi complessivi netti delle consociate, incontra il limite dell'indeducibilità delle perdite di una o più consolidate oltre il reddito minimo che la società di comodo consolidante è comunque obbligata a dichiarare.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 10133 del 2022 Rv. 664277 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13120 del 27/04/2022** (Rv. **664589 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **PAOLITTO LIBERATO**. Relatore: **PAOLITTO LIBERATO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

T. (TARIO LIVIO) contro I. (MORETTI VALERIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 20/06/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 - IMU - Immobili concessi in leasing - Assoggettamento all'imposta dell'utilizzatore - Decorrenza - Ragioni.

In tema di IMU, in base all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, l'obbligazione di imposta, in caso di immobili concessi in "leasing", si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza ovvero con la risoluzione dello stesso, dovendosi attribuire rilevanza non già alla detenzione qualificata in quanto tale, ma al vincolo contrattuale su cui tale detenzione è fondata, con la conseguenza che essa permane, nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, fino a quando il predetto vincolo è in vita, e viene a cessare al suo venir meno trasformandosi in detenzione senza titolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 29973 del 2019 Rv. 655919 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13102 del 27/04/2022** (Rv. **664588 - 01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/09/2014

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Spese per incrementi patrimoniali - Beni duraturi - Spese di acquisto e di mantenimento - Cumulabilità - Ragioni.

Ai fini dell'accertamento sintetico del reddito del contribuente, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, le spese per l'acquisto di beni duraturi comprendono sia il costo di acquisto che quello per il relativo mantenimento, in quanto entrambi rappresentativi di una capacità economica assoggettabile a contribuzione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13011 del 26/04/2022** (Rv. **664586 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **BILLI STEFANIA**. Relatore: **BILLI STEFANIA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

A. (TRAVERSO ANTONELLA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 08/05/2018

279509 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Imposta di registro - Imposta ipotecaria e catastale - Base imponibile - Determinazione - Beni sottoposti a condizione sospensiva - Avveramento della condizione progressiva - Tassabilità - Criteri.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di quella ipotecaria e catastale di un atto sottoposto a condizione sospensiva, ove la condizione riguardi più beni e l'atto inizi a spiegare i propri effetti in modo parziale, in dipendenza della circostanza che le parti hanno prefigurato un avveramento della condizione in modo progressivo, le pertinenti imposte vanno applicate in misura proporzionale, in relazione a ciascuna ipotesi di avveramento successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1360, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 24514 del 2015 Rv. 637508 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13011 del 26/04/2022** (Rv. **664586 - 02**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **BILLI STEFANIA**. Relatore: **BILLI STEFANIA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

A. (TRAVERSO ANTONELLA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 08/05/2018

279509 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Imposte di registro e catastali - Beni oggetto di concessione demaniale - Costituzione di diritti di superficie - Base imponibile - Determinazione - Criteri.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Ai fini della determinazione delle imposte di registro e catastali in tema di atti concessori di beni demaniali, ove in base al tenore dell'atto si accerti che le parti abbiano costituito, oltre alla concessione d'uso, anche diritti di superficie funzionali alla realizzazione dell'oggetto della concessione, la base imponibile è costituita dall'ammontare dei canoni di concessione dovuti per la durata della stessa, applicando le diverse aliquote in relazione ai diversi tipi di atti in essa contenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 45

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12847 del 22/04/2022 (Rv. 664584 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *Relatore:* **TRISCARI GIANCARLO.**

P. (TARANTO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 22/12/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sgravio parziale a seguito di sentenza favorevole al contribuente - Giudizio di ottemperanza - Necessità - Sentenza non passata in giudicato - Irrilevanza - Impugnazione davanti al giudice del gravame - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Sussistenza.

In tema di contenzioso tributario, è inammissibile l'impugnazione dell'atto di sgravio parziale adottato dall'amministrazione finanziaria, ritenuto difforme dalla sentenza favorevole ottenuta dal contribuente, dovendosi far valere tale difformità mediante il giudizio di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, che deve essere intrapreso non solo in caso di inerzia dell'amministrazione finanziaria ma anche di difformità specifica o inadeguatezza dell'atto posto in essere per attenersi alla sentenza da eseguire, seppure non passata in giudicato ma immediatamente esecutiva; tale inammissibilità, inoltre, può essere dichiarata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi del difetto del presupposto processuale che legittima l'impugnazione dinanzi al giudice tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 69 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31856 del 2021 Rv. 662628 - 01, N. 11135 del 2019 Rv. 653683 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12846 del 22/04/2022 (Rv. 664610 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PISTOLESI FRANCESCO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/05/2017

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Costi - Royalties - Deducibilità - Sindacato della P.A. sulla scelta

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

imprenditoriale di investimento - Esclusione - Fattispecie in tema di vendita al titolare del marchio.

In tema di verifiche tributarie, il controllo del fisco sulla inerenza dei costi sostenuti dall'impresa, ai fini della deducibilità delle royalties per l'uso del marchio, non può spingersi sino alla valutazione dell'idoneità della spesa ad incrementare i ricavi, poiché l'Amministrazione finanziaria non ha il potere di sindacare l'opportunità delle scelte imprenditoriali, riguardanti gli investimenti tesi a stimolare e incrementare le vendite dei beni prodotti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che il fisco potesse considerare indeducibili i costi delle royalties sostenuti dal contribuente su prodotti venduti al soggetto titolare del marchio, solo perché il segno distintivo, finalizzato alla identificazione di un prodotto per la sua riconoscibilità sul mercato, non avrebbe potuto svolgere alcuna funzione attrattiva nei confronti dell'acquirente).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 2224 del 2021 Rv. 660447 - 03

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12838 del 22/04/2022 (Rv. 664499 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (FARINELLI PATRIZIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/12/2015

177229 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE Notifica degli atti esattivi - Prescrizione del tributo - Definitività della pretesa tributaria - Mancata riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio - Termine decennale - Decorrenza.

Ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria, l'ordinario termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva, e pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine decennale di prescrizione inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla sua riassunzione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 12759 del 21/04/2022 (Rv. 664581 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

D. (GIORDANO CLAUDIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/01/2014

081159 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORDATO DEI CREDITORI IVA - Pendenza di procedura fallimentare tedesca - Iva non pagata e aggio per la riscossione - Formazione di cartella di pagamento - Insinuazione al passivo - Idoneità - Atto esecutivo - Esclusione - Conseguenze.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

In pendenza di una procedura fallimentare tedesca, sussiste il diritto del creditore erariale di procedere all'iscrizione a ruolo ed emettere la conseguente cartella di pagamento, costituendo quest'ultima un titolo esecutivo idoneo al fine di procedere all'insinuazione al passivo e non un atto esecutivo; ne deriva che il curatore difetta di interesse ad ottenere la caducazione della cartella, posto che la rilevanza dell'iscrizione e della cartella stessa deve essere apprezzata in sede concorsuale, al fine di accertare l'esistenza del diritto ad una quota o ad una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, spettando al giudice del concorso e non a quello tributario anche la valutazione della natura concorsuale o meno dell'aggio, in applicazione del principio di cristallizzazione del passivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17 com. 3, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 24880 del 2020 Rv. 659511 - 01, N. 11883 del 2020 Rv. 657957 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33408 del 2021 Rv. 662698 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 12412 del 19/04/2022 (Rv. 664498 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.

Relatore: NONNO GIACOMO MARIA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

T. (PICCONE FERRAROTTI PIETRO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/10/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Contraddittorio endoprocedimentale - Contestazioni in tema di imposta di registro - Rispetto del termine dilatorio - Necessità - Fondamento.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, la cui violazione determina la nullità dell'accertamento, si applica anche in caso di contestazioni relative a violazioni in tema di imposta di registro, in forza del richiamo contenuto nell'art. 53 bis del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 53 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27421 del 2018 Rv. 651437 - 01, N. 701 del 2019 Rv. 652456 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 12411 del 15/04/2022 (Rv. 664343 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MASCOLO MICHELE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2019

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

133214 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Morte del procuratore domiciliatario - Precedente elezione di domicilio - Inefficacia - Notifica dell'impugnazione a mezzo PEC - Nullità - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

La morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente, salvo che l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio; non deve, pertanto, ritenersi inesistente, ma nulla, e quindi sanabile per effetto della costituzione del destinatario, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'indirizzo PEC del difensore domiciliatario deceduto, laddove la consegna dell'atto sia avvenuta presso lo stesso studio ove sia domiciliato anche l'altro difensore della parte, determinandosi l'inesistenza, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8222 del 2016 Rv. 639514 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3702 del 2017 Rv. 642537 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 12138 del 14/04/2022 (Rv. 664497 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

A. (MARULLO DI CONDOJANNI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 15/06/2012

279477 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE IVA - Sanzioni ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Condotta esigibile in capo al cessionario - Controllo formale della fattura - Insufficienza - Fattispecie.

In tema di IVA e sanzioni ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, il cessionario/committente di beni o servizi non può limitarsi ad un controllo puramente formale della fattura che riceve dal cedente, laddove la sua condotta non si limiti ad operare "ab externo" sul solo rapporto di rivalsa ma incida direttamente sul rapporto tributario, risultando in tal caso condotta esigibile quella relativa al controllo ed al vaglio critico della qualificazione fiscale dell'operazione.(Principio affermato in tema di cessione, qualificata dal cedente come intracomunitaria, con conseguente applicazione da parte del cessionario del regime di inversione contabile, omettendo di attivare il meccanismo di regolarizzazione di cui al citato art. 6, pur essendogli nota la presenza in Italia della cedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26126 del 2010 Rv. 615367 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12329 del 14/04/2022** (Rv. **664357 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BASSO GIUSEPPE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/05/2015

178531 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE Capitali dati a mutuo - Interessi attivi - Onere della prova - Distribuzione - Presunzione del diritto agli interessi nella misura legale - Fondamento - Carattere normalmente oneroso del mutuo ex art. 1815 c.c. - Applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 597 del 1973.

In tema d'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la dimostrazione della mancata percezione degli interessi attivi sulle somme date a mutuo incombe sul contribuente, sia per il carattere normalmente oneroso del contratto di mutuo, quale previsto dall'art. 1815 c.c., sia in quanto l'art. 43 del d.P.R. n. 597 del 1973 prevede che i capitali dati a mutuo, salvo prova contraria, producono interessi al tasso legale, se non convenuti o pattuiti in misura inferiore, norma che trova applicazione anche per le società commerciali in base al rinvio generale dell'art. 5 del d.P.R. n. 598 del 1973, con cui le presunzioni del suddetto art. 43 sono state estese ai contribuenti soggetti ad Irpeg.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20035 del 2015 Rv. 636900 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 12140 del 14/04/2022** (Rv. **664355 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (COPPOLA PAOLA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/11/2014

279493 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022210/2019 65486201

Massime precedenti Conformi: N. 22210 del 2019 Rv. 654862 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11832 del 12/04/2022** (Rv. **664493 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore: **D'ORIANO MILENA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro W. (GAPP HUBERT)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLZANO, 26/03/2018

168068 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA' (CHIAMATA ALL'EREDITA') - IN GENERE Chiamato all'eredità - Avviso di

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

accertamento dell'imposta di successione - Omessa impugnazione - Successiva rinuncia all'eredità legittimamente esercitata - Efficacia retroattiva - Conseguenze.

279300 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di successione, il chiamato all'eredità che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 521, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 32611 del 2021 Rv. 662795 - 01, N. 5247 del 2018 Rv. 647986 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11831 del 12/04/2022 (Rv. 664585 - 02)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

D. (BALBI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 22/10/2014

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Liberalità indiretta risultante da atto soggetto a registrazione - Obbligo generalizzato di registrazione - Sussistenza - Esclusione - Imposta sulle donazioni e successioni - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di registro, non vi è un obbligo generalizzato di registrazione delle donazioni indirette risultanti, anche in via di enunciazione, da atti soggetti a registrazione, sussistendo invece un potere di accertamento e tassabilità delle donazioni indirette non formalizzate nei casi previsti dall'art. 56 bis del d.lgs. 346 del 1990; l'art. 1, comma 4 bis del d.lgs. n. 346 del 1990 comporta inoltre che l'imposta sulle donazioni e successioni si applichi anche alle donazioni indirette, indipendentemente dall'espressa menzione di tale finalità, salvo che il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende risulti collegato ad un atto che sia già sottoposto ad IVA o imposta di registro, dovendosi in quel caso applicare il regime fiscale relativo al "negozio mezzo" al fine di evitare una doppia imposizione su un fenomeno sostanzialmente unitario, incentivando altresì il contribuente alla loro esteriorizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56 bis, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 1 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 13133 del 2016 Rv. 640161 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11841 del 12/04/2022** (Rv. **664494 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (ESCALAR GABRIELE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 22/02/2018

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Opposizione allo stato passivo - Natura privilegiata o esclusione della condizione per un credito già ammesso - Sentenza di accertamento - Imposta in misura fissa - Applicabilità - Fondamento.

In tema di imposta di registro, la sentenza che, in sede di opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, abbia accertato il definitivo mancato avveramento del "beneficium excussionis" rispetto ad un credito già ammesso in via condizionata al passivo dal commissario straordinario, come pure nel caso in cui ne riconosca la natura privilegiata a fronte di una iniziale ammissione chirografaria, costituisce una sentenza puramente dichiarativa di diritti a contenuto patrimoniale, ricognitiva dell'esistenza di un diritto già oggetto di accertamento, come tale assoggettabile ad imposta fissa ex art. 8, comma 1, lett. d), della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 com. 1 lett. C, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 com. 1 lett. D, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31409 del 2018 Rv. 652104 - 01, N. 22253 del 2020 Rv. 659357 - 01, N. 2934 del 2022 Rv. 663765 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11831 del 12/04/2022** (Rv. **664585 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

D. (BALBI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 22/10/2014

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Contratto preliminare di compravendita con riserva di nomina del terzo - Tardività della nomina - Conseguenze.

In tema di imposta di registro, nel caso di contratto preliminare di compravendita immobiliare con riserva di nomina del terzo (c.d. "electio amicis"), la nomina tardiva determina l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa sia nei confronti dell'originario promissario acquirente, che del terzo nominato tardivamente, mentre l'imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo di compravendita grava esclusivamente sulle parti che hanno stipulato tale atto, restando perciò estraneo a tale contratto il promissario acquirente che ha effettuato, sia pure oltre il termine contrattuale previsto, la nomina del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1405, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 3176 del 2018 Rv. 646935 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11890 del 12/04/2022** (Rv. **664495 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **D'OVIDIO PAOLA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (LEO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 07/01/2014

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Operazioni straordinarie sul capitale giustificate da ragioni extrafiscali non marginali - Elusione fiscale - Esclusione - Condizioni.

In tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l'abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale delle società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o di un ramo d'azienda e che quindi non perseguono l'esclusivo fine di trasformare le eventuali plusvalenze realizzabili sui beni di primo grado (immobili) in "capital gain" sui beni di secondo grado (quote di partecipazione), in aggiramento delle norme che regolano la tassazione ordinaria delle plusvalenze conseguite nell'ambito del reddito d'impresa.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis com. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35398 del 2021 Rv. 663137 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11717 del 12/04/2022** (Rv. **664491 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**.

Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

V. (LEO MAURIZIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/06/2014

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Percentuale di ricarico usata da contribuente in un diverso periodo di imposta - Valore presuntivo - Fondamento - Conseguenze in tema di onere della prova.

In tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza per il calcolo della percentuale media sulla base delle fatture prodotte, atteso che lo stesso contribuente le ritiene rappresentative della propria attività commerciale, al fine di ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, e che in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, restando il contribuente il soggetto più vicino al soddisfacimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. ai fini della dimostrazione di eventuali mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi di imposta l'applicazione di percentuali diverse.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27330 del 2016 Rv. 642387 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11739 del 12/04/2022** (Rv. **664492 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **TRISCARI GIANCARLO.**

Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro J. (GRANDE CORRADO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 24/02/2014

279412 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI Agenzia di viaggi e turismo - Inversione contabile - Obbligo di autofatturazione ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Sussistenza - Regime speciale per i "tour operators" ex art. 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Detraibilità dell'IVA assolta - Esclusione.

In materia di IVA, nel caso in cui l'agenzia di viaggi e turismo abbia ricevuto fatture per prestazioni di servizi per le quali sussiste l'obbligo dell'autofatturazione, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, la stessa è tenuta all'assolvimento del suddetto obbligo, fermo restando l'applicazione del regime speciale dell'IVA per i "tour operators" di cui all'art. 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IVA sulle operazioni di organizzazione di pacchetti turistici in favore dei propri clienti e la non detraibilità dell'IVA assolta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1690 del 2022 Rv. 663659 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11908 del 12/04/2022** (Rv. **664496 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **MELE MARIA ELENA.** Relatore: **MELE**

MARIA ELENA. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (PICCIAREDDA FRANCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB. PROV. SASSARI, 19/03/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Giudizio di ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esperibilità - Condizioni.

In tema di processo tributario, il giudizio di ottemperanza di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, è esperibile nei confronti delle sentenze passate in giudicato e, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, anche nei confronti delle sentenze immediatamente esecutive di cui agli artt. 68 e 69 del citato d.lgs. n. 546, nonché di quelle previste dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 472 del 1997 che richiamano il suindicato art. 68.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 69 com. 5, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 18, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 19, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11135 del 2019 Rv. 653683 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11698 del 11/04/2022** (Rv. **664354 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (BOTTACCHIARI ROBERTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/11/2016

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 021766/2021 66222801

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21766 del 2021 Rv. 662228 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11678 del 11/04/2022** (Rv. **664356 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CAPRIO MARCELLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 25/10/2016

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Cessione di azienda - Responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente - Disciplina di cui all'art. 2560 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Onere della prova a carico del cessionario - Contenuto.

In tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio della inerenza del debito, desumibile dall'art. 2560 c.c., è applicabile anche ai debiti tributari a condizione che il contribuente provi che sia stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale; il contribuente è tenuto, altresì, a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento non inerisce al ramo di azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente ovvero ceduto a terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13319 del 2015 Rv. 635820 - 01, N. 16473 del 2008 Rv. 603601 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11467 del 08/04/2022** (Rv. **664298 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore: **D'ORIANO MILENA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

D. (CURRI PIERPAOLO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 08/06/2018

279347 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI Imposta sulle donazioni e successioni - Azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario - Determinazione della base imponibile ex art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990 -

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Risultanze del bilancio - Prova di mutamenti successivi o della divergenza tra realtà e dato contabile contrario - Ammissibilità.

In tema di imposta sulle donazioni e successioni, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 346 del 1990, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle armi di cui all'art. 111 Cost., deve essere riconosciuta anche al contribuente, oltre che all'amministrazione finanziaria, la possibilità sia di offrire prova contraria rispetto al criterio legale del dato contabile risultante dal bilancio approvato, sia di provare la sussistenza di eventi sopravvenuti all'approvazione ed antecedenti al decesso, che abbiano mutato quei valori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 com. 1 lett. B CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 2925 del 2015 Rv. 634365 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11466 del 08/04/2022** (Rv. **664297 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ANTEZZA FABIO**. Relatore: **ANTEZZA FABIO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

M. (BOLDRINI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/06/2015

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Indicazione nella dichiarazione di perdite pregresse - Riporto ex art. 84 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Testo applicabile "ratione temporis" - Soggetto controllante - Nozione - Estensione alla holding personale - Sussistenza - Ragioni.

In tema di riporto delle perdite, il riferimento al soggetto controllante di cui all'art. 84, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 917 del 1986 - nella formulazione "ratione temporis" applicabile - quale esclusione della limitazione dell'operatività del riporto, deve essere inteso anche in termini di persona fisica che, a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio, sempre che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (c.d. holding pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (c.d. holding operativa), si espliciti in atti anche negoziali posti in essere in nome proprio e presenti, altresì, obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 84 com. 3 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 5520 del 2017 Rv. 644654 - 03

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11432 del 08/04/2022** (Rv. **664351 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore: **D'ORIANO MILENA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Parz. Diff.)

C. (SEBASTIANO FABIO) contro C. (MOLLO RUGGERO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 11/12/2014

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Omesso o insufficiente versamento per più annualità - Continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Ragioni.

In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18447 del 2021 Rv. 661804 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022 (Rv. 664353 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

C. (GUERRINI ELIDO) contro A. (BALDACCI GIANLUCA)

Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 07/06/2018

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Atto presupposto atipico - Impugnazione - Ammissibilità - Atto impositivo tipico - Omessa impugnazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento all'impugnazione della fattura commerciale, con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani aveva richiesto il pagamento della T.I.A., avendo il contribuente successivamente impugnato anche l'ingiunzione di pagamento che l'aveva sostituita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 7344 del 2012 Rv. 622891 - 01, N. 11157 del 2013 Rv. 626783 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10672 del 2009 Rv. 608133 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11474 del 08/04/2022** (Rv. **664352 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore: **D'ORIANO MILENA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (MENESTRINA MICHELE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLZANO, 01/08/2014

279509 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Imposta ipotecaria e catastale - Base imponibile - Determinazione - Coincidenza con il valore assegnato ai fini dell'imposta di registro - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della determinazione dell'imposta ipotecaria dovuta in caso di permuta, in applicazione del criterio di cui al combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 347 del 1990 e dell'art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986, la base imponibile va individuata tenendo conto del valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta ipotecaria, a prescindere se quel valore coincida o meno con quello più alto ai fini dell'imposta di registro, in quanto, stante l'autonomia delle due imposte, oggetto del richiamo è il criterio del valore più alto, comune all'imposta di registro, ma non lo stesso valore attribuito ai fini di tale ultima imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 6406 del 2014 Rv. 630396 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11424 del 08/04/2022** (Rv. **664294 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

E. (STASI ALESSANDRA) contro C. (TROVATO SERGIO ALVARO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 02/02/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Fabbricati accatastati nel gruppo D in attesa di rendita definitiva - Determinazione della base imponibile - Criterio di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Operatività - Limiti.

In tema di imposta comunale sugli immobili, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, opera, anche per gli immobili già accatastati nella categoria D, fino al momento nel quale è formulata la richiesta di attribuzione di rendita, a seguito della quale il proprietario diviene titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore o minore rispetto a quella provvisoriamente determinata in virtù del detto metodo, potendo, nel secondo caso, richiedere il rimborso entro i termini di legge.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11472 del 2018 Rv. 648077 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11431 del 08/04/2022** (Rv. **664350 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **DE MASI ORONZO**. Relatore: **DE MASI ORONZO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

E. (DI MAURO FRANCESCO) contro U.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/04/2015

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Obbligo contributivo - Presupposti - Beneficio fondiario - Esistenza del perimetro di contribuenza o del piano di classifica - Rilevanza ai fini del riparto dell'onere probatorio.

In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 6839 del 2020 Rv. 657453 - 01, N. 13167 del 2014 Rv. 631206 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11328 del 07/04/2022** (Rv. **664293 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

C. (FURITANO MARCELLO) contro C. (CARULLO ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 28/06/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Consorzi di bonifica - Beni demaniali nella loro disponibilità per l'espletamento delle attività istituzionali - Assoggettabilità all'imposta - Fondamento.

In tema di imposta comunale sugli immobili, i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l'espletamento della loro attività istituzionale sono assoggettati all'imposta, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, non trattandosi di mera detenzione, ma di possesso qualificato di beni che gli sono affidati in uso per legge, in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19053 del 2014 Rv. 632450 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11271 del 07/04/2022** (Rv. **664289 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ANTEZZA FABIO**. Relatore: **ANTEZZA FABIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 08/05/2013

177322 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE Notifica a mezzo posta - Deposito di copia del ricorso nella segreteria della commissione tributaria - Attestazione di conformità all'originale - Mancanza - Potere del giudice di controllare l'effettiva difformità - Sussistenza - Contumacia del resistente o dell'appellato - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.

In tema di contenzioso tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - richiamato, per il giudizio d'appello, dal successivo art. 53 - va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11637 del 2017 Rv. 644122 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6677 del 2017 Rv. 643462 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11325 del 07/04/2022** (Rv. **664292 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (CORDEIRO GUERRA ROBERTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 13/01/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso di recupero del credito di imposta illegittimamente compensato - Avviso di accertamento - Assimilabilità - Conseguenze in tema di proroga dei termini di decadenza.

In tema di contenzioso tributario, l'avviso di recupero del credito d'imposta indebitamente compensato costituisce manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, sicché, anche in tale ipotesi, deve ritenersi applicabile la proroga dei termini di decadenza prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 17 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 421 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 313 art. 10, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 16, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 7, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.

Sez. 5 - , Sentenza n. 11270 del 07/04/2022 (Rv. 664340 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore: TRISCARI GIANCARLO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (CORDEIRO GUERRA ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 25/03/2014

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Eccedenze compensabili - Dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 14/10/1999, n. 542 - Natura - Omessa presentazione - Conseguenze.

In tema di IVA, la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 542 del 1999, integra, sin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, un presupposto della compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza del credito IVA, suscettibile di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria, giustifica l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 471 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., DPR 14/10/1999 num. 542 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 28938 del 2020 Rv. 659970 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11282 del 07/04/2022 (Rv. 664290 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/10/2018

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici a favore della persona fisica con qualifica di coltivatore diretto - Iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale prevista per l'agricoltura - Estensione alle società agricole di persone - Requisito in capo al socio che comunichi la qualità di imprenditore agricolo professionale - Necessità - Fondamento.

In tema di agevolazioni tributarie relative all'imposizione indiretta, i benefici fiscali previsti per l'imprenditore agricolo professionale (IAP), ove risulti iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, sono concessi anche alle società agricole ex art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004, purchè detto requisito sussista in capo al socio che comunichi alla società la qualifica di imprenditore agricolo professionale (nella società in accomandita semplice il socio accomandatario), atteso che solo in tal modo si attua l'equiparazione tra IAP-persona fisica e IAP-società richiesta dalla legge come presupposto del riconoscimento ad entrambi i soggetti delle medesime agevolazioni fiscali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1 com. 3 lett. A, Legge 31/01/1994 num. 97 art. 5 bis

Massime precedenti Conformi: N. 10542 del 2017 Rv. 643931 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 8430 del 2020 Rv. 657621 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022** (Rv. **664349 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **DE MASI ORONZO**. Relatore: **DE MASI ORONZO**.

C. (CASERTA GAETANO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/07/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Spese processuali - Giudizio di ottemperanza per la riscossione - Presupposti - Successivo adempimento spontaneo dell'Amministrazione - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze.

In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento; pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 69, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11324 del 07/04/2022** (Rv. **664291 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MOCCI MAURO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 01/07/2015

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI Contratto di sponsorizzazione - Deducibilità - Inerenza - Condizioni.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'inerenza dei costi di sponsorizzazione rispetto all'attività di impresa va intesa in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l'attività imprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento della stessa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 27786 del 2018 Rv. 651406 - 01, N. 21131 del 2018 Rv. 649942 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11270 del 07/04/2022 (Rv. 664340 - 02)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore: TRISCARI GIANCARLO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (CORDEIRO GUERRA ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 25/03/2014

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso del credito ex art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Dichiarazione ex art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 542 del 1999 - Contenuto - Requisito essenziale per la compensazione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Fondamento.

In tema di IVA, la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 542 del 1999, contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso, fin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, integra un presupposto della compensazione, sicché, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza di un credito d'IVA suscettibile comunque di rimborso e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'amministrazione finanziaria, la sua omissione giustifica l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto strumentale a controlli di tipo sostanziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., DPR 14/10/1999 num. 542 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 16/04/2003 num. 126

Massime precedenti Conformi: N. 33102 del 2019 Rv. 656373 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28938 del 2020 Rv. 659970 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11283 del 07/04/2022 (Rv. 664341 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: DE MASI ORONZO. Relatore: DE MASI ORONZO.

B. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/09/2018

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Avviso di liquidazione - Motivazione "per relationem" ad atto non allegato ma agevolmente conoscibile dal contribuente - Sufficienza - Condizioni.

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 30084 del 2021 Rv. 662820 - 01, N. 593 del 2021 Rv. 660085 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11284 del 07/04/2022 (Rv. 664342 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (GIORDANO VITTORIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 01/03/2019

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Atto giudiziario - Motivazione - Integrazione postuma - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione deve contenere "ab origine" la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, di talché eventuali lacune non possono essere colmate dall'amministrazione finanziaria con una motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 26340 del 2021 Rv. 662285 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11111 del 06/04/2022 (Rv. 664287 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (LAURITA LONGO LUCIO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 07/05/2012

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Accise - Sanzioni di cui al d. lgs. n. 472 del 1997 - Causa di non punibilità - Forza maggiore - Crisi di liquidità - Esclusione.

In tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta; ne consegue che non risponde a tale nozione la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitorie, peraltro prevedibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 2139 del 2020 Rv. 656818 - 02, N. 39548 del 2021 Rv. 663236 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11106 del 06/04/2022 (Rv. 664286 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MANZON ENRICO.** *Relatore:* **MANZON ENRICO.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

F. (GIANNELLA FRANCESCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 22/10/2014

279443 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011927/2021 66125901

Massime precedenti Conformi: N. 11927 del 2021 Rv. 661259 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11112 del 06/04/2022 (Rv. 664288 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (VOLI ENZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 26/09/2012

279493 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI Esportazioni al di fuori del territorio dell'UE in regime di non imponibilità - Destinazione di beni all'esportazione - Prova - Contenuto - Documenti di origine "privata" - Inidoneità.

In tema di esportazioni al di fuori del territorio dell'UE in regime di esenzione d'IVA, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente "ratione temporis"), la destinazione dei beni all'esportazione non può essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento, in quanto la normativa doganale richiede a tal fine mezzi di prova certi ed incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, ai sensi dell'art. 346 del d.P.R. n. 43 del 1973, o la vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, o anche le bolle di accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall'amministrazione finanziaria, purché risulti la vidimazione dell'ufficio doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale o quella delle autorità pubbliche dello Stato estero importatore, comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. A, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9 com. 1, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 25454 del 2018 Rv. 650716 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3193 del 2015 Rv. 634515 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11110 del 06/04/2022** (Rv. **664339 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

F. (GIANNELLA FRANCESCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 18/02/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Verifica fiscale - Termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Mancato rispetto - Ragioni di urgenza - Scadenza del termine dell'azione accertativa - Irrilevanza - Computo nel termine dell'attività svolta dalla polizia tributaria - Necessità - Ragioni.

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa; poiché la disposizione legislativa ha come destinataria l'amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, l'agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8749 del 2018 Rv. 647732 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10878 del 05/04/2022** (Rv. **664284 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**.

Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Diff.)

S. (CONSOLO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 21/12/2012

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Verifica fiscale IVA - Principio di parità delle armi e del diritto di difesa - Soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione - Società semplice agricola - Modalità di presentazione presso l'Ufficio del registro delle imprese - Legittimità - Ragioni.

In tema di verifica fiscale IVA, ai fini del rispetto dei principi di parità delle armi e del diritto di difesa nel procedimento tributario ex artt. 41 CDFUE e 6 della l. n. 212 del 2000, dal momento che la società semplice agricola può assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile "ratione temporis", anche presso l'ufficio del registro delle imprese, cui è obbligatoriamente iscritta in una sezione speciale ex art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 558 del 1999, l'Agenzia è tenuta a fare una ricerca nel registro delle imprese al fine di controllare l'identità attuale del legale rappresentante in presenza del quale effettuare la verifica, salvo delega, ed a cui eventualmente consegnare il processo verbale di constatazione.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 41, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 com. 3, DPR 14/12/1999 num. 558 art. 2 com. 1

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11020 del 05/04/2022** (Rv. **664285 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **D'AURIA GIUSEPPE.**

Relatore: **D'AURIA GIUSEPPE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 25/09/2013

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Operazioni soggettivamente inesistenti - Frode carosello - Distinzione tra gli effetti della condotta del contribuente - Deducibilità - Condizioni.

In tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, non utilizzati direttamente per commettere il reato, anche per l'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24426 del 2013 Rv. 629420 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10875 del 05/04/2022** (Rv. **664337 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **GORI PIERPAOLO.**

Relatore: **GORI PIERPAOLO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)**

N. (VALENSISE CAROLINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/10/2012

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Valutazione del giudice tributario - Giudizio estimativo - Ammissibilità - Condizioni - Decisione secondo equità - Esclusione.

In tema di contenzioso tributario, la valutazione del giudice tributario si fonda su un giudizio estimativo basato sull'esame del compendio probatorio e del fatto, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio, non essendo ammissibile il ricorso alla cd. equità sostitutiva, che attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25707 del 2015 Rv. 638078 - 01, N. 16960 del 2019 Rv. 654389 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10891 del 05/04/2022** (Rv. **664338 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (GIGLIO SERENA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/05/2017

279300 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Criteri di deducibilità delle passività - Debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il regime di non deducibilità dei debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario, prevista dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990, si estende ai debiti contratti per l'acquisto di quote societarie che, in conseguenza della richiesta di esenzione dell'imposta di successione sul relativo trasferimento, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, non possono considerarsi comprese nell'attivo ereditario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 22, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2531 del 2003 Rv. 560585 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10903 del 05/04/2022** (Rv. **664296 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (ROMANO CARLO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/03/2015

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito d'impresa - Determinazione - Società controllante - Mancata produzione di reddito - Aliquota applicabile - Ordinaria e non agevolata - Ragioni.

In tema di determinazione del reddito di impresa, l'ente controllante che risulti in perdita fiscale o privo di redditi propri, e sia quindi sprovvisto di una propria "aliquota media", non può invocare l'applicazione dell'aliquota minima del 27%, in relazione alla tassazione dei redditi esteri imputati per trasparenza e prodotti da controllata estera, giacchè in tal modo beneficerebbe di un trattamento agevolato non più previsto dopo la novellazione dell'art. 167 del d.P.R. n. 917 del 1986 ad opera dell'art. 1, comma 142, della l. n. 208 del 2015, con conseguente applicazione dell'aliquota ordinaria.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 167, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1 com. 2, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 142 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5154 del 2017 Rv. 643224 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10714 del 04/04/2022** (Rv. **664295 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **NAPOLITANO LUCIO**. Relatore: **NAPOLITANO LUCIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SCAFARELLI FEDERICA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/11/2014

178488 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI Rimanenze finali di magazzino - Valore - Valutazione - Criteri.

In materia di determinazione del reddito di impresa, ai fini dell'individuazione della base imponibile, in applicazione del principio di derivazione desumibile dal combinato disposto degli artt. 2426, comma 1, n. 9) c.c. e 92, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, è corretta la valutazione del valore delle rimanenze di magazzino al costo medio di produzione, laddove non sia desumibile un minor valore di realizzazione in relazione all'andamento del mercato, e la conseguente deduzione dello stesso quale componente negativa del reddito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17983 del 2013 Rv. 628987 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10711 del 04/04/2022** (Rv. **664283 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **CASTORINA ROSARIA MARIA**. Relatore: **CASTORINA ROSARIA MARIA**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

A. (ZINGARELLI LUIGI) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 25/05/2015

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Obbligo di tracciamento dei pagamenti in favore di enti appartenenti al terzo settore - Sussistenza - Condizioni.

L'obbligo di effettuare i versamenti ed i pagamenti con modalità tracciabili si applica esclusivamente agli enti appartenenti al terzo settore che aderiscono al regime di fiscalità agevolata di cui alla l. n. 398 del 1991, dovendosi escludere una estensione generalizzata a tutte le associazioni senza fine di lucro ed alle associazioni "pro loco".

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1999 num. 133 art. 25, Legge 16/12/1991 num. 398 art. 1, Legge 16/12/1991 num. 398 art. 2, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 31 CORTE COST.

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10679 del 04/04/2022** (Rv. **664336 - 01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

R. (IASONNA STEFANIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/04/2015

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Accertamento di costi fittizi - Conseguenze - Presunzione di maggior reddito - Operatività - Condizioni - Prova dell'avvenuta distribuzione di utili - Necessità - Esclusione - Prova contraria - Ammissibilità.

L'accertata dichiarazione o esposizione in bilancio di costi fittizi, da parte di una società di capitali a ristretta base partecipativa, è di per sé sufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile in misura pari ai costi fittiziamente dichiarati, senza alcuna necessità per l'amministrazione finanziaria di dimostrare che dal maggior reddito siano derivati maggiori utili distribuibili ai soci, e ferma restando la possibilità, per il contribuente, di fornire la prova contraria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 1906 del 2008 Rv. 601873 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10578 del 01/04/2022** (Rv. **664280 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NAPOLITANO LUCIO.** Relatore: **NAPOLITANO LUCIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CODEMO ANDREA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 07/01/2015

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento con metodo sintetico - Rettifica dell'IRPEF - Art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Abrogazione del riferimento al reddito complessivo netto - Decorrenza.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi con metodo sintetico, l'eliminazione del riferimento al reddito complessivo netto, quale parametro di riferimento per calcolare l'imposta IRPEF dovuta, avvenuto come conseguenza della novellazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, opera, per effetto della disciplina transitoria contenuta nella citata norma, solo a partire dagli accertamenti riferiti all'anno di imposta 2009.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22 com. 1, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8984 del 2007 Rv. 598186 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10651 del 01/04/2022** (Rv. **664282 - 01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

P. (COPPOLA PAOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/05/2014

177216 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio di una società - Responsabilità diretta del suo amministratore di fatto - Configurabilità - Condizioni.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di applicazione di sanzioni amministrative tributarie, il principio secondo cui l'amministratore di fatto di una società, alla quale sia riferibile il rapporto fiscale, ne risponde direttamente solo qualora le violazioni siano contestate, o le sanzioni irrogate, antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, incontra un limite nelle ipotesi in cui, come conseguenza dell'artificiosa costituzione ai fini illeciti della società, la persona fisica che ha agito per conto di essa diviene al contempo trasgressore e contribuente, potendo, in tal caso, irrogarsi le sanzioni senza alcun limite nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni tributarie contestate.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 32594 del 2019 Rv. 656032 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10648 del 01/04/2022 (Rv. 664281 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **TRISCARI GIANCARLO.** Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.**

I. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/12/2014

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE Cessione di azienda - Cancellazione della società cedente dal registro delle imprese - Successiva iscrizione a ruolo a nome della società cedente di tributi da essa non versati - Legittimità - Applicazione della disciplina della successione dei soci alla società estinta - Esclusione - Ragioni.

In tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda, l'iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguita nei confronti di quest'ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche se cancellata dal registro delle imprese e conseguentemente estinta, non trovando applicazione la disciplina della successione dei soci alla società estinta con riferimento alla formazione del ruolo, che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente indipendentemente dalla sua esistenza al momento dell'iscrizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7545 del 2021 Rv. 660850 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12253 del 14/04/2022 (Rv. 664463 - 01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

R. (GRECO GIANCARLO) contro R. (REINA ANTONINO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 25/05/2020

133060 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE In genere

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009527/2018 64808902

Massime precedenti Conformi: N. 9527 del 2018 Rv. 648089 - 02

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 10562 del 01/04/2022** (Rv. **664233 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (RODANO GIANFRANCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 23/01/2020

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Alienazione dell'immobile nel quinquennio - Mantenimento del beneficio - Acquisto entro l'anno di altro immobile da adibirsi ad abitazione principale - Necessità - Preliminare di vendita - Sufficienza - Esclusione.

In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, il contribuente che abbia venduto l'immobile entro cinque anni dall'acquisto, per evitare la decadenza dal beneficio, è tenuto a comprare, entro un anno dall'alienazione, altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non potendosi considerare sufficiente la stipula di un contratto preliminare, che ha effetti solo obbligatori, atteso che per "acquisto", ai sensi dell'art. 1, nota II bis, comma 4, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, si deve intendere l'acquisizione del diritto di proprietà e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17151 del 2014 Rv. 632443 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15264 del 2015 Rv. 636116 - 01

APRILE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 13176 del 27/04/2022** (Rv. 664778 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **BISOGNI GIACINTO.** Relatore: **BISOGNI GIACINTO.**

D. (RESTIGNOLI ARMANDO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI L'AQUILA, 01/07/2021

082 FAMIGLIA - 336 POTESTA' DEI GENITORI

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Deduzione dell'esistenza di un preventivo accordo - Accertamenti da compiere.

In tema di sottrazione internazionale dei minori, al giudice è riservata la decisione sulla sola liceità del trasferimento del minore, sicché, ove sia dedotta l'esistenza di un accordo preventivo dei genitori, chi lo deduce deve darne prova rigorosa e univoca, specialmente quando il trasferimento avvenga in una situazione di crisi della coppia genitoriale che non ha dato luogo all'instaurazione di un procedimento di separazione o di divorzio davanti al giudice competente in base alla residenza abituale del minore, quando tale procedimento sia avviato, subito dopo il trasferimento, davanti al giudice del luogo in cui il minore è stato trasferito.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 12, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 9 com. 3, Legge 27/05/1991 num. 176

Massime precedenti Vedi: N. 18602 del 2021 Rv. 661817 - 01, N. 7261 del 2022 Rv. 664169 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 12442 del 19/04/2022** (Rv. 664518 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **MAROTTA CATERINA.** Relatore: **MAROTTA CATERINA.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Diff.)

D. (DE JORIO FILIPPO) contro P. (COLAVECCHIO ANTONIO)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 087 STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Pontificia Università Lateranense - Ammissione a dottorato di ricerca - Controversie relative - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Qualificazione quale ente centrale della Chiesa - Irrilevanza - Ragioni.

La controversia inerente l'ammissione ad un dottorato di ricerca presso la Pontificia Università Lateranense non si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'immunità, garantita dall'art. 11 del Trattato lateranense dell'11 febbraio 1929, è riservata ai soli enti che concorrono, con funzione strumentale ed ausiliaria, al governo della Chiesa universale, senza che ai fini del riparto di giurisdizione rilevi la qualificazione, in virtù della Dichiarazione della Segreteria di Stato della Santa Sede del gennaio 2019, della suddetta Università, quale "Ente centrale della Chiesa Cattolica", non vertendosi in ambito di scelte di organizzazione, configurabili come estrinsecazione immediata e diretta di sovranità, connesse all'esercizio di compiti espressivi della potestà "iure imperii" della Santa Sede, bensì di determinazioni afferenti allo "jus gestionis" dell'Ente internazionale.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/02/1929 art. 11, Tratt. Internaz. 18/02/1984, Legge 27/05/1929 num. 810, Legge 25/03/1985 num. 121, Legge 20/05/1985 num. 222, Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 37.

Massime precedenti Vedi: N. 6143 del 1991 Rv. 472451 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21541 del 2017 Rv. 645316 - 01, N. 16847 del 2011 Rv. 618828 - 01, N. 1133 del 2007 Rv. 593864 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 13702 del 29/04/2022 (Rv. 664574 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

L. (GELATO PAOLA) contro ".

Regola giurisdizione

031 BENI - 010 CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) Contraffazione marchi nazionali ed europei - Competenza ex art. 125 del Reg. UE n. 1001 del 2017 - Criteri - Imputabilità della condotta - Irrilevanza - Ragioni.

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

In tema di azione avente a oggetto la repressione della contraffazione di marchi nazionali ed europei, qualora la domanda possa essere simultaneamente promossa innanzi a giudici di Stati diversi, ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE n. 1001 del 2017 la competenza a conoscere della relativa azione spetta alternativamente al giudice del luogo in cui ha sede il convenuto o al giudice del luogo in cui l'attore sostiene che sia stata commessa la contraffazione, trovando anche in detta materia applicazione il criterio del "petitum" sostanziale, il quale esclude che la giurisdizione possa essere determinata "secundum eventum litis", imponendo invece di avere riguardo ai fatti allegati dall'attore, e quindi di prescindere dalle eccezioni del convenuto, in ordine all'imputabilità della predetta attività, delle quali dovrà tenersi conto solo ai fini della decisione del merito della controversia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120

Regolam. Consiglio CEE 14/06/2017 num. 1001 art. 125

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16296 del 2007 Rv. 598894 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 13062 del 26/04/2022 (Rv. 664572 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

M. (FERRARA ALESSANDRO) contro Q.

Regola giurisdizione

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - 283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Controversie sul rilascio o diniego del titolo di viaggio - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 019 GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In genere.

In tema di riparto di giurisdizione, le controversie relative al rilascio, al diniego o al ritiro del titolo di viaggio del cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 251 del 2007, rientrano nella materia peculiare dei passaporti, e dei titoli equipollenti o assimilabili, e sono, pertanto, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in presenza di una commistione tra posizioni soggettive d'interesse legittimo e di diritto soggettivo che il legislatore ha deciso di assegnare al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 24

Sez. U - , **Ordinanza n. 11454 del 08/04/2022** (Rv. **664666 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

B. (ACTIS GIOVANNI) contro A. (MEROLA GIUSEPPE)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Regolamento preventivo di giurisdizione - Procedimento per convalida di sfratto - Provvedimenti emessi all'esito della fase preliminare - Preclusione - Esclusione.

Nel procedimento per convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e segg. c.p.c., i provvedimenti resi dal giudice nella fase preliminare, in quanto aventi carattere provvisorio, non integrano decisione nel merito e, pertanto, non ostano alla proponibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 357, Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 657, Cod. Proc. Civ. art. 665

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2335 del 1988 Rv. 458110 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 11879 del 12/04/2022** (Rv. **664515 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

C. (PANUNZIO EDOARDO) contro T.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 020 CAUSE EREDITARIE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE Causa ereditaria - Art. 22 c.p.c. - Nozione ai fini della determinazione della competenza - Divisione ereditaria - Vi rientra - Azione di riduzione di donazione lesiva di legittima - Azione di restituzione di denaro abusivamente prelevato da un conto corrente cointestato con il de cuius, durante la vita di questi - Cause ereditarie - Esclusione - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all'art. 22, n. 1, c.p.c., riguarda unicamente le cause di divisione dell'universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune "de cuius", tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, le regole generali, con la conseguenza che non rientra nel campo applicativo della citata disposizione l'azione di riduzione di una donazione per lesione di legittima, salvo che sia proposta cumulativamente con la domanda di divisione, né, tanto meno, la domanda restitutoria delle somme che il convenuto avrebbe prelevato, quale cointestatario, da un conto corrente del "de cuius" durante la vita di questi, non essendo qualificabile tale domanda come petizione ereditaria, che consente all'erede di reclamare soltanto i beni nei quali egli sia succeduto "mortis causa" al defunto e che, dunque, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7617 del 2019 Rv. 653373 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11223 del 06/04/2022 (Rv. 664309 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

C. (CERVIA NICOLETTA) contro M. (DEL ROSSO MARIA GABRIELLA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 07/11/2020

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza avente ad oggetto istanza diretta alla chiamata in causa di un terzo - Natura di provvedimento processuale privo di contenuto decisorio - Conseguenza - Regolamento di competenza - Proponibilità - Esclusione.

L'ordinanza avente ad oggetto l'istanza diretta alla chiamata in causa di un terzo ha natura di provvedimento processuale attinente alla regolarità del contraddittorio od alla opportunità che il terzo partecipi al giudizio, è priva di qualsiasi contenuto decisorio, ed è, pertanto, insuscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Conformi: N. 5605 del 1982 Rv. 423360 - 01, N. 6785 del 2000 Rv. 536852 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1648 del 2005 Rv. 578732 - 01

3. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10987 del 05/04/2022 (Rv. 664734 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

C. (MELLARO MASSIMO) contro I. (MARTELLA DARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/05/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 140 RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Obbligo di astensione del magistrato - Art. 51, comma 1, n. 3), c.p.c. - Contratti bancari - Esclusione - Condizioni.

Nei giudizi che coinvolgono istituti di credito, non sussiste l'obbligo di astensione ex art. 51, comma 1, n. 3), c.p.c. del magistrato che abbia in corso rapporti contrattuali (nella specie, conto corrente e mutuo) con banche di rilevanti dimensioni e patrimonializzazione, instaurati mediante il ricorso a moduli contrattuali standardizzati, salvo che non risultino pattuite clausole a lui inequivocabilmente più favorevoli.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5701 del 2012 Rv. 622048 - 01

4. PROCURA ALLE LITI

Sez. U - , Ordinanza n. 12445 del 19/04/2022 (Rv. 664568 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

M. (GIOIA DARIO) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 01/03/2021

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura rilasciata dal legale rappresentante di una società - Discordanza tra le generalità del legale rappresentante indicato nell'intestazione dell'atto e quelle del conferente la procura - Sussistenza della qualità di legale rappresentante nel conferente la procura - Validità della procura - Fondamento.

Nel caso in cui nell'intestazione di un atto giudiziario sia indicata una determinata persona quale rappresentante legale della società cui l'atto è riferibile e la procura alle liti rilasciata a margine o in calce all'atto stesso risulti invece sottoscritta da un soggetto diverso, la discordanza configura un mero errore materiale che non incide sulla validità dell'atto, qualora si accerti che la procura è stata rilasciata da colui che riveste la qualità di legale rappresentante della società.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 11144 del 2003 Rv. 565150 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12434 del 19/04/2022 (Rv. 664786 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MASSAFRA ANNACHIARA. Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA.

T. (PORRU DANIELE ANDREA) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 20/09/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 136 CONTENUTO E FORMA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Art. 83, comma 3, c.p.c. - Modifica ex l. n. 69 del 2009 - Applicabilità ai giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 della

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

predetta legge - Disciplina per i giudizi instaurati anteriormente - Conferimento con atto pubblico o scrittura privata autenticata - Necessità.

L'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine o in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 della predetta legge (ossia il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Legge 18/06/2009 num. 69

Massime precedenti Vedi: N. 24472 del 2020 Rv. 660025 - 01, N. 20692 del 2018 Rv. 650007 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022 (Rv. 664508 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

R. (SCAGLIONE ROSA) contro B.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 19/03/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 136 CONTENUTO E FORMA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto - Validità - Esclusione - Fondamento - Potere di certificazione del difensore ex art. 83 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.

La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto introduttivo è invalida, perché l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, sicché l'autenticazione del procuratore deve essere contestuale all'atto a cui la procura si riferisce. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso redatto a Palermo in data 19 maggio 2019, proposto in forza di una procura - comunque priva del requisito di specialità - sottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile 2019).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 24472 del 2020 Rv. 660025 - 01, N. 7137 del 2020 Rv. 657556 - 01

5. MEZZI DI PROVA IN GENERALE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022 (Rv. 664819 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

S. (BENTIVEGNA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/06/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138 PROVA CIVILE - 212 ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Principio di vicinanza della prova - Ambito di applicazione - Assenza di univoca individuazione normativa dei fatti costitutivi - Deroga alla ripartizione degli oneri probatori - Esclusione - Fondamento.

Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorché le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Vedi: N. 8018 del 2021 Rv. 660986 - 01, N. 7023 del 2020 Rv. 657157 - 01 Rv. 657157 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13519 del 29/04/2022 (Rv. 664559 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

V. (BRINI ANDREA) contro B. (PINNELLINI CLAUDIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/09/2019

138 PROVA CIVILE - 102 FOTOGRAFIE

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - FOTOGRAFIE Disconoscimento - Riproduzioni fotografiche - Effetti ex art. 215, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2712, Cod. Proc. Civ. art. 215 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3122 del 2015 Rv. 634590 - 01, N. 9977 del 2018 Rv. 648158 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022 (Rv. 664817 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

M. (BRUNO GAETANO) contro A. (INCANNO' GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 27/05/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

018 ASSICURAZIONE - 147 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Sinistro stradale - Conducente di un veicolo coinvolto - Incapacità a deporre nel giudizio di risarcimento - Sussistenza - Fondamento.

138 PROVA CIVILE - 298 PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO In genere.

Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolattenti o sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246, Cod. Civ. art. 2054

Massime precedenti Vedi: N. 19258 del 2015 Rv. 636973 - 01, N. 19121 del 2019 Rv. 654450 - 01

6. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

*Sez. U - , **Sentenza n. 13394 del 28/04/2022** (Rv. **664656 - 01**)*

*Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.***

*Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)*

D. (CARDILE ANTONIO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 31/07/2020

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata - Onere di autonoma attivazione - Sussistenza - Fattispecie.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica dell'atto di appello, richiesta ad ottobre 2014 ma perfezionata il 10 novembre 2015, tenuto conto che l'appellante non si era attivato autonomamente ma aveva atteso l'udienza del 29 settembre 2015, per richiedere l'autorizzazione alla rinnovazione, senza allegare e provare la ricorrenza di circostanze eccezionali che giustificassero l'omessa riattivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 20700 del 2018 Rv. 650482 - 01

7. NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12982 del 26/04/2022** (Rv. **664633 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

B. (GIACOBBE GIOVANNI) contro B. (FERRANTI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 16/04/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 142 SOSTITUZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE Inosservanza dell'art. 174 c.p.c. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'immotivata sostituzione della relatrice, rimasta comunque a comporre il collegio, da parte del presidente potesse determinare l'invalidità della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 174

Massime precedenti Conformi: N. 1912 del 2017 Rv. 642786 - 01

8. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022** (Rv. **664646 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

C. (LANZETTA PASQUALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/03/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 074 PROVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Omissione - Conseguenze - Superamento delle presunzioni di rinuncia alle richieste istruttorie - Ammissibilità - Motivazione - Contenuto - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 109 RINUNCIA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA In genere.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 244 PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI In genere.

Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187, Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 33103 del 2021 Rv. 662750 - 01, N. 4487 del 2021 Rv. 660569 - 01, N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 01, N. 14964 del 2006 Rv. 593036 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12065 del 13/04/2022 (Rv. 664840 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

B. (CATINI RICCARDO) contro G.

Regola competenza

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 061 NON DEFINITIVA (O PARZIALE)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) Ordinanze contenenti statuizioni di natura decisoria ai sensi dell'art. 279 c.p.c. - Valore di sentenze non definitive - Modificabilità o revocabilità con sentenza definitiva - Esclusione.

I provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio, ancorché qualificati ordinanza, vanno considerati sentenze non definitive, con la conseguenza che la statuizione "ivi" contenuta non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279

Massime precedenti Conformi: N. 2237 del 2005 Rv. 580456 - 01

9. VICENDE ANOMALE

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11458 del 08/04/2022 (Rv. 664348 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: DORONZO ADRIANA. Relatore: DORONZO ADRIANA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

G. (BENVENGA GIUSEPPE) contro S.

Regola sospensione

044 COMPETENZA CIVILE - 082 SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO Controversia promossa per far valere un credito nei confronti dell'erede del debitore - Questioni attinenti alla qualità di erede - Accertamento meramente incidentale - Configurabilità - Pendenza di controversia ereditaria proposta da altri successibili - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. - Esclusione.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 226 SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Nella controversia promossa per far valere un credito (nella specie, di lavoro), nei confronti di chi si assuma erede del debitore, le questioni attinenti alla sussistenza o meno di tale qualità di erede, in capo al convenuto, rientrano nell'ambito degli accertamenti meramente incidentali, e, ove venga eccepita la pendenza di una causa ereditaria, proposta da altri successibili, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 295

Massime precedenti Vedi: N. 12999 del 2019 Rv. 653913 - 01, N. 12996 del 2018 Rv. 648748 - 01, N. 3288 del 1987 Rv. 452348 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11212 del 06/04/2022 (Rv. 664836 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

C. (CELESIA GASPARE) contro D.

Regola sospensione

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 226 SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Opposizione all'esecuzione per obblighi di fare e opposizione all'ingiunzione ex art. 614 c.p.c. - Pendenza avanti allo stesso ufficiale giudiziario - Sospensione per pregiudizialità logica - Esclusione - Illegittimità - Rimessione al capo dell'ufficio per la riunione - Necessità.

Nel caso in cui pendano avanti allo stesso ufficio giudiziario sia l'opposizione avente ad oggetto l'accertamento degli specifici lavori da eseguire coattivamente ex art. 612 c.p.c., sia l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal creditore per i lavori già effettuati, è illegittima l'ordinanza che dispone la sospensione del secondo giudizio per pregiudizialità logica del primo, non essendo configurabile un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e dovendo il giudice del procedimento "pregiudicato" rimettere gli atti al presidente del tribunale per la valutazione circa la riunione delle cause per ragioni di connessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612, Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 295, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 274

Massime precedenti Vedi: N. 12441 del 2017 Rv. 644294 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022** (Rv. **664439 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

K. (BADO' FABRIZIO) contro D. (DITTA NICOLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/03/2021

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 079 CITAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE Citazione in giudizio notificata al convenuto dopo la morte dell'attore in senso sostanziale - Nullità del giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Principio della scissione degli effetti della notificazione - Inapplicabilità - Fondamento.

La morte dell'attore in senso sostanziale, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non potendo trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, che, avendo come scopo quello di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività sottratte al suo controllo, presuppone comunque la valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Vedi: N. 27530 del 2017 Rv. 646776 - 01, N. 14360 del 2013 Rv. 626463 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022** (Rv. **664439 - 02**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

K. (BADO' FABRIZIO) contro D. (DITTA NICOLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/03/2021

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 079 CITAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE Citazione in giudizio notificata al convenuto dopo la morte dell'attore in senso sostanziale - Nullità del giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Costituzione in giudizio dell'erede universale dell'attore che fa proprie le conclusioni dell'attore - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

La morte dell'attore, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., la sentenza d'appello impugnata, in quanto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato dopo la morte dell'attore in senso sostanziale, con conseguente nullità sia di tale giudizio, sia di quello di secondo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 27530 del 2017 Rv. 646776 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022 (Rv. 664387 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (COSI SAVERIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/03/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 152 PROSECUZIONE DEL PROCESSO

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO Sospensione del procuratore ex art. 301 c.p.c. - Interruzione automatica del processo - Termine perentorio per la prosecuzione - Dalla cessazione della sospensione - Fondamento.

In caso di interruzione del processo a causa della sospensione disciplinare dell'avvocato di una parte, la temporaneità della sanzione, diversifica i riflessi che la stessa produce sul processo interrotto nel senso che, una volta cessata, non è necessaria una nuova procura alle liti ed il procuratore, del tutto consapevole ed informato dell'evento interruttivo e della sua durata, pur in assenza della conoscenza legale, deve riprendere automaticamente a ad esercitare il mandato alla scadenza anche in relazione agli adempimenti ex art. 305 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 301, Cod. Civ. art. 302, Cod. Civ. art. 305

Massime precedenti Vedi: N. 29144 del 2019 Rv. 656241 - 01

10. APPELLO

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11222 del 06/04/2022 (Rv. 664462 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

F. (MENNITI PIETRO) contro C. (DE SIENA ANNARITA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/05/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 016 SOTTOSCRIZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - SOTTOSCRIZIONE Atto d'appello in formato analogico - Riproduzione in formato digitale ai fini della notifica telematica - Sottoscrizione dell'atto con firma digitale - Necessità - Esclusione - Formato "pdf" invece che "p7m" - Irrilevanza.

L'atto d'appello in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 23951 del 2020 Rv. 659394 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10930 del 05/04/2022** (Rv. **664374 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **D'OVIDIO PAOLA**. (Conf.)

S. (FIERRO FRANCESCO) contro S. (LIMONE ANIELLO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 015 SPECIFICITA'

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA'
Specificità dei motivi di appello - Difetto - Conseguenze - Impossibilità per la parte di provvedere ad una specificazione dei motivi di appello nella comparsa conclusionale - Possibilità per il giudice di appello di rilevare d'ufficio una nullità - Esclusione - Fattispecie.

L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 c.p.c., determina l'inammissibilità dell'impugnazione e costituisce un limite alla possibilità stessa per il giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda, che non può essere rimossa da una specificazione dei motivi che avvenga, in corso di causa, con la comparsa conclusionale, neanche se con essa si prospetti una questione che sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, pur avendo rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, aveva esaminato la questione della nullità della sentenza di primo grado per la mancata preventiva acquisizione del certificato di destinazione urbanistica del terreno promesso in vendita, oggetto della domanda di esecuzione in forma specifica del relativo contratto preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. A, Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16 del 2000 Rv. 533632 - 01, N. 27199 del 2017 Rv. 645991 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 12453 del 19/04/2022** (Rv. **664601 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

B. (TARABINI GIUSEPPE) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/03/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 073 PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE
Proposizione di querela di falso - Pronunzia di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Esclusione - Eccezione.

In caso di proposizione di querela di falso, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., in quanto, trattandosi di causa in cui è obbligatorio l'intervento del P.M., tale declaratoria è preclusa dalla lettera dell'art. 348-bis c.p.c.; tale esclusione, che vale anche nelle ipotesi in cui il giudice dichiari la querela inammissibile, ritenendo integrata un'ipotesi di riempimento del foglio non "absque", ma "contra pacta", non opera ove la querela venga ritenuta nulla per mancata

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

indicazione degli elementi e delle prove della falsità del documento, non sussistendo in tal caso l'obbligo di intervento del P.M.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 12920 del 2020 Rv. 658178 - 01

12. GIUDICATO

Sez. L - , Ordinanza n. 12754 del 21/04/2022 (Rv. **664480 - 01**)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA.

P. (ALBERICI FABIO) contro I. (SCIPLINO ESTER ADA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/02/2016

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 003 ECCEZIONE DI GIUDICATO

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Presupposti - Formazione in epoca anteriore alla sentenza impugnata - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 327, *Massime precedenti Vedi:* N. 21170 del 2016 Rv. 641470 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589695 - 01

13. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 5 - , Sentenza n. 12411 del 15/04/2022 (Rv. **664343 - 01**)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MASCOLO MICHELE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 214 PRESSO IL DOMICILIATARIO

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Morte del procuratore domiciliatario - Precedente elezione di domicilio - Inefficacia - Notifica dell'impugnazione a mezzo PEC - Nullità - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

La morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente, salvo che l'elezione di domicilio sia stata fatta

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio; non deve, pertanto, ritenersi inesistente, ma nulla, e quindi sanabile per effetto della costituzione del destinatario, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'indirizzo PEC del difensore domiciliatario deceduto, laddove la consegna dell'atto sia avvenuta presso lo stesso studio ove sia domiciliato anche l'altro difensore della parte, determinandosi l'inesistenza, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 141, Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 8222 del 2016 Rv. 639514 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3702 del 2017 Rv. 642537 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11069 del 05/04/2022 (Rv. 664380 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

I. (NAPOLI MAURIZIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/07/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 230 LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - Omessa notifica della sentenza - Impugnazione entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, integrato dal periodo di sospensione feriale - Luogo di notificazione - Alla parte personalmente - Esclusione.

L'impugnazione non preceduta dalla notifica della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale, va notificata in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 330 c.p.c. e, quindi, alla parte presso il procuratore costituito, non a detta parte personalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 330, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 2888 del 2002 Rv. 552628 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12687 del 21/04/2022 (Rv. 664787 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

A. (GALVAGNO GIUSEPPE) contro S. (VULCANO MARIA SONIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/05/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 190 RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Notifica dell'impugnazione principale intervenuta mentre erano ancora in corso,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

per la controparte, i termini ex artt. 325 e 327 c.p.c. - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 218 TARDIVE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

In tema d'appello, l'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. può essere proposta dalla parte anche quando, al momento della notifica dell'impugnazione principale, non era ancora decorso per essa il termine per impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20963 del 2018 Rv. 650024 - 01, N. 14094 del 2020 Rv. 658412 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 12452 del 19/04/2022** (Rv. **664600 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:*

CAVALLARO LUIGI. *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

D. (MARCHELLO FRANCESCO) contro I. (CAPANNOLO EMANUELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/04/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 218 TARDIVE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Improcedibilità del gravame - Mancato rilievo - Accoglimento parziale dell'impugnazione principale e di quella incidentale tardiva - Interesse alla pronunzia di improcedibilità - Esclusione - Fondamento.

In caso di accoglimento parziale dell'impugnazione principale e di quella incidentale tardiva, l'appellante non può dolersi, in sede di legittimità, del mancato rilievo dell'improcedibilità dell'appello principale, con conseguente inefficacia di quello incidentale tardivo, sia in quanto l'improcedibilità del ricorso principale comporterebbe la caducazione anche delle statuizioni della sentenza a lui favorevoli, rispetto alle quali difetta l'essenziale presupposto della soccombenza, sia perché l'impugnante principale non può con il suo comportamento condizionare la sorte anche dell'impugnazione incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 348

Massime precedenti Vedi: N. 26419 del 2020 Rv. 659858 - 01, N. 10139 del 2016 Rv. 639832 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4640 del 1989 Rv. 464074 - 01

15. RICORSO PER CASSAZIONE

15.1. RICORSO PER SALTUM

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 13195 del 27/04/2022** (Rv. **664802 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

C. (FONTANA LUCA) contro R.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 19/02/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 177 DI PRIMO GRADO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - DI PRIMO GRADO Ricorso "per saltum" - Accordo - Natura - Negozio giuridico processuale - Sufficienza, per la sua conclusione, della procura "ad litem" dei rispettivi difensori delle parti - Esclusione - Necessità della procura speciale - Sua anteriorità rispetto alla scadenza dei termini per l'appello e anteriorità o contemporaneità rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione - Necessità.

L'accordo diretto all'immediata impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza di primo grado (c.d. ricorso "per saltum") costituisce un negozio giuridico processuale che, consistendo nella rinuncia ad un grado di giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti, anche tramite loro procuratori speciali, non potendo essere concluso dai rispettivi procuratori "ad litem", e deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposizione dell'appello - avendo quale oggetto una sentenza "appellabile" e non essendo previsto come mezzo per superare l'intervenuta formazione del giudicato, bensì quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge da parte della Corte di cassazione -, nonché preesistere, o quanto meno essere coevo, alla proposizione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 84

Massime precedenti Conformi: N. 22956 del 2010 Rv. 615535 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16993 del 2006 Rv. 591639 - 01

15.2. MOTIVI

Sez. U - , **Sentenza n. 11167 del 06/04/2022** (Rv. **664412 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

Z. (ZAULI CESARE MENOTTO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 17/07/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 145 VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Ricorso per cassazione - Violazione di norme costituzionali di diretta applicazione - Deduzione immediata ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

La violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25573 del 2020 Rv. 659459 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L -** , **Sentenza n. 10745 del 04/04/2022** (Rv. **664334 - 02**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

M. (GRANDINETTI GIANCARLO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/12/2015

058 CONTRATTI IN GENERE - 055 ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Interpretazione del contratto - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni e limiti.

L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel ricostruire la volontà collettiva consacrata nell'Accordo Istituzionale tra la Regione Calabria e le parti sociali, in ordine al termine di presentazione delle domande per la mobilità in deroga, aveva ritenuto tardiva l'istanza presentata oltre il termine di 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, omettendo tuttavia di considerare, da un lato, la previsione negoziale circa la decorrenza del termine in questione anche dalla data "di cessazione di sostegno al reddito ordinario" e, dall'altro, la deduzione del ricorrente di aver fruito del trattamento di disoccupazione ordinaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 14355 del 2016 Rv. 640551 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20718 del 2018 Rv. 650016 - 02, N. 13751 del 2004 Rv. 574858 - 01, N. 4851 del 2009 Rv. 607247 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 10761 del 04/04/2022** (Rv. **664645 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.** Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

G. (TRAVARELLI ETTORE) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/07/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Denuncia di omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di circostanza non contestata - Onere di indicazione della modalità della non contestazione - Sussistenza.

Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 115

Massime precedenti Conformi: N. 24062 del 2017 Rv. 645760 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11043 del 05/04/2022** (Rv. **664378 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

I. (FRANZE' ANTONIO) contro I. (BALIVA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/08/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 142 NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO - Litisconsorzio necessario - Omessa integrazione nel giudizio di merito - Censurabilità per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.

L'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 23634 del 2018 Rv. 650383 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022** (Rv. **664615 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

T. (MINESTRONI GIOVANNI) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/12/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Contenuto delle tabelle millesimali e criteri di ripartizione - Fatto storico - Insussistenza.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente il contenuto delle tabelle millesimali e i criteri di riparto delle spese condominiali, che non costituiscono "fatto storico", ma questioni ed argomentazioni difensive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1, Legge 07/08/2012 num. 134, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Cod. Civ. art. 1123

Massime precedenti Vedi: N. 14802 del 2017 Rv. 644485 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12971 del 26/04/2022 (Rv. 664816 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

H. (CAPPONI BRUNO) contro C. (SPIRITO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2019

138 PROVA CIVILE - 228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Violazione dell'art. 115 c.p.c. - Deducibilità quale vizio di legittimità - Condizioni - Decisione della causa sulla base di prove inesistenti - Nozione - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui la parte aveva dedotto il travisamento del contenuto degli accertamenti tecnico-sanitari svolti in un processo penale, per non avere il ricorrente assolto agli oneri prescritti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 24395 del 2020 Rv. 659540 - 02, N. 9356 del 2017 Rv. 644001 - 01, N. 1163 del 2020 Rv. 656633 - 02, N. 7187 del 2022 Rv. 664394 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12259 del 14/04/2022 (Rv. 664809 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

F. (DE SIERVO BEATRICE) contro C. (PRILLO DONATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Principio di autosufficienza - Motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., implicante l'esame di un documento avente contenuto prestabilito - Riproduzione del relativo contenuto in seno al ricorso - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., di un documento avente contenuto prestabilito è ammissibile, sotto il profilo dell'autosufficienza, anche se dello stesso non venga riportato il contenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il motivo con cui si censurava la sentenza impugnata per l'omesso esame dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte dei

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

controricorrenti, desumibile dalla voltura catastale dei beni ereditari prodotta nel giudizio di merito, il cui contenuto non era stato riprodotto nel ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 6769 del 2022 Rv. 664103 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831 - 01, N. 8950 del 2022 Rv. 664409 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 11666 del 11/04/2022 (Rv. 664469 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA.

M. (DE MARCHIS CARLO) contro A. (ALBERTO ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/03/2019

103 LAVORO - 190 INTERPRETAZIONE

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Contratto collettivo integrativo - Interpretazione - Criteri - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

L'interpretazione degli accordi integrativi - che, riservata al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie denunciabili ex art 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nuova formulazione - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, non nell'ambito di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ricostruendo la volontà delle parti alla luce del tenore lessicale delle disposizioni del contratto integrativo aziendale Auchan del 2007 e verificando la coerenza del significato attribuito al testo con gli scopi perseguiti, aveva escluso che la voce retributiva "ex premio aziendale individuale ad personam", per effetto di novazione, costituisse un premio individuale, incorporato nei singoli contratti individuali, e come tale insensibile alle modifiche non consensuali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 701 del 2021 Rv. 660185 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2173 del 2022 Rv. 663736 - 01

15.3. CONTENUTO DEL RICORSO

Sez. 1 - , Sentenza n. 12481 del 19/04/2022 (Rv. 664738 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

B. (BURSI GIUSEPPE) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE COMO, 11/10/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Principio di autosufficienza del ricorso - Compatibilità con l'art. 6, par. 1, CEDU - Requisito ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Requisiti - Onere di deposito di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. - Modalità di assolvimento - Condizioni - Fattispecie

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. (Nella specie, il motivo è stato ritenuto inammissibile per non essere stato trascritto neanche in estratto il contenuto del verbale di udienza, individuato con la sola indicazione della data, né indicati i dati necessari per il suo reperimento nel fascicolo, oltre a non essere stato indicato se e quando fosse stata depositata una lista testimoniale sui capitoli di prova trascritti in ricorso.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7186 del 2022 Rv. 664245 - 01, N. 6769 del 2022 Rv. 664103 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34469 del 2019 Rv. 656488 - 01, N. 8077 del 2012 Rv. 622361 - 01, N. 8950 del 2022 Rv. 664409 - 01

16. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11242 del 06/04/2022 (Rv. 664510 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

B. (FACCENDI GIUSEPPE) contro L. (DANESI PAOLA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIENA, 19/12/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 193 PRECETTO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Requisiti formali - Menzione dell'apposizione della formula esecutiva sul mutuo fondiario azionato - Necessità - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 654, comma 2 c.p.c. - Esclusione.

Il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l'apposizione della formula esecutiva sull'atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 654, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 654 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41,

Massime precedenti Vedi: N. 1928 del 2020 Rv. 656889 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022 (Rv. 664812 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

A. (PERUSI STEFANO) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 19/02/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 112 PRESSO TERZI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Ordinanza di assegnazione del credito - Effetti - Chiusura del processo di esecuzione - Conseguenze - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fatti modificativi ed estintivi sopravvenuti all'ordinanza - Deduzione con azione ordinaria di cognizione - Necessità - Fattispecie.

Una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'opposizione all'esecuzione successiva alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito, con la quale il debitore intendeva fare valere la sopravvenuta dichiarazione di inefficacia, ex art. 188 disp. att. c.p.c., del decreto ingiuntivo in forza del quale era stata promossa l'esecuzione forzata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553, Cod. Proc. Civ. art. 615

Massime precedenti Vedi: N. 10820 del 2020 Rv. 657965 - 01, N. 4505 del 2011 Rv. 617249 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12673 del 20/04/2022 (Rv. 664682 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

C. (COTTONE ALFONSA) contro S. (PENSABENE MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/05/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 057 PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVALTA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) Fallimento - Interferenze fra fallimento ed esecuzione forzata - Dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione da parte del giudice dell'esecuzione edotto del fallimento - Ipotesi patologica - Inerzia del curatore - Conduzione dell'esecuzione forzata sino al suo esito distributivo - Conseguenze.

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - 218 DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVALTA

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVALTA In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di interferenze fra procedura concorsuale ed esecuzione forzata, nell'ipotesi patologica in cui il giudice di quest'ultima, ancorché reso edotto del fallimento del debitore, dichiara l'esecutività del progetto di distribuzione, qualora il curatore rimanga inerte e non reagisca tempestivamente con il rimedio oppositivo, subisce l'irretrattabilità della successiva esecuzione del medesimo progetto, cui consegue l'intangibilità delle somme concretamente attribuite e l'impossibilità di chiederne la restituzione mediante l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615

Massime precedenti Vedi: N. 15963 del 2021 Rv. 661635 - 01, N. 23482 del 2018 Rv. 652465 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12977 del 26/04/2022 (Rv. 664631 - 02)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

S. (PARISE NICO) contro L. (SANTORO GIACINTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 01/04/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese della fase - Necessità - Omissione - Rimedi.

In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c. o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 616, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 624

Massime precedenti Vedi: N. 15082 del 2019 Rv. 654225 - 01, N. 22033 del 2011 Rv. 620285 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11848 del 12/04/2022 (Rv. 664806 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

S. (PALMIERI SABINO) contro C.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRANI, 01/11/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Rigetto dell'opposizione senza fissazione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

del termine per l'introduzione del giudizio di merito - Forma di ordinanza o di sentenza - Ricorso per cassazione - Conseguenze.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, è inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria, decida il merito della controversia senza fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, potendo la parte introdurre comunque tale giudizio per far valere in quella sede ogni doglianza; ove, invece, il provvedimento adottato abbia forma di sentenza, quest'ultima dev'essere cassata senza rinvio, precludendo in radice la relativa emissione dell'introduzione del giudizio di merito, in forza del principio del "ne bis in idem".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 618, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 30300 del 2019 Rv. 656163 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12977 del 26/04/2022 (Rv. 664631 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

S. (PARISE NICO) contro L. (SANTORO GIACINTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 01/04/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 058 ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Per omessa o tardiva introduzione del giudizio di merito ex art. 624, comma 3, c.p.c. - Provvedimento del giudice dell'esecuzione sulle spese - Oggetto - Spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione - Esclusione - Compensi spettanti agli ausiliari - Necessità - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c.

In caso di mancata o tardiva introduzione del giudizio di merito dopo la sospensione della procedura, con l'ordinanza di estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. il giudice dell'esecuzione non può provvedere sulle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva, giacché le spese indicate in detta disposizione concernono il solo processo esecutivo - tra le quali, necessariamente, i compensi spettanti agli ausiliari del giudice - e non anche quelle dell'opposizione; ne deriva che la parte che ne sia stata erroneamente gravata può contestare tale statuizione proponendo reclamo al collegio ex art. 630, comma 3, c.p.c., in forza di quanto previsto dall'art. 624, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624, Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 630, Cod. Proc. Civ. art. 632

Sez. 3 - , Sentenza n. 12977 del 26/04/2022 (Rv. 664631 - 03)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

S. (PARISE NICO) contro L. (SANTORO GIACINTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 01/04/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 058 ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Per omessa introduzione del giudizio di merito ex art. 624, comma 3, c.p.c. - Finalità deflattiva - Sussistenza - Fondamento.

L'estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. non ha lo scopo di evitare l'inutile protrarsi del processo esecutivo oltre ogni ragionevole durata, bensì un'evidente finalità deflattiva, connessa alla natura anticipatoria della sospensione: la parte soccombente nella fase sommaria può prestare acquiescenza "in prospettiva", qualora le ragioni addotte dal giudice dell'esecuzione (o dal collegio in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.) paiano convincenti o difficilmente ribaltabili nel giudizio di merito; inoltre, nel caso di disposta sospensione, l'esecutato opponente persegue immediatamente il subitaneo arresto della procedura, anticipandosi così gli effetti del verosimile esito vittorioso dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies,

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 (Rv. 664509 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

A. (MANFEROCE TOMMASO) contro S. (CAVESTRO MARINO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/02/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Rilievo d'ufficio del difetto di titolo esecutivo - Chiusura anticipata del processo esecutivo - Provvedimenti conseguenti del giudice dell'esecuzione.

Quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti - dichiarare improseguibile l'esecuzione forzata e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione) e, nell'espropriazione immobiliare, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; lo stesso giudice non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 624, Cod. Proc. Civ. art. 632, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis, Cod. Proc. Civ. art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 22503 del 2011 Rv. 620241 - 01, N. 1353 del 2012 Rv. 621377 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 (Rv. 664509 - 03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

A. (MANFEROCE TOMMASO) contro S. (CAVESTRO MARINO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/02/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 058 ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Estinzione per ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Sanatoria mediante riqualificazione in opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità - Ragioni.

È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630, Cod. Proc. Civ. art. 617

Massime precedenti Vedi: N. 25421 del 2013 Rv. 629122 - 01

17. PROCEDIMENTI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11964 del 13/04/2022 (Rv. 664677 - 02)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

L. (PARCO COSIMO) contro S. (ROSSETTI MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 26/11/2018

044 COMPETENZA CIVILE - 054 CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Cumulo di domande nello stesso processo - Domanda di separazione personale e di risarcimento dei danni - Trattazione in primo grado con il rito ordinario - Dichiarazione di inammissibilità dell'azione risarcitoria per mancanza dei presupposti di cui all'art. 40, comma 3 c.p.c. - Appello - Applicabilità del rito ordinario - Esclusione.

082 FAMIGLIA - 302 SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE In genere.

Qualora il giudice di primo grado, applicando il rito ordinario, ritenga inammissibili per difetto di "connessione forte" ex art. 40, comma 3, c.p.c., le domande risarcitorie avanzate unitamente a quella di separazione personale dei coniugi, nella successiva fase di appello non si verifica l'effetto espansivo del rito ordinario previsto dalla richiamata norma, sicché l'impugnazione soggiace al rito camerale e va introdotta con ricorso e non con citazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 com. 3, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 737, Cod. Proc. Civ. art. 738.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 2155 del 2010 Rv. 611422 - 01, N. 266 del 2000 Rv. 532795 - 01, N. 24037 del 2015 Rv. 637774 - 01, N. 3316 del 2017 Rv. 643722 - 01, N. 22700 del 2021 Rv. 662349 - 01

18. ARBITRATO

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11800 del 12/04/2022 (Rv. 664667 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

M. (CORONELLA SEBASTIANO) contro D. (DE BENEDICTIS MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/07/2017

013 ARBITRATO - 009 COMPENSO

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO Arbitrato - Compenso - Collegio arbitrale composto da avvocati - Criteri applicabili.

In tema di liquidazione, ai sensi dell'art. 814 c.p.c., degli onorari dovuti ai componenti di un collegio arbitrale composto da avvocati, in applicazione dell'art. 23 del d.m. n. 55 del 2014 ciascun componente ha diritto ad un compenso integrale per l'attività prestata, non potendosi liquidare un compenso unico da suddividere per tre.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814, DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 10, DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 23

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11963 del 13/04/2022 (Rv. 664676 - 02)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

B. (VECCHI VITTORIO) contro S. (MIMMI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/04/2018

013 ARBITRATO - 009 COMPENSO

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - Devoluzione di controversia a collegio arbitrale - Valore della controversia - Determinazione - Riferibilità ai principi generali - Sussistenza - Criterio del "petitum" - Pronunzie di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente - ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore - sulla base del "petitum", senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione "ex post" del valore della causa sulla base del concreto "decisum" sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 814, DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 8247 del 2009 Rv. 607820 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11963 del 13/04/2022 (Rv. 664676 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

B. (VECCHI VITTORIO) contro S. (MIMMI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/04/2018

013 ARBITRATO - 009 COMPENSO

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - Liquidazione da parte del presidente del tribunale - Epoca successiva al 1 aprile 1995 - Collegio composto esclusivamente da avvocati - Adozione di criteri equitativi - Esclusione - Riferimento alla tariffa professionale forense - Necessità.

In tema di compenso spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale forense, senza possibilità, per il presidente del tribunale che procede alla liquidazione di fare ricorso a criteri equitativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814, DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 22322 del 2006 Rv. 592558 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8247 del 2009 Rv. 607820 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12689 del 21/04/2022 (Rv. 664665 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

S. (EROLI MASSIMO) contro R. (CARBONE PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/11/2016

013 ARBITRATO - 020 COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Collegio arbitrale - Limite massimo del compenso fissato dall'art. 5 del d.lgs. n. 53 del 2010 - Costituzione dell'organo prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. - Successiva modifica della sua composizione - Rilevanza ai fini dell'applicabilità del limite massimo del compenso - Esclusione - Fondamento.

In tema di arbitrato, il limite massimo del compenso, fissato dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 53 del 2010, non si applica ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto d.lgs., neanche qualora la composizione dell'organo sia stata successivamente modificata, atteso che ciò che condiziona il regime giuridico applicabile è il momento iniziale di costituzione del collegio, non inciso, nella sua identità, dall'eventuale sostituzione dei suoi membri, così come stabilito nella disciplina transitoria di cui all'art. 4, comma 7, del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2010.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810, Cod. Proc. Civ. art. 811, Decreto Legisl. 20/03/2010 num. 53 art. 5 com. 1 lett. H, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 214 com. 12, Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 4 com. 7, Legge 22/05/2010 num. 73,

Massime precedenti Vedi: N. 4893 del 1993 Rv. 482047 - 01, N. 2747 del 2021 Rv. 660561 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11245 del 06/04/2022 (Rv. 664736 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

D. (VACCARELLA ROMANO) contro V. (TRAVERSA LEANDRO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/11/2018

013 ARBITRATO - 045 PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE Morte della parte nel corso del giudizio arbitrale – Garanzia di effettività del contraddittorio – Necessità – Omissione – Conseguenze – Impugnazione del lodo – Fase rescissoria – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

In caso di morte della parte nel corso di giudizio arbitrale, l'art. 816 sexies c.p.c. assegna agli arbitri il compito di individuare ed assumere le misure più idonee a garantire il contraddittorio con i soggetti legittimati a proseguire il giudizio arbitrale, quali successori della parte originaria; pertanto, l'omessa adozione, da parte degli arbitri, di tali misure, determina senz'altro la nullità del lodo per omessa instaurazione del contraddittorio cosicché, ove lo stesso venga impugnato, al giudice del gravame sarà precluso di decidere la causa nel merito ed il giudizio si arresterà alla sola fase rescindente (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale che, pur avendo acclarato la nullità della pronuncia arbitrale emanata senza l'adozione di misure idonee a garantire l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei successori della parte deceduta, aveva nondimeno esaminato il merito della controversia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 830 com. 2

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11803 del 12/04/2022 (Rv. 664669 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

B. (STARVAGGI PAOLO) contro C. (CAMI PIETRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/03/2018

013 ARBITRATO - 031 LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DECRETO DI ESECUTIVITA'

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DECRETO DI ESECUTIVITA' Arbitrato – Revoca del c.d. "exequatur" – Ricorso straordinario – Inammissibilità – Ragioni.

In tema di arbitrato, non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. il provvedimento della corte d'appello che, in sede di reclamo, neghi l'esecutorietà del lodo, non rimanendo preclusa, in tal caso, la possibilità di procedere ad esecuzione forzata, sia in quanto la parte può agire in via ordinaria per fare accertare la sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'efficacia esecutiva del lodo, sia in quanto essa può rinnovare in alternativa il deposito, con il corredo della documentazione di cui sia stata precedentemente rilevata la mancanza o l'irregolarità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 825, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 21739 del 2016 Rv. 642628 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12058 del 13/04/2022** (Rv. **664389 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

S. (IANNOTTA GREGORIO) contro S. (ALBERTELLI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2017

013 ARBITRATO - 004 ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Arbitrato irrituale – Nozione – Assimilabilità alla transazione – Esclusione - Differenze con l'arbitrato rituale.

Posto che l'arbitrato irrituale è un mandato congiunto a comporre una controversia mediante un negozio con questa funzione, deve escludersi la sua assimilabilità al contratto di transazione atteso che la risoluzione della controversia da parte degli arbitri non implica reciproche concessioni tra le parti; peraltro, a differenza dell'arbitrato rituale, la possibilità di attuare i diritti discendenti dall'arbitrato irrituale è rimessa esclusivamente al comportamento delle parti, dovendosi escludere che il relativo lodo possa essere reso esecutivo.

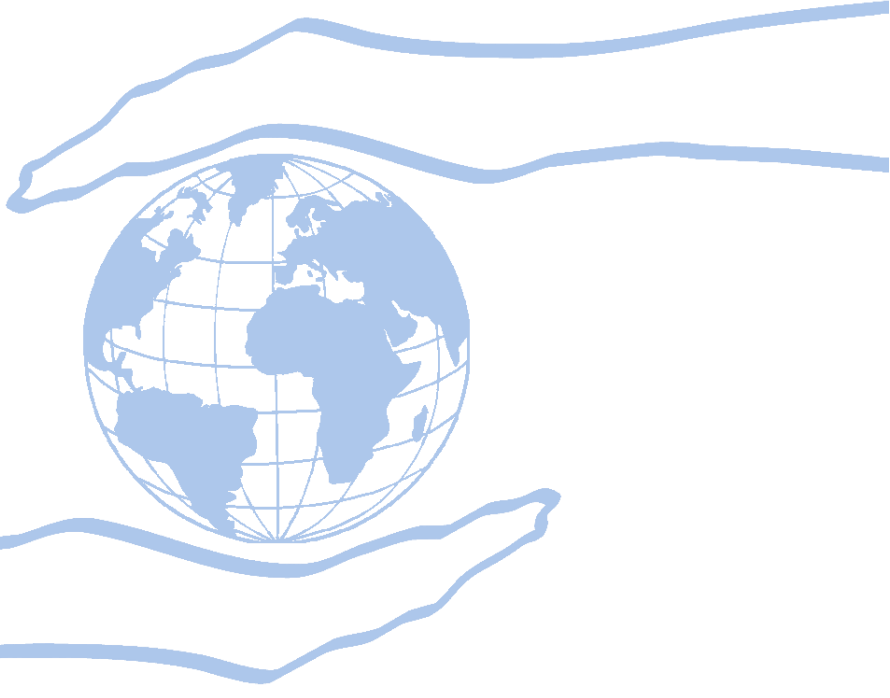
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1972, Cod. Civ. art. 1722, Cod. Civ. art. 1325, Cod. Proc. Civ. art. 806, Cod. Proc. Civ. art. 808 ter

Massime precedenti Vedi: N. 30000 del 2021 Rv. 662724 - 01

APRILE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13690 del 29/04/2022** (Rv. **664765 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

E. (QUADRUCCIO PAOLO) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE FERRARA, 15/07/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Presentazione di una prima domanda reiterata - Disciplina previgente al d.lgs. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 - Diritto del richiedente di restare nel territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale - Sussistenza - Eccezione nel caso di domanda presentata della fase di esecuzione del provvedimento di espulsione - Configurabilità - Fattispecie.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 29 bis, d. lgs. n. 25 del 2008, nel testo applicabile "ratione temporis", la presentazione di una domanda di protezione internazionale reiterata attribuisce al richiedente il diritto di rimanere in Italia fino alla decisione della Commissione territoriale, a meno che si tratti di domanda reiterata presentata in fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale si deduceva l'illegittimità di un decreto di espulsione con ordine di allontanamento immediato poiché notificato nella pendenza di una domanda reiterata di protezione internazionale introdotta dopo la notifica del decreto di espulsione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 bis, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 9 com. 1 lett. D, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 4561 del 2022 Rv. 664015 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2453 del 2021 Rv. 660500 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 13400 del 28/04/2022** (Rv. **664761 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

K. (MAGGIOLINI SIMONA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 03/03/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Situazione di disabilità fisica o psichica - Vulnerabilità - Condizioni.

La condizione di vulnerabilità idonea a sorreggere il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, può essere fondata sull'allegazione di una situazione di disabilità fisica o psichica generatrice, nel paese di origine, di un trattamento discriminatorio, pur non derivante da atti o comportamenti statuali, dovuto ad emarginazione sociale e relazionale, secondo un modello culturale diffuso e non contrastato, tale da integrare una grave violazione dei diritti umani così come garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione e dall'art. 1 e seguenti della Convenzione ONU fatta a New York nel 2006, ratificata in Italia con l. n. 18 del 2009. (Principio di diritto enunciato d'ufficio ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2006, Legge 03/03/2009 num. 18

Massime precedenti Vedi: N. 13079 del 2019 Rv. 654164 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 13062 del 26/04/2022 (Rv. 664572 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

M. (FERRARA ALESSANDRO) contro Q.

Regola giurisdizione

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Controversie sul rilascio o diniego del titolo di viaggio - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In genere.

In tema di riparto di giurisdizione, le controversie relative al rilascio, al diniego o al ritiro del titolo di viaggio del cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 251 del 2007, rientrano nella materia peculiare dei passaporti, e dei titoli equipollenti o assimilabili, e sono, pertanto, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in presenza di una commistione tra posizioni soggettive d'interesse legittimo e di diritto soggettivo che il legislatore ha deciso di assegnare al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 24, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. U

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1053 del 2022 Rv. 663589 - 01, N. 22412 del 2018 Rv. 650282 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 11910 del 12/04/2022 (Rv. 664471 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.

O. (LISO LOREDANA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazione del richiedente - Valutazione di credibilità - Criteri - Plausibilità - Giudizio di verosimiglianza e ragionevolezza secondo il cittadino europeo medio - Insufficienza - Ragioni.

In materia di protezione internazionale, ai fini della valutazione di credibilità del ricorrente, da compiersi alla stregua dei criteri legali indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, il giudizio di verosimiglianza o plausibilità, ovvero lo stesso giudizio di ragionevolezza, non può essere eseguito comparando il racconto del richiedente con ciò che risulti ragionevole per il giudice o un cittadino europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese europeo, dovendo farsi piuttosto riferimento alla plausibilità dei fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel suo paese di origine, compresi genere, età, istruzione e cultura.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 10 del 2021 Rv. 660135 - 01, N. 6738 del 2021 Rv. 660736 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 11859 del 12/04/2022 (Rv. 664346 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.
O. (MANNIAS ITALIA) contro M.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE ROMA, 15/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento del richiedente asilo ex art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Domanda di protezione internazionale - Convalida - Competenza del Tribunale ordinario - Sussistenza - Ragioni.

In caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, anche se reiterata, radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 1 lett. C, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 13536 del 2014 Rv. 631426 - 01, N. 2453 del 2021 Rv. 660500 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11232 del 06/04/2022 (Rv. 664777 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

J. (VEGLIO MAURIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/03/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero non accompagnato - Procedimento per l'accertamento della sua età - Applicazione analogica dell'art. 5 d.p.c.m. n. 234 del 2016 - Esclusione - Fondamento.

In tema di immigrazione, i minori non accompagnati devono essere identificati secondo la procedura prevista dall'art. 19 bis l. n. 142 del 2015, introdotto dalla l. n. 47 del 2017, restando esclusa l'applicabilità in via analogica delle disposizioni di cui al precedente d.p.c.m. n. 234 del 2016 (relativo all'identificazione dei minori non accompagnati che siano anche vittime di tratta), non potendo una norma di legge primaria, generale e successiva, essere disapplicata da una norma regolamentare, anteriore e speciale.

Riferimenti normativi: DPCM 10/11/2016 art. 5, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19 bis

Massime precedenti Vedi: N. 6520 del 2020 Rv. 657086 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 11216 del 06/04/2022** (Rv. **664776 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

K. (MANDRO LUCA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/06/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riconoscimento dello "status" di rifugiato - Procedimento ex art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011 - Prova testimoniale dedotta successivamente al ricorso e senza formulazione di capitoli - Ammissibilità - Fondamento.

Nel procedimento per il riconoscimento dello "status" di rifugiato, disciplinato "ratione temporis" dal rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011, è ammissibile la richiesta di prova testimoniale formulata dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso e senza la deduzione di capitoli separati, poiché le norme procedurali nazionali vanno interpretate in modo compatibile con i principi espressi dalle direttive dell'Unione europea che, in tale materia, sanciscono un dovere ufficioso di cooperazione istruttoria, cui deve aggiungersi che l'art. 702 ter c.p.c., attribuisce al giudice il potere di procedere nel modo che ritiene più opportuno all'istruttoria, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, senza prevedere alcuna preclusione o decadenza a carico delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27310 del 2008 Rv. 605498 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 11232 del 06/04/2022** (Rv. **664777 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

J. (VEGLIO MAURIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/03/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero non accompagnato - Accertamento dell'età - Estratto dell'atto di nascita - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini dell'accertamento dell'età di un minore straniero non accompagnato, si deve tenere conto della produzione dell'estratto dell'atto di nascita di quest'ultimo, poiché, ai sensi dell'art. 19 bis, comma 3, l. n. 142 del 2015, l'età deve essere verificata in via principale attraverso un documento anagrafico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento che non aveva esaminato l'estratto dell'atto di nascita, rilevando che non erano stati prodotti "validi documenti di identificazione").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19 bis, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5936 del 2020 Rv. 657004 - 01